

## XVI LEGISLATURA

441ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICOMERCLEDÌ 20 OTTOBRE 2010  
(Antimeridiana)

---

Presidenza della vice presidente MAURO,  
indi del presidente SCHIFANI  
e del vice presidente CHITI

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

---

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza della vice presidente MAURO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).  
Si dia lettura del processo verbale.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(601) GIULIANO.** - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 9,36)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 maggio scorso ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi su di essi.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 10.200, 10.201, 10.202, 10.203, 10.205, 10.204, 10.206, 10.207 e 10.210.

Invito poi a riformulare l'emendamento 10.208, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è invece favorevole all'emendamento 10.209, il cui accoglimento assorbirebbe preclusi i successivi emendamenti 10.211, 10.212, 10.213 e 10.214. Quanto poi all'emendamento 10.900, il relatore lo ritira.

Esprimo parere contrario all'emendamento 10.215, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 10.216, 10.217, 10.218, 10.219, 10.220, 10.221, 10.222, 10.223 e 10.224. Invito poi i presentatori a ritirare l'emendamento 10.225, altrimenti il parere è contrario. Il parere è inoltre

contrario agli emendamenti 10.226, 10.227, 10.228 e 10.229. L'emendamento 10.230 è stato ritirato. Il parere è poi contrario agli emendamenti 10.231, 10.233 e 10.236, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.232, 10.234 e 10.235, altrimenti il parere è contrario. L'emendamento 10.237 è stato ritirato. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.238. L'emendamento 10.239 è stato ritirato. Sull'emendamento 10.0.200 esprimo parere favorevole, a condizione che venga riformulato.

PRESIDENTE. Questo emendamento è però improcedibile.

VALENTINO, *relatore*. Allo stato tale emendamento è improcedibile, però una sua riformulazione potrebbe superare il parere negativo dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, intende riformulare l'emendamento 10.0.200?

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, si potrebbe riformulare l'emendamento 10.0.200 prevedendo la sostituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con il CNF e aggiungendo, in fine, le parole «senza oneri a carico dello Stato».

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 10.0.200, così come riformulato.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 10.200.

\*ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, il modo per così dire stagionale con cui il Senato sta affrontando un disegno di legge come questo, su una riforma di grande rilievo, come quella dell'ordinamento forense, non dipende né da una distrazione della Presidenza del Senato né da cattiva volontà di questa Assemblea, ma dal grave errore originario di impostazione di questo provvedimento.

Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso nazionale forense di Bologna, ha fatto agli avvocati un discorso che suonava sostanzialmente così: se voi mi portate un disegno di riforma sul quale concordino tutte le componenti e le voci dell'avvocatura, io mi impegno a farlo passare in Parlamento. Con questo discorso il Ministro mostrava di non tenere nel minimo conto il fatto che - dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo, nel quale l'Ordine degli avvocati era al tempo stesso ente pubblico e organo unico di rappresentanza degli interessi economici e professionali degli avvocati - la disciplina della professione forense non è più posta dallo Stato nell'interesse prioritario degli avvocati, bensì è posta principalmente nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e della collettività. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque, non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne dell'avvocatura.

In realtà, quell'accordo in seno al ceto forense che il ministro Alfano richiedeva non è stato affatto raggiunto: ad esempio, non sono affatto d'accordo con questo disegno di riforma i giovani avvocati. In ogni caso, semmai si sarebbe dovuto costruire un accordo con gli organismi e le associazioni che rappresentano l'interesse dell'amministrazione della giustizia, l'interesse degli utenti e delle imprese, l'Antitrust e l'interesse ad un corretto svolgimento della concorrenza nel mercato dei servizi forensi e legali. Di tale interesse, che avrebbe dovuto costituire il punto di riferimento principale per questa iniziativa legislativa, il ministro Alfano si è invece totalmente dimenticato, con il risultato che, appena partito, il disegno di legge si è incagliato.

Così stando le cose, chiedo al Governo di chiarirci se, nei cinque mesi che sono trascorsi dall'ultima volta in cui ci siamo occupati di questo provvedimento, sia maturata un'impostazione più meditata, una considerazione più attenta degli interessi che questa nuova legge dovrà proteggere. Vorrei che

ci venisse anche chiarito quali modifiche ne derivano, secondo gli intendimenti del Governo, nelle linee portanti del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Vorrei sottolineare al relatore ed anche alla senatrice Della Monica che, in ordine all'emendamento 10.200, comma 6, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite le seguenti parole: «I costi per le attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di formazione».

**DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, evidentemente vi è stata una certa confusione. Con riferimento all'emendamento 10.200, ho qualche perplessità rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione bilancio. Come Partito Democratico stiamo conducendo una battaglia per fare in modo che i corsi di formazione siano tendenzialmente gratuiti. Se invece si prevede che siano a carico dei partecipanti, abbiamo praticamente disatteso a tutti i principi che si è cercato fin qui di affermare.

Capisco l'esigenza di aggiungere la formulazione «senza maggiori costi a carico dello Stato», ma i costi possono essere assunti dagli ordini o da altri, per questo non siamo d'accordo con il parere e sarebbe opportuno che la Commissione bilancio lo riformulasse. Qui si fa riferimento a corsi che vengono organizzati o da università o da consigli degli ordini o da altri enti: ad esempio, i corsi organizzati dal Consiglio superiore della magistratura sono gratuiti e le spese sono assunte dal Consiglio stesso. Quindi, non comprendo perché si voglia necessariamente porre a carico dei partecipanti gli oneri, quando potrebbero essere assunti dai consigli degli ordini che devono intervenire soprattutto a tutela di coloro che si trovano nelle posizioni più deboli.

**VALENTINO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, condivido la preoccupazione della senatrice Della Monica, perché in effetti la riformulazione esplicitava che non vi fossero oneri a carico dello Stato, ma certamente non che i suddetti oneri dovessero essere a carico dei partecipanti ai corsi. Poiché i consigli dell'ordine, i CNF, hanno una loro caratterizzazione economica certamente autonoma rispetto allo Stato, credo che questi organismi di categoria, peraltro istituzionali, possano tranquillamente assumersi gli oneri di cui si discute. Forse sarebbe opportuno accantonare momentaneamente l'emendamento in modo da verificare se questa formulazione può essere considerata dalla Commissione bilancio coerente con i principi costituzionali.

**PRESIDENTE.** Senatore Valentino, ciò vorrebbe dire accantonare l'intero articolo.

**VALENTINO, relatore.** In tal caso, mi sento di esprimere un parere favorevole sull'emendamento nel testo riformulato.

**PRESIDENTE.** Scusi, senatore Valentino, ma non si può fare perché l'emendamento è improcedibile.

**VALENTINO, relatore.** Mi scusi, Presidente, stiamo parlando dell'emendamento 10.0.200?

**PRESIDENTE.** No, senatore Valentino. Scusate, colleghi, ma è difficile procedere nelle votazioni se l'Aula non presta maggiore attenzione. Vorrei ricordare a tutti che è in corso l'esame dell'emendamento 10.200, onde evitare malintesi che già precedentemente si sono verificati.

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Signora Presidente, vorrei chiarire al relatore che la senatrice Della Monica ha proposto una riformulazione, con la quale si prevede che gli oneri non siano a carico dello Stato, ma neanche dei partecipanti, ritenendo che in tal modo si potesse superare il parere contrario della Commissione bilancio.

Dunque, o il relatore accetta questa riformulazione o, eventualmente, la Commissione bilancio rivede il parere precedentemente espresso, o ancora si decide di accantonarlo in attesa di un ulteriore approfondimento, per procedere nell'esame dei successivi emendamenti, a meno che il relatore non voglia esprimere una posizione diversa.

**PRESIDENTE.** Vorrei nuovamente chiarire ai colleghi che l'accantonamento di questo emendamento di fatto implica l'accantonamento dell'intero articolo.

**VALENTINO, relatore.** Chiedo scusa per l'equivoco, signora Presidente, ma resta il parere contrario su questo emendamento.

**FLERES (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FLERES (PdL).** Signora Presidente, poiché la Commissione bilancio anche questa mattina ha trattato gli argomenti riguardanti l'effettuazione dei corsi cui faceva riferimento la senatrice Della Monica e ai quali fanno riferimento non soltanto questo emendamento ma anche altri, rilevo che gli ordini professionali, così come il CSM o le università, traggono parte delle loro risorse dal bilancio dello Stato e quindi non possono essere considerati estranei all'intervento finanziario pubblico per loro funzionamento. L'ostacolo, o per meglio dire la perplessità, che peraltro è stato lungamente discusso dalla Commissione bilancio, riguarda proprio questo aspetto.

Quando si svolge un'attività, in questo caso un'attività di formazione, che non appare potersi svolgere in maniera gratuita, è chiaro che qualcuno le risorse per svolgerla dovrà tirarle fuori. Siccome stiamo parlando di organismi che appartengono all'area pubblica e rientrano tra gli enti pubblici, qualsiasi onere, più o meno determinante nello svolgimento del corso, comunque trae origine da risorse pubbliche.

Per questo motivo, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, così come farà quando non sarà chiara l'identificazione della fonte finanziaria e quando non sarà chiara l'identificazione relativamente a questi soggetti. Io comprendo le motivazioni dell'emendamento presentato dalla senatrice Della Monica, ma, purtroppo, al di là del merito che può essere condiviso, esso incide sulle destinazioni di risorse pubbliche. *(Applausi del senatore Garavaglia Massimo)*.

**LONGO (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LONGO (PdL).** Signora Presidente, lei ha già sottolineato, senza che l'Assemblea abbia recepito quanto da lei detto, che siamo in presenza di un equivoco, nel quale è caduta la senatrice Incostante e anche il collega Fleres.

In votazione è l'emendamento 10.200, che si trova a pagina 15 del fascicolo, mentre si continua a parlare dell'emendamento 10.0.200, che si trova a pagina 25 dello stesso: questo è pacifico. Allora, noi dobbiamo votare l'emendamento 10.200 che non ha nulla a che fare con quanto detto dal collega Fleres. Quando ci arriveremo, parleremo dell'altro emendamento.

**DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, desidero chiarire che gli ordini professionali svolgono tuttora corsi gratuiti nei confronti degli iscritti e, quindi, per coloro che vogliono partecipare ad attività di formazione. Esiste poi una serie di corsi, pubblicizzati anche su Internet, a carattere gratuito. Io non riesco a comprendere se stanno compiendo questa attività in violazione di norme di legge; non mi sembra sia così, e ritengo che con questo emendamento venga affermato il principio che non si pongano ulteriori oneri a carico dello Stato.

Se i consigli dell'ordine si finanziano in parte con il contributo degli iscritti e in parte con i finanziamenti dello Stato, sono i finanziamenti dello Stato che non debbono essere toccati. Quindi, sotto questo profilo l'emendamento può essere rivisto dalla 5ª Commissione con una valutazione di

questo aspetto. In caso contrario, davvero non comprendo a quale titolo i consigli dell'ordine svolgano oggi corsi gratuiti senza che sia stata posta una questione di incidenza nel bilancio dello Stato.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che noi abbiamo cominciato la discussione su questo provvedimento il 30 marzo. Da allora, vi sono state dedicate 11 sedute in sei tornate e questa è la dodicesima. Durante queste 11 sedute, sono stati svolti 137 interventi, in un *certamen* oratorio che ha certamente arricchito la mia cultura e, devo riconoscerlo, risultiamo tutti più ricchi adesso.

Faccio però anche rilevare che sono stati approvati 6 articoli, dei 9 discussi, su un articolato di 66 articoli. Quindi, abbiamo approvato un articolo su 11. Di questo passo, facendo una previsione esoterica, occorreranno 2.000 giorni per completare l'esame di questo provvedimento di legge, ovverosia sei anni. Ebbene, alcuni colleghi più competenti di me mi dicono che questa legislatura non è destinata a durare tanto e che forse durerà meno di sei anni.

Allora io mi domando se questo sia l'ulteriore giorno nel quale il provvedimento viene portato qui come tappabuchi, perché questo Senato non ha articolati di sostanza da discutere e non ha abbastanza mozioni di riserva da discutere. (*Applausi del senatore Astore*).

E noi siamo ancora una volta qui a discutere, ad accantonare e ad intervenire su un disegno di legge che, evidentemente, è uscito malformato dalla Commissione e ci viene qui sottoposto nell'incertezza totale, sia della maggioranza che dell'opposizione. Noi non vogliamo essere ulteriormente presi in giro! Esiste una dignità di questo Senato da rispettare. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Come già ricordato in precedenza, sull'emendamento 10.200 la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DELLA MONICA (PD). Chiedo il sostegno di 15 senatori perché si possa votare ugualmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.201.

CAROFILIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (PD). Signora Presidente, la questione, che all'apparenza potrebbe sembrare di un dettaglio linguistico, è invece questione che attiene a temi di carattere generale sulla natura della professione forense e sulla natura stessa della amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

Riepilogo in poche parole il contenuto dell'emendamento e dirò qualcosa sul suo significato. La norma di cui al disegno di legge che discutiamo recita che «L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti». L'emendamento 10.201, su cui sto spendendo qualche parola, chiede che si aggiunga un ulteriore elemento, a nostro modo di vedere fortemente qualificante di una rilettura della natura della professione legale nel quadro del nostro sistema. Tale aggiunta è: «e dell'amministrazione della giustizia». L'aggiunta in questione suscita, o può suscitare - ne siamo perfettamente consapevoli - obiezioni, a prima vista, in apparenza, anche fondate, su un'eventuale intenzione di attribuire un contenuto etico o eticheggiante alla professione forense, e il mio intervento è appunto finalizzato a sgombrare il campo da questo tipo di preoccupazioni.

Risparmio naturalmente a lei, Presidente, e all'Assemblea un *excursus* storico sulla natura e sulle funzioni della professione legale; tuttavia, ci preme sottolineare come sia indispensabile - e il corpo della norma già dà indicazioni in tal senso - distinguere la funzione dell'avvocato come categoria, collocata in un quadro di garanzie ordinamentali, e la funzione del singolo avvocato nel momento in cui egli esercita la sua funzione e cioè difende il cliente.

Non v'è alcun dubbio che nell'esercizio della professione e del singolo procedimento, nell'esercizio della singola difesa, il fondamentale criterio, diremmo la stella polare, per l'esercizio della professione debba essere e non possa essere altro che l'interesse del cliente. La questione però è quando si passa dalla valutazione del comportamento deontologicamente rilevante del singolo, finalizzato - ripeto - soprattutto alla difesa del singolo cliente, alla valutazione della funzione difensiva e della collocazione dell'avvocatura nel quadro del sistema di garanzie.

Non vi è dubbio che, secondo una corretta sequenza gerarchica, indicata dalla norma come sarebbe ove l'emendamento fosse accolto, vi è prima l'interesse del cliente, ma, con un'espressione molto utilizzata di questi tempi, vi è anche il quadro sistemico, l'amministrazione della giustizia, che non è il criterio di ispirazione della condotta del singolo avvocato ma deve essere - vi ricordo che parliamo di una norma che disciplina la formazione permanente - la stella polare complessiva della formazione e costituire il punto di riferimento dell'avvocatura nel quadro del sistema di garanzie.

Questi sono i motivi per cui secondo la nostra opinione l'emendamento in esame andrebbe approvato.

**VALENTINO**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALENTINO**, *relatore*. Signora Presidente, il senatore Carofiglio già dall'inizio del suo intervento mi aveva convinto: poi la facondia ha preso la mano e abbiamo ascoltato molto volentieri un'elaborata e dotta costruzione delle sue ragioni. Cambio pertanto il parere precedente e mi esprimo in senso favorevole all'emendamento 10.201.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 10.201, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.202, identico all'emendamento 10.203.

**PORETTI** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PORETTI** (*PD*). Signora Presidente, visto che riprendiamo l'esame di questo disegno di legge, di cui abbiamo trattato l'ultima volta il 27 maggio scorso, credo sia importante cercare di capire i motivi di questi emendamenti e di questo stallo nei lavori dell'Aula. Poco fa è stato ricordato come su 10 articoli (oggi stiamo esaminando l'articolo 10) soltanto quattro sono stati approvati, mentre gli altri sono stati accantonati. Si tratta poi di articoli corposi, quali l'articolo 1, il 2, il 3 e il 4, tutti articoli il cui esame è stato accantonato e che hanno visto anche la presentazione di emendamenti da parte del relatore.

Credo pertanto sia importante capire cosa è accaduto, anche per comprendere come andare avanti. Infatti, o mancano decreti-legge, per cui l'Aula, non sapendo di cosa trattare, ogni tanto riprende in esame questo provvedimento - nelle discoteche si parla di brani riempipista, per l'Aula si potrebbe

parlare di provvedimenti di riempimento - oppure si deve dar conto di promesse fatte e che per certi versi non vengono mantenute: promesse fatte, da una parte, al Consiglio nazionale forense e, dall'altra, all'Ordine degli avvocati. È possibile che entrambe le ipotesi siano valide: che manchino decreti-legge e disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento, non più abituato ad esaminare provvedimenti trasmessi dalle Commissioni (perché, quando arrivano in Aula, si evidenzia che l'Assemblea non è poi così compatta come nelle Commissioni), e che anche la seconda ipotesi sia vera. Ma se è vera anche la seconda ipotesi, si dimostra che anche l'Italia del 2010 per certi versi subisce il retaggio dell'Italia dei primi del Novecento, e cioè di un'Italia che continua a restare ostaggio degli ordini e delle corporazioni, che dettano al Parlamento le leggi di cui hanno bisogno e che questo in qualche modo deve assecondare.

È uscito in questi giorni un libro che credo vi sarebbe di utile lettura: «Il cappio. Perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana», edito da Rubbettino e scritto da Riccardo Cappello, che è un avvocato. Il libro, quindi, non è stato scritto da qualcuno che per qualche motivo ce l'ha con gli avvocati. L'autore ricorda giustamente come gli ordini professionali, *in primis* proprio l'ordine forense, in qualche modo abbiano legato, ingabbiato, bloccato e - come dice il sottotitolo - soffocato l'economia italiana: «Se con 230.000 iscritti all'albo forense importiamo consulenza legale, se non esiste la meritocrazia, se la burocrazia è pletorica e inefficiente, se la culla del diritto ne è diventata la bara, se ogni legge che entra in Parlamento ne esce finendo col dare più potere a quelli cui avrebbe voluto ridurlo, se persino il mondo dello sport è afflitto da periodiche scosse telluriche. Se, cioè, la vita italiana è costellata da tanti scandali che si ripropongono con ciclica periodicità e con ossessionante ripetitività, non può trattarsi di vicende svincolate tra loro ma deve ragionevolmente ritenersi che vi sia una radice comune, una causa non rimossa che trascende i singoli "orticelli". Per fare la storia delle professioni occorre partire proprio dagli avvocati, non solo per la primogenitura della regolamentazione alla quale si sono richiamati tutti gli ordini professionali istituiti successivamente, ma perché il mercato, per essere tale, ha bisogno del diritto. Mercato e Diritto sono "inscindibilmente legati: nascono, si sviluppano e muoiono insieme". La professione forense, quindi, per la "strategicità" e per la sua interferenza con la giustizia, servizio essenziale per un società che voglia dirsi civile, costituisce l'emblema, la metafora ideale per leggere le strutturali inefficienze del Paese». Si potrebbe andare avanti nella lettura di questo testo, che ricorda come sono nati gli ordini e perché siamo arrivati a questo punto di dibattito.

Con questo disegno di legge e, in particolare, con l'articolo 10 e il suo secondo comma, che con l'emendamento 10.202 intendiamo sopprimere, si va esattamente nella direzione dirigistica di una legge che muove da un mercato costituito da tanti attori e, siccome la torta continua a rimanere quella (anzi, la concorrenza arriva dall'estero, perché - come ricordavo prima - in realtà ci si rivolge all'avvocatura di altri Paesi dell'Unione europea), per continuare a mantenere questo orticello, lo ingabbia ulteriormente a tutela di chi è già dentro questo mercato, ovviamente a svantaggio di quelli che invece ne sono fuori. L'intervento è di tipo dirigista: se questa è la torta, continuate a dividerla tra di voi, e che non intervenga qualcuno di nuovo a sottrarre delle fette di torta. Altro poteva essere un intervento di tipo liberale e liberista, quindi non nel senso di legge della giungla, ma di legge del mercato, in cui chi è in grado di sapersi conquistare la propria clientela e di portare avanti la propria attività professionale deve poterlo fare.

L'articolo 10 è quello che dice che l'avvocato deve essere continuamente formato per poter esercitare la propria attività professionale, ma il comma 2 smentisce il precedente - ed è per questo che ne chiediamo l'abrogazione - perché incomincia a elencare una serie di figure che sono esentate. Credo che sia utile ricordare chi volete esentare dall'obbligo di formazione; soprattutto, dovrete anche rendere conto del perché volete farlo. In particolar modo, ricordo l'esenzione per i membri del Parlamento nazionale ed europeo; qual è il motivo? Forse perché noi parlamentari facciamo in questa sede le leggi e siamo quindi formati continuamente a fare l'attività di avvocato? Non credo.

Si parla poi dei consiglieri regionali. Per quale motivo i consiglieri regionali non debbono procedere ad una formazione continua per poter assistere i clienti e il loro interesse, come dice il comma 1?

Si menzionano i presidenti di provincia e gli assessori provinciali. Quale formazione hanno gli assessori provinciali o i consiglieri provinciali nell'ottica dell'interesse dei loro clienti? Il fatto di essere assessori provinciali fa sì che siano formati a fare gli avvocati? Ma ancora: sono esentati i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Ciò significa che tale cariche sono equivalenti ad una formazione continua, nell'ottica dell'interesse dei clienti e - come è stato aggiunto con l'emendamento poco fa accolto dal relatore - dell'amministrazione della giustizia? L'aver esentato queste figure, come se la loro attività conferisse loro i titoli di una formazione continua, è un modo evidentemente per continuare a creare meccanismi in base ai quali chi è già dentro continua a starci e chi ne è invece fuori deve incontrare ulteriori difficoltà e barriere di accesso.

Per tutti questi motivi, dichiaro che il mio voto sarà favorevole.

**LONGO (PdL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LONGO (PdL).** Signore e signori del Senato, intervengo su questo emendamento e poi non interverrò più. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Intanto vorrei cominciare il mio intervento dalle affermazioni dell'illustre senatore Livi Bacci, che - a mio parere - ha dimostrato in questa sede una intima contraddizione con quanto ha sostenuto più volte, ripetutamente e pervicacemente, la minoranza, la cui convinzione è che nell'Aula del Senato vi sarebbe semplicemente una mortificazione del Senato perché si passerebbe soltanto unanimemente a votare provvedimenti decisi *aliunde*.

Voglio far osservare al professor Livi Bacci, il quale forse non ha un interesse diretto nei confronti di questa normativa, che, al contrario, proprio quanto sta accadendo in questa sede in merito al disegno di legge in esame dimostra la vivacità e la funzione del Parlamento e, nel caso specifico, del Senato.

Non si preoccupi il professor Livi Bacci. La votazione di questo disegno di legge durerà quanto dovrà durare, con un'attenzione particolare a quanto dice ciascuno di noi rispetto ad una norma molto dettagliata ed articolata, che ha aspetti - come ha sottolineato anche la senatrice Poretti o come dice giustamente il senatore Ichino - di grande rilevanza. Questo è il punto.

Voi, al contrario, avete la convinzione - o molti di noi forse, ma certamente molti di voi - che in questa sede sia stato portato un testo che è stato mal abborracciato in Commissione. Quindi dovremmo - ahimè - mettere riparo a quello che ha fatto male la Commissione. Ammettiamolo pure, senatore Livi Bacci. La Commissione non ha lavorato abbastanza bene, e ce ne scusiamo - ho fatto parte del Comitato ristretto - e chiediamo a voi di correggerci, di invitarci ad una meditazione ulteriore, ad accettare o a rifiutare un emendamento. Questo per quanto riguarda la contraddizione che avevo rilevato nelle parole del senatore Livi Bacci.

In ordine all'intervento della senatrice Poretti, la invito ad avere pazienza. Infatti, quando si scatena contro il comma 2 dell'articolo 10 e chiede perché devono essere esentati dalla formazione continua, per esempio, i parlamentari, le faccio presente che i parlamentari hanno una formazione continua anticipata perché, se fossero attenti, come sta attento il professor Livi Bacci, in questa sede creiamo le leggi prima ancora che siano pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. E a me sembra questo abbastanza sufficiente.

Lo stesso può dirsi per i consiglieri regionali perché ci sono le legislazioni regionali. Lo stesso può dirsi per i parlamentari europei che, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, producono una serie di normative europee che stanno a noi, qualche volta, come un giogo sul collo, col massimo rispetto per l'Unione europea.

Per quanto riguarda invece i sindaci delle grandi città, abbia pazienza: essi si sono dedicati, per scelta evidentemente, ad un'attività di amministratori che è molto impegnativa: non si tratta, infatti, di tutti i sindaci, ma soltanto dei comuni di grande rilevanza. Allora, qui c'è un bilanciamento tra interesse della pubblica amministrazione e dei singoli: si è semplicemente detto che questi soggetti saranno esentati dalla formazione continua perché dovranno adempiere totalmente, con efficacia e dedizione, all'attività amministrativa politica. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**PERDUCA (PD).** Signora Presidente, intervengo in dissenso soprattutto rispetto alla senatrice Poretti, perché non so se il suo sia in effetti l'orientamento del Gruppo Partito Democratico, anche stimolato dalla necessità di portare un po' di vivacità in questo dibattito, come poco fa ha auspicato il senatore Longo.

Con questo comma 2 dell'articolo 10 abbiamo anticipato una misura che ieri è stata ulteriormente modificata in 1ª Commissione, cioè una sorta di lodo Alfano per almeno due cariche dello Stato che non hanno bisogno di una preparazione continua ma che per l'appunto non sono esentate da questo comma 2: il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri devono invece continuare a fare una preparazione quotidiana.

LONGO (PdL). Sono sospesi dal loro esercizio, c'è scritto! (Commenti dal Gruppo PdL).

PERDUCA (PD). Sono sospesi solo per entrare in un'aula di Tribunale. (Commenti del senatore Longo).

PRESIDENTE. Senatore Longo, per cortesia. Continui, senatore Perduca.

PERDUCA (PD). Detto questo, si crea una ulteriore disparità tra i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti di Provincia, i sindaci di comuni con popolazione superiore a 100.000 cittadini e gli assessori comunali e provinciali. Sicuramente sono sei mesi che stiamo discutendo, con rispetto parlando, di questa misura: mi pare che, ogni volta che si affronta un comma di questo sterminato articolato - lo ricordava poco fa il senatore Longo - ci sarebbe bisogno di recuperare un lavoro in Commissione, visto e considerato che il prodotto finale dello sforzo avviato all'inizio di questa legislatura forse non è all'altezza della necessità di arrivare a regolamentare una professione molto importante come quella forense; a prescindere da chi poi debba pagare - e di questo parleremo più avanti - i costi dell'aggiornamento. La parentesi della presenza all'interno delle Aule parlamentari sicuramente non giova dal punto di vista dell'approfondimento del tema che si vorrebbe portare avanti, visto e considerato che il prodotto è questo. Quindi, si dimostra il contrario di quello che si vuole imporre col comma 2 di questo articolo. Pertanto, mi asterrò.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 10.203, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.205, presentato dalla senatrice Vicari.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.206 e 10.207.

**CASSON (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, l'emendamento 10.204 interviene ancora in materia di formazione continua dell'avvocato. Come già indicato al comma 1, quello di curare il continuo e costante aggiornamento è un obbligo: noi proponiamo la sostituzione del comma 2, che riguarda le categorie e le persone per le quali c'è un'esenzione da questo obbligo.

Il suddetto comma 2 va letto congiuntamente all'articolo 19 di questo disegno di legge, che riguarda la sospensione dell'esercizio professionale. Per evidenti motivi, sui quali non mi dilungo, si è ritenuto di proporre che siano sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica i vertici istituzionali, e cioè il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e alcune altre categorie tra cui i membri della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura.

Noi proponiamo che anziché esonerare totalmente, così come fa il comma 2 dell'articolo 10, categorie molto ampie di avvocati dall'obbligo di curare costantemente e continuamente il loro aggiornamento - una proposizione del genere da parte della maggioranza costituirebbe una sorta di privilegio a favore, ancora una volta, della casta dei politici, degli avvocati politici in particolare - si operi una limitazione di questa esenzione, nel senso che riteniamo che sia più opportuno che vengano esentati dall'obbligo solo coloro che rientrano nelle due categorie che indichiamo nell'emendamento 10.204, cioè gli avvocati sospesi ai sensi dell'articolo 19 - quindi, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e gli altri appartenenti ai vertici delle istituzioni precedentemente indicati - e gli studiosi che hanno direttamente, giornalmente, a che fare con le materie giuridiche, quindi docenti e ricercatori confermati dell'università. Al di fuori di queste categorie è assolutamente incomprensibile - salvo che per volontà di creare un altro privilegio alla "casta" - un'esenzione dall'obbligo di aggiornamento.

Non a caso, questo tema è stato riproposto anche in altri emendamenti, ad esempio nel successivo emendamento 10.217 del senatore Lusi o in altri emendamenti che riguardano, ancora una volta, garanzie e accesso a questi corsi di formazione. Quindi, è incomprensibile il motivo per il quale dovrebbero essere esonerati tutti i membri del Parlamento nazionale ed europeo, tutti i consiglieri regionali, tutti i presidenti di Provincia e tutti gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori

dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. C'è un rispetto dovuto ai vertici istituzionali, ma non allarghiamo il numero di coloro che dovrebbero beneficiare di questo esonero.

Un'ultima considerazione: siccome crediamo fortemente come Partito Democratico nella necessità di questa formazione e di questo aggiornamento continuo e costante, ricordo che - lo vedremo tra poco - con un emendamento successivo noi prevediamo delle garanzie di accesso, eventualmente anche con sostegno economico, a tutela di tutti coloro - penso in particolare ai giovani avvocati - che hanno interesse e volontà di partecipare a questa formazione continua.

In conclusione, voteremo per la sostituzione di questo comma 2 dell'articolo 10 con la nostra proposta e su di essa chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**LI GOTTI (IdV).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV).** Signora Presidente, la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 10 rappresenta all'evidenza il tentativo di trovare un punto di equilibrio su profili in conflitto. L'articolo 19 aumenta già la platea dei destinatari della sospensione dall'esercizio della professione; il problema è o di aumentare a dismisura l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio della professione, oppure di trovare un punto di equilibrio. L'articolo 19 estende notevolmente i casi di sospensione rispetto alla normativa attuale (la legge n. 215 del 2004, che prevede le incompatibilità e, quindi, la sospensione); occorre però riconoscere che lo svolgimento di funzioni amministrative delicate in strutture amministrative di una certa importanza assorbe completamente se quelle funzioni amministrative rese nell'interesse della collettività devono essere assolte.

Ritenere che l'assolvimento di queste funzioni delicate svolte in enti territoriali importanti sia compatibile con l'esistenza di un obbligo alla formazione continua significa imbattersi in una forma d'ipocrisia: come si fa ad assicurare l'obbligo della formazione continua qualora si debba adempiere adeguatamente l'onere di amministratore di un ente pubblico? L'alternativa era allora quella di dire che lo svolgimento di funzioni di amministratore deve comportare la sospensione di tali obblighi, ma non potevamo aumentare a dismisura la platea della sospensione; abbiamo cercato di trovare un punto di equilibrio su interessi tutti meritevoli di tutela. È un punto di equilibrio ottimale? Speriamo. Qualora si realizzerà in futuro che il punto di equilibrio va corretto, il Parlamento sarà in grado di farlo.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.204, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 10.206, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 10.207, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.210, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

**Non è approvato.**

Senatrice Vicari, il Governo l'aveva invitata a riformulare l'emendamento 10.208.

**VICARI (PdL).** Sì, signora Presidente, riformulo l'emendamento nel senso di prevedere 25 anni d'iscrizione all'albo ovvero il compimento del sessantesimo anno di età.

**PRESIDENTE.** Relatore Valentino, qual è il suo parere su tale riformulazione?

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, la riformulazione dell'emendamento dovrebbe prevedere anche l'espunzione delle parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori». In buona sostanza, la riformulazione proposta dovrebbe prevedere il mantenimento delle parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8», con la sostituzione poi delle parole «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» con le parole «dopo 25 anni di iscrizione all'albo» e con l'aggiunta infine delle parole - come diceva la collega Vicari: «ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno di età».

**PRESIDENTE.** Dunque, il testo dell'emendamento 10.208, a fronte delle modifiche apportate, risulterebbe essere il seguente: "*Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori» e sostituire le parole: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» con le altre: «dopo 25 anni di iscrizione all'albo, ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno d'età».*"

Senatrice Vicari, concorda con questa riformulazione?

VICARI (PdL). Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Invito quindi il Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 10.208.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Esprimo parere favorevole, signora Presidente.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signora Presidente, a margine di questo emendamento, rispetto al quale preannuncio l'astensione del Gruppo del Partito Democratico, vorrei sviluppare alcune riflessioni di carattere generale sulla natura della formazione permanente e sulla sua funzione, che va analizzata al di fuori di schemi lineari e convenzionali, come invece fa il disegno di legge e come fa, ancorché in qualche misura migliorandolo, la norma indicata nell'emendamento.

Tutti gli studiosi dell'apprendimento e della formazione insegnano (è sufficiente consultare un semplice manuale di pedagogia) come il depauperamento delle capacità tecniche, delle informazioni (quello che viene chiamato analfabetismo di ritorno) si accentui, piuttosto che attenuarsi, nella fase della vita più avanzata. Le informazioni tecniche cui siamo continuamente esposti richiedono per la loro elaborazione un migliorato e più sofisticato strumentario, che implica qualche maggiore difficoltà di gestione quanto più l'età avanza.

È dunque sbagliato e contraddittorio, a nostro parere, prevedere un'esenzione dalla formazione permanente proprio dei soggetti che di questa formazione permanente, dal punto di vista delle conoscenze tecniche e degli strumenti per gestirle, avrebbero più bisogno.

Vi è un'idea, che è un'idea antica - come purtroppo lo sono molti elementi di questo disegno di legge - secondo cui il fatto di diventare più anziani, e quindi probabilmente più saggi, implichi anche un miglior controllo delle conoscenze tecniche. È esattamente il contrario. Si dovrebbe, semmai, prevedere un incremento dei meccanismi di formazione per gli avvocati più anziani, sia dal punto di vista meramente anagrafico che dal punto di vista degli anni di esercizio della professione. Molte cose si danno per scontate quando si fa un lavoro da tanto tempo e non si è sottoposti al vincolo del controllo periodico di professionalità; molte cose vengono considerate ovvie, quando ovvie non sono più, perché la tecnologia cambia, perché cambiano le norme e perché cambia il modo di interpretare, gestire le norme ed esercitare la professione come derivante dal connubio e dall'intersezione fra tecnologia, appunto, e norme stesse.

Per tutte queste ragioni, pur consapevoli del fatto che l'emendamento in qualche misura riduce il negativo impatto della norma così come originariamente era stata concepita, dichiariamo il nostro voto di astensione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.208 (testo 2), presentato dalla senatrice Vicari.

**È approvato.**

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198(ore 10,41)**

**PRESIDENTE.** A seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.208 (testo 2), gli emendamenti 10.209, 10.211 e 10.212 sono assorbiti, mentre gli emendamenti 10.215 e 10.216 sono preclusi.

Gli emendamenti 10.213 e 10.214 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 10.210, mentre l'emendamento 10.900 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.217.

**LUSI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUSI (PD).** Signora Presidente, capisco il parere contrario del relatore. È evidente, collega Valentino, che bisogna porsi la domanda di che effetto fa ai cittadini e ai colleghi avvocati - ormai 230.000 - leggere che gli avvocati che sono seduti in questo Parlamento sono esclusi dall'aggiornamento professionale che per tutti è richiesto - come lei m'insegna - in alcuni casi addirittura a pena dell'esercizio dell'attività professionale.

Collega Valentino, penso che al di là degli schieramenti - lei ha visto come il sottoscritto e come anche i colleghi dell'opposizione si stanno comportando su questo provvedimento, non ne faccio un vanto - questa è proprio la cosa che fa vedere noi parlamentari come la «casta» invisa e odiata. È una di quelle cose semplici, collega Valentino, e mi rivolgo anche a voi, colleghi della maggioranza, al collega Longo che prima è intervenuto, provando a spiegare la sua opinione in materia. La giurisprudenza va avanti. Volete per caso dirmi che tutti gli avvocati che sono seduti nella Camera e nel Senato, oggettivamente, leggano tutti gli atti che questo Parlamento produce? Che lo dobbiamo presumere, è vero, collega Longo; tuttavia, collega Valentino, lei m'insegna, essendo più saggio e più esperto di me, che ciò non avvenga.

L'articolo 10, al comma 2, recita una parte che aiuta tanto i «grillini», alcuni presenti anche dentro questo nostro Parlamento in questa legislatura e, cioè, esclude tutti i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, tutti i consiglieri regionali, tutti i presidenti di Provincia e gli assessori provinciali, tutti i sindaci e gli assessori di Comuni sopra i 100.000 abitanti, e cioè quelli più in vista nel Paese. Vi rendete conto che, lasciando questa norma, diamo mano libera alla critica nei confronti della «casta»? So benissimo quanto costi ai colleghi che sono seduti in quest'Aula, nella Camera e negli altri consessi indicati in questa parte del comma 2 dell'articolo 10 fare aggiornamento professionale; lo so, perché lo faccio anch'io, collega Valentino, e devo dirle, proprio perché ormai ci diciamo da sempre le cose come stanno - non è piacevole quello che sto per dire, collega Longo - che risulta che molti colleghi lo fanno ma, in realtà, non ci vanno, perché c'è qualcuno negli ordini che timbra loro qualcosa (vedo qualcuno che è assente dentro i banchi della maggioranza). È onesto ammetterlo, perché è così! Non è una pressione o una forzatura di colui che vi sta parlando.

Allora, se è così, la giurisprudenza va avanti per i parlamentari, per i consiglieri regionali e per tutti gli altri soggetti indicati. Noi dobbiamo provare o concorrere ad eliminare dalla testa di molte persone nel nostro Paese l'idea che facciamo norme a tutela di questa casta e si può cominciare proprio dalla norma in esame, così invisa a molti per motivi diversi, iniziando a non dare tale sicurezza; infatti, questa norma conferma l'idea che vi sia una protezione della casta.

La partita è in mano a voi; noi ve lo stiamo proponendo in tanti modi e con tante sfaccettature diverse: siamo partiti dalla soppressione integrale del comma 2 fino ad arrivare a formulare proposte mirate e più "chirurgiche". Quella in esame è una proposta chirurgica, precisa: se non verrà approvata, darete al Paese la sensazione che per i parlamentari e la politica vi è una legge diversa da quella che si applica a tutti gli altri 229.000 avvocati italiani. Non v'è chi non veda che è così.

Allora, dobbiamo compiere uno sforzo per mandare un messaggio diverso al Paese, molto più comprensibile e trasparente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**VALENTINO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, comprendo lo spirito che anima il collega Lusi e condivido le sue preoccupazioni rispetto al tema ricorrente dei vantaggi dei quali la «casta» sarebbe beneficiaria; tuttavia la ragione sostanziale che ci ha indotto a confezionare questo articolo, d'intesa - lo ripeto sempre perché è bene che venga sottolineato - con i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura e con tutte le associazioni di categoria, non è certamente quella di creare un privilegio per un settore minimo dell'avvocatura italiana. Senatore Lusi, lei ha parlato di 230.000 avvocati, ma gli avvocati in Parlamento sono sempre di meno.

Quando si parla di «casta», significa che noi per primi abbiamo un po' perso la consapevolezza del ruolo che stiamo ricoprendo. Noi non svolgiamo un ruolo che può essere identificato con la «casta» e con il privilegio; noi siamo al servizio del Paese, cosa che comporta certamente dei sacrifici, e molti degli avvocati che siedono in questi banchi hanno fatto tantissimi sacrifici. Se, però, il meccanismo legislativo passa attraverso queste Aule, lei non vuole presumere che un minimo di aggiornamento anche sedendo tra questi banchi si possa fare? Noi siamo detentori per primi dell'innovazione legislativa: siamo coloro che contribuiscono alla sua formazione. È questa la ragione sottesa al mantenimento della formulazione del comma 2, e che non consente l'accoglimento dell'emendamento 10.217.

Capisco perfettamente lo spirito che anima la sua proposta e l'esigenza di replicare a un atteggiamento ormai diffuso, senatore Lusi. Ritengo tuttavia che si debba pensare alle ragioni sostanziali, le quali ci impongono di consentire ai parlamentari avvocati di svolgere il loro ministero nelle aule di giustizia allorquando ciò sia possibile e compatibile con i numerosi e gravosi impegni che il compito parlamentare impone; nello stesso tempo dobbiamo anche immaginare che le funzioni professionali possano essere arricchite proprio dal compito che si svolge in Parlamento. Le altre categorie hanno una serie di compiti amministrativi che francamente ritengo difficilmente compatibili con l'esigenza di effettuare un aggiornamento ulteriore: mi riferisco, ad esempio, agli assessori, ai consiglieri regionali e così via. Poiché però lei, senatore Lusi, ha parlato dei parlamentari o di categorie particolari di amministratori, sottolineo che, pur apprezzando sinceramente lo spirito, sono costretto a rimarcare il mio parere contrario alla sua proposta emendativa. *(Applausi del senatore Battaglia)*.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, mi pare di capire che l'assessore alla nettezza urbana del Comune di Prato non abbia un compito così importante per il Paese, eppure anche lui è esentato. Allora, perché ciò avviene? Questo non è mai stato articolato così bene come adesso: infatti, pur con una serie di limiti, il relatore ci ha testé spiegato che questo è uno dei motivi per i quali alcune categorie vengono esentate dalla preparazione obbligatoria.

Lo ripeto, l'assessore alla nettezza urbana, avvocato, del Comune di Prato (ma potrebbe essere anche del Comune di Firenze) è esentato anch'egli. Probabilmente nel suo mandato avrà a che fare molto di più con questioni legate all'amministrazione, magari molto più complicate che andare a rappresentare alte cariche dello Stato nelle aule dei nostri tribunali. In ogni caso, non credo abbia assolutamente il tempo di poter mantenere al livello necessario la propria preparazione professionale.

Pertanto, mi astengo su questo emendamento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.217, presentato dal senatore Lusi.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. L'emendamento 10.218 è stato ritirato.

Invito nuovamente il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 10.219.

VALENTINO, *relatore*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 10.219.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, anche rispetto a questo emendamento mi chiedo quale sia la preparazione dei consiglieri regionali rispetto alle leggi nazionali. Ad esempio, in che modo si accresce la formazione professionale di un penalista nello svolgere il ruolo di consigliere regionale?

Prima il relatore, senatore Valentino, ha cercato di dimostrare come gli avvocati che siedono in Parlamento sono diversi da quelli che non vi siedono e quindi sono attori, protagonisti delle modifiche legislative e sono pertanto costantemente aggiornati. Se riesce a convincermi che un aggiornamento analogo avviene anche per i consiglieri regionali, sono anche disponibile a ritirare l'emendamento, altrimenti ne chiederei la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.219, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. L'emendamento 10.220 è stato ritirato.

### **Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,53)**

Colleghi, buongiorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.221.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo al presentatore di riformulare l'emendamento 10.221, aggiungendo dopo le parole: «i consiglieri» le altre: «e gli assessori».

CARUSO *(PdL)*. Concordo con la proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione proposta.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 10.221 (testo 2).

\***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, chiedo anche a lei, che appartiene al ceto forense, se ci stiamo prendendo in giro. Qualsiasi avvocato sa benissimo che l'aggiornamento professionale, nel campo dei servizi legali, consiste per il 95 per cento in un aggiornamento riferito alle novità giurisprudenziali e dottrinali e solo per il 5 per cento o anche meno sulle novità legislative.

Quello che si chiede all'avvocato, e che è particolarmente oneroso per l'avvocato che vuole servire bene il proprio cliente, è conoscere tutte le novità giurisprudenziali, come l'ultima sentenza di Cassazione, magari non ancora pubblicata su una rivista e che, però, può servire per vincere la causa. La novità legislativa incide su questo onere di aggiornamento in misura minima, anche perché è molto più facile conoscere la nuova legge che non conoscere l'ultimo grido della giurisprudenza o della dottrina.

Ora, se questa è la vera materia di cui stiamo parlando, in tema di aggiornamento professionale, veramente non riesco a capire come si possa sostenere decentemente che un assessore regionale o un consigliere regionale, come anche un parlamentare, si aggiornino sulla giurisprudenza e sulla dottrina per il solo fatto di sedere in un consiglio comunale o in un'Aula del Parlamento.

È veramente una presa in giro di cui dobbiamo fare giustizia. Nessuno ci crede; è dunque evidente che le norme delle quali stiamo discutendo costituiscono soltanto una esenzione per la casta dei politici, rispetto a un onere di cui vogliamo caricare soprattutto i più giovani. Di fatto, quest'onere graverà soltanto su quelli che escono dall'università e sui loro primi quattro anni di professione. Poi, con l'acquisto della specializzazione essi ne saranno esentati, proprio quando invece incomincerebbero ad averne più bisogno.

Questa è veramente una scelta che mi sembra non si possa decentemente giustificare in alcun modo. Per questo motivo, noi voteremo contro questo emendamento come contro l'intero articolo, se resta così com'è. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Senatore Ichino, la Presidenza l'ha ascoltata con interesse.

**INCOSTANTE** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE** (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.221 (testo 2), presentato dal senatore Caruso, sul quale il relatore aveva espresso parere contrario.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**PERDUCA** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, forse io mi sono distratto, mi sembrava di aver capito che fosse stata proposta una riformulazione dell'emendamento. Se è così, bisognerà ripetere la votazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Perduca, la sua segnalazione rimarrà a verbale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.222. Chiedo al relatore di ripetere il suo parere su tale emendamento.

VALENTINO, *relatore*. Il parere è contrario, signor Presidente.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, forse stavamo votando un altro emendamento, il 10.221, presentato dal senatore Caruso, del quale era stata chiesta una riformulazione. Oppure ho compreso male? Ogni tanto, infatti, la gestione dei lavori dell'Assemblea sfugge al controllo di chi siede nei banchi posti più in alto.

Il senatore Ichino, infatti, ha svolto un intervento contrario anche alla riformulazione richiesta dal relatore al senatore Caruso. Lei ha detto, invece, che il parere era contrario e quindi si sono invertite le parti.

Ora, indipendentemente dall'incidente di percorso, che può sempre verificarsi, sembra di capire che, comunque, tutta la tensione necessaria per concludere l'*iter* di questo provvedimento non esista. Io mi domando allora se sia il caso di continuare in questo modo ad affrontare una questione fondamentale come la riforma di un ordine professionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.222, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 10.223 è stato ritirato.

L'emendamento 10.224 è precluso dalla reiezione del precedente emendamento 10.222.

Sull'emendamento 10.225 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se accettano tale invito.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, lo ritiriamo.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non per ritornare su quanto poco fa ha ricordato il senatore Perduca, ma l'ultimo voto elettronico era riferito all'emendamento 10.221 (testo 2) del senatore Caruso? Cioè quello che rendeva giustizia anche agli assessori regionali, che, poverelli, erano stati esclusi ed erano gli unici non esentati?

PRESIDENTE. Sì, senatrice Poretti.

PORETTI (PD). Allora, signor Presidente, ho sbagliato a votare, perché ho votato a favore dell'emendamento, invece volevo votare contro. Esattamente come ha fatto la maggioranza, perché credo anche loro abbiano votato erroneamente contro mentre volevano votare a favore.

Comunque, per quanto mi riguarda, ripeto, ero contraria all'emendamento 10.221 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Poretti.

CARUSO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, con l'emendamento 10.221 mi ero proposto di semplificare la vita, per dirla in maniera forse rozza, ma spero efficace, a coloro i quali nelle Regioni hanno responsabilità di governo, quindi gli assessori regionali, e mi era sembrato fosse superflua la disposizione con riferimento ai consiglieri regionali. Il relatore mi ha chiesto di riformulare l'emendamento mantenendo esentate dalla formazione entrambe le categorie ed ho accolto tale richiesta.

Ho sbagliato a votare, al pari della senatrice Poretti, perché non avevo capito che era posto in votazione quell'emendamento, essendo stata data la parola al senatore Ichino quando la votazione era già stata annunciata. Ho votato contro l'emendamento 10.221 (testo 2) e chiedo sia annotato a verbale che viceversa, se avessi ben compreso, avrei votato a favore.

Ora, tuttavia, disposto come sono a ritirarlo, le chiedo per quale ragione sia precluso l'emendamento 10.224, che si riferisce agli assessori provinciali. Credo che nella pletora di coloro che sono esentati non debbano essere compresi gli assessori provinciali.

**PRESIDENTE**. Prendo atto della sua rettifica relativa alla votazione dell'emendamento 10.221 (testo 2).

Qual è l'opinione del relatore in merito?

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, vi è stato certamente un equivoco, perché avevo espresso parere favorevole sull'emendamento riformulato. Se potessimo ripetere la votazione...

**INCOSTANTE** (*PD*). No!

**DELLA MONICA** (*PD*). No!

**VALENTINO**, *relatore*. È un errore del quale mi assumo la responsabilità, signor Presidente, ma il mio era un parere favorevole.

**PRESIDENTE**. Senatore Valentino, se lei non è convinto della preclusione dell'emendamento 10.224 possiamo votare tale emendamento, ma la votazione precedente non posso ripeterla.

**VALENTINO**, *relatore*. È diverso, perché l'emendamento 10.224 tratta di assessori provinciali, non già degli assessori regionali, il cui ambito di competenza è di ben altra portata.

**PRESIDENTE**. Se l'emendamento 10.224 non viene precluso, votiamolo. L'emendamento 10.221 (testo 2) è già stato votato.

**VALENTINO**, *relatore*. Ma sono temi diversi. Una cosa sono gli assessori regionali, altra cosa gli assessori provinciali.

Signor Presidente, ho espresso parere favorevole sull'emendamento 10.221 riformulato nel senso della riconferma della parola «consigliere», quindi l'emendamento in luogo di sostituire aggiungeva. Lo abbiamo anche commentato. (*Commenti del senatore Ichino*). Non c'è nulla da ridere, senatore Ichino. Si dicono tante cose - se lei sapesse quante! - che suscitano ilarità, e da tempo lontano!

**PRESIDENTE**. Abbiamo già votato, senatore Valentino.

**VALENTINO**, *relatore*. Va bene, signor Presidente. Gli altri pareri restano invariati.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 10.226, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 10.227 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 10.228 che, limitatamente alla lettera *b*), stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile.

**D'AMBROSIO** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, il problema non è rappresentato tanto dal disposto della lettera *b*) quanto dal fatto che per la formazione degli avvocati l'aggiornamento deve riguardare non solo le nuove leggi ma anche - come illustrato dal senatore Ichino poco fa - la dottrina e la giurisprudenza, nonché la circostanza di realizzare la formazione non soltanto nell'interesse del cliente bensì - come auspicava, anche se non ascoltato, il senatore Carofiglio - nell'interesse della giustizia. E sappiamo tutti che un buon avvocato fa ottimamente gli interessi della giustizia in generale.

Quindi, il fatto che si lasci unicamente al Consiglio nazionale forense la possibilità di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, lasciando completamente fuori il Ministro della giustizia, l'università, cioè i professori di diritto, che dovrebbero essere i più interessati all'aggiornamento dottrinale, è inconcepibile. Non vengono ascoltati i professori, ma neppure il Consiglio superiore della magistratura, che comunque è l'organo in condizione di dare indicazioni relativamente a quanto riferito dai vari magistrati (che sono i due terzi dei componenti del Consiglio superiore della magistratura) sulle condizioni di preparazione per capire dove e su quali punti è opportuno indirizzare meglio la preparazione degli avvocati. A me sembra davvero eccessivo lasciare esclusivamente tutto questo al Consiglio nazionale forense anziché coinvolgere soggetti importanti come i professori universitari, il Consiglio superiore della magistratura e gli stessi organi dell'ordine, non solo quelli nazionali ma anche quelli territoriali che forse hanno qualcosa da dire.

Mi sembra pertanto opportuno accogliere l'emendamento in esame che estende la possibilità di fare il meglio per l'aggiornamento professionale degli avvocati, vale a dire sentire non solo il Ministro di giustizia ma anche i professori universitari, il Consiglio superiore della magistratura, e gli altri soggetti indicati nell'emendamento.

Insisto pertanto per la votazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, volevo sapere se riformulando l'emendamento, nel senso di escludere il disposto della lettera *b*), il parere del relatore rimane contrario.

PRESIDENTE. Senatore Valentino, la senatrice Incostante chiede di sapere quale sarebbe il suo parere ove il senatore D'Ambrosio riformulasse l'emendamento con l'esclusione della lettera *b*), sulla quale c'è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, il parere resta contrario. È il principio che non viene condiviso.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, preferisce votare l'emendamento nella sua totalità o per parti separate?

D'AMBROSIO (PD). Direi di votare per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.228, ad eccezione della lettera *b*).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.228, ad eccezione della lettera *b*), presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della lettera *b*) dell'emendamento 10.228, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, precedentemente avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della lettera *b*) dell'emendamento 10.228, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.229, presentato dalla senatrice Vicari.

**Non è approvato.**

L'emendamento 10.230 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.231, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 10.232 su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**CARUSO (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CARUSO (PdL).** Signor Presidente, l'oggetto di questo emendamento non è dissimile da quello dell'emendamento 10.200, a firma della senatrice Della Monica, nei confronti del quale nutro alcuni dubbi in relazione ad alcune parti che non riguardavano, tuttavia, quello su cui si è incentrato il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione e che ha condotto alla sua reiezione. Comprendo in quel caso, seppure con molta fatica, il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, nella parte in cui l'emendamento assimila i consigli degli ordini a soggetti pubblici.

L'emendamento 10.232, pur trattando lo stesso tema, dice una cosa assolutamente contraria: i consigli degli ordini non possono tenere dei corsi di formazione a titolo oneroso. Quindi, l'emendamento apre due vie: o i consigli degli ordini non tengono corsi di formazione, perché non possono farlo senza risorse, oppure trovano risorse nell'ambito dei propri bilanci, o meglio, all'esterno dei propri bilanci, ad esempio attraverso sponsorizzazioni. L'emendamento aggiunge che i consigli degli ordini non possono patrocinare enti esterni che a titolo oneroso prestino servizi di

formazione, per una ragione assolutamente intuitiva che è quella di evitare che si creino situazioni non trasparenti.

Su questo emendamento la 5<sup>a</sup> Commissione non ha alcun titolo di esame. La invito, signor Presidente, ad accantonare questo emendamento e a chiedere alla 5<sup>a</sup> Commissione di riesaminare la questione e di voler modificare il proprio parere, o, in alternativa, di indicare quali sono le risorse pubbliche sensibili al parere della 5<sup>a</sup> Commissione che vengono toccate da questo emendamento che impartisce semplicemente una disposizione: i consigli degli ordini, se non hanno i soldi all'interno del proprio bilancio, non possono tenere corsi di formazione a titolo oneroso.

Credo che sia un problema molto delicato, signor Presidente, perché a fronte dell'affermazione politica che non si impongono nuove tasse, in realtà, se imponiamo ad una serie di cittadini l'obbligo, affinché possano esercitare il loro diritto primario a svolgere un lavoro, di praticare dei corsi a titolo oneroso, nella sostanza facciamo proprio quello che in altri luoghi diciamo di non voler fare. *(Applausi del senatore Perduca)*.

**PRESIDENTE.** Sull'emendamento 10.232 è stato formulato un parere contrario da parte della 5<sup>a</sup> Commissione: il senatore Caruso nel suo intervento ne ha chiesto una rivisitazione da parte della stessa Commissione bilancio, relativamente all'aspetto della copertura. Nel merito è stato anche espresso un invito al ritiro da parte del relatore Valentino. Il senatore Caruso ha formulato una richiesta di accantonamento dell'emendamento 10.232 per meglio valutare l'aspetto finanziario su cui si è incentrato il parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

**VALENTINO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALENTINO, relatore.** Signor Presidente, l'invito al ritiro era motivato dal parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, propongo di accantonare l'emendamento 10.232 e di rinviarlo alla 5<sup>a</sup> Commissione, anche perché (vado al di là del mio ruolo) l'intervento del senatore Caruso mi ha molto convinto nel merito. Al di là dell'aspetto tecnico degli eventuali costi, nel merito non posso che condividere l'obiezione del senatore Caruso: guai a non porre tutti coloro che non hanno le possibilità, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, bensì dalla loro situazione economica e familiare, nelle condizioni di poter accedere ai corsi di formazione.

**VALENTINO, relatore.** Allora accantoniamo il comma 4?

**PRESIDENTE.** Accantoniamo tutti gli emendamenti presentati al comma 4 dell'articolo 10. Metto pertanto ai voti l'emendamento 10.236, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 10.237 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.238, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 10.239 è stato ritirato.

A questo punto, essendo stati accantonati gli emendamenti relativi al comma 4, accantoniamo anche la votazione dell'articolo 10.

Ricordo che sull'emendamento 10.0.200 il relatore ha espresso un parere favorevole qualora l'emendamento stesso venga riformulato; vi è però il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

**DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD).** Signor Presidente, ho già espresso il mio consenso alla riformulazione, che abbiamo concordato con la maggioranza e, in particolare, con i senatori Valentino e Mugnai.

Vorrei far presente soltanto un aspetto. Sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Caruso. Si tratta della prima questione che ho sollevato sul primo emendamento che abbiamo trattato. Vi è stato, però, un rifiuto di accantonamento.

Vorrei insistere sotto questo aspetto, signor Presidente. Il fatto che si proibisca di fare corsi a titolo gratuito ai consigli dell'ordine e si impedisca, quindi, la partecipazione a coloro che hanno un censo inferiore è assolutamente discriminatorio.

Invito pertanto la 5<sup>a</sup> Commissione a riflettere a tale riguardo.

PRESIDENTE. Mi permetto di aggiungere che è inaccettabile.

DELLA MONICA (PD). Sono d'accordo con lei.

**PRESIDENTE.** Poiché esiste un accordo nel merito della formulazione, propongo di agire come abbiamo fatto poco fa con l'emendamento del senatore Caruso, nel senso di rinviare l'emendamento alla 5<sup>a</sup> Commissione per un riesame della copertura.

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Signor Presidente, si dovrebbe fare chiarezza al riguardo e poi la 5<sup>a</sup> Commissione approfondirà la questione se gli ordini professionali possono o meno fare corsi gratuiti, cosa che attualmente fanno.

Nella legge al nostro esame, però, qualora fosse approvata, gli ordini professionali diventano equiparati - da quanto capisco - agli enti pubblici. Ricordo, però, che la legge non è stata ancora approvata. Siccome si tratta di un argomento che ci trascineremo - come penso - anche per altri emendamenti, forse occorrerebbe procedere ad un accantonamento finché quell'articolo non viene approvato. Quando verrà approvato, si potrà allora sostenere che gli oneri, ricadendo su fondi pubblici, comportano maggiori spese. Attualmente questa tesi - a mio modesto avviso - non si può sostenere.

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti con i nostri lavori. Ci teniamo in contatto con la 5<sup>a</sup> Commissione, la quale terrà conto della sua obiezione, senatrice, ma non possiamo accantonare tutto, altrimenti non termineremo mai l'esame del provvedimento.

Premetto che credo esista la buona volontà da parte di tutta l'Aula di condividere nel merito un principio che deve essere riaffermato, che è quello di non intervenire legislativamente, attraverso atti discriminatori, nei confronti dei ceti meno abbienti. Credo sia questo un principio condiviso.

**MORANDO (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MORANDO (PD).** Intervengo solo per chiarire un punto, signor Presidente, per l'esistenza di un principio di carattere generale.

Esiste un elenco delle pubbliche amministrazioni, il quale non comprende soltanto le amministrazioni pubbliche in senso stretto, ma anche gli organismi - gli ordini professionali fanno parte di detto elenco - che svolgono attività di interesse pubblico. Per questa ragione, quindi, esiste un interesse pubblico a tutelare l'equilibrio dei loro bilanci.

Mi riferisco - per esempio - alle casse previdenziali completamente private, il cui *default* determinerebbe sul bilancio pubblico effetti molto negativi qualora lo Stato si dovesse trovare - e si è già trovato - nelle condizioni di dover intervenire quando la cassa previdenziale completamente privata non è in grado di soddisfare agli impegni assunti con coloro che hanno contribuito. Risultato: gli ordini professionali - non perché la 5<sup>a</sup> Commissione lo voglia o no - fanno parte di questo elenco. Ne consegue che qualsiasi ipotesi di intervento di spesa a carico di questi enti deve essere sottoposta ad una valutazione particolarmente severa poiché fanno parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni. Organizzano i corsi, ma li pagano quelli che vi partecipano: se li paga qualcun altro, cioè l'ordine, è del tutto evidente che questo va a carico di una finanza pubblica

allargata così come risultante dall'elenco delle pubbliche amministrazioni. Non è un parere, è un fatto.

*(Applausi del senatore Tancredi).*

**PRESIDENTE.** È un fatto estremamente delicato quello che lei pone, sempre con la dovuta competenza ed arguzia. Mi auguro che la 5<sup>a</sup> Commissione possa affrontare il tema. Lei, senatore Morando, ci ha già posto un'ampia spiegazione delle motivazioni che hanno indotto la 5<sup>a</sup> Commissione a dare il parere. Mi auguro che dal dibattito della 5<sup>a</sup> Commissione possa emergere una soluzione.

Lancio una ipotesi: potrebbero essere gli stessi organi professionali, attraverso una piccola *royalty* del contributo di partecipazione all'ordine professionale, a dare un proprio aiuto. Gli avvocati pagano una tassa di iscrizione annuale all'ordine, che potrebbero far lievitare, in base ad una loro autoregolamentazione, per coprire i costi e quindi autogestirsi.

**MORANDO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDO (PD).** Signor Presidente, ci sono numerosissime soluzioni a questo problema. Per esempio, si può stabilire che coloro che sono in grado di pagare per frequentare i corsi paghino una quota aggiuntiva rispetto al costo individuale del corso per fare fronte al costo della partecipazione al corso di persone che non possono pagare. Una cosa è sicura, però: non si può dire per legge che c'è un corso organizzato da un ente, un soggetto che sta nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, la cui frequenza è per definizione gratuita, perché questo significa, siccome il corso ha dei costi, che i costi sono a carico dell'ente stesso.

Nell'ambito delle soluzioni che prevedano che i soggetti che partecipano al corso paghino, naturalmente si possono fare delle esenzioni, condizione che coloro che sono in grado di farlo partecipino più di quanto sarebbe necessario per coprire i rispettivi costi, in maniera da coprire i costi relativi ai soggetti che non possono pagare. Sono principi elementari.

**PRESIDENTE.** Non si potrebbe infatti formulare una norma in tal senso, in maniera da risolvere questo problema?

**MORANDO (PD).** Certamente sì. Alla 5<sup>a</sup> Commissione ci occupiamo di esaminare gli emendamenti, così come sono, e non di riscriverli, altrimenti sarebbe troppo.

**PRESIDENTE.** Certo. Lei ha dato la motivazione, tra l'altro fondata, del problema.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, io sono di prima nomina, quindi magari non m'intendo di lavori della nostra Assemblea, ma mi pare di essere in fase consultiva. È arrivato un disegno di legge. Tutti esprimono il proprio parere relativamente alle norme che non hanno - a questo punto mi viene di dire - trovato consenso in Commissione. Si apre un dibattito in cui ci si toglie la propria veste istituzionale e si partecipa con dei contributi a migliorare un testo che, sinceramente, ha ancora bisogno di un grande lavoro: lo testimonia il fatto che abbiamo accantonato un altro articolo. Passeremo tra poco all'esame dell'articolo 11, dopo che 5 degli articoli precedenti sono stati accantonati.

Allora, onestà intellettuale, slancio professionale, attenzione al merito vorrebbero in effetti un'ulteriore sospensione di approfondimento - mi spiace, senatore Longo, lei si è impegnato a non parlare più, quindi io insisto - e che si tornasse in parte in 5<sup>a</sup> e sicuramente in 2<sup>a</sup> Commissione, perché non credo si stia rendendo un servizio adeguato all'importanza della professione in merito.  
*(Applausi del senatore Livi Bacci. Commenti del senatore Longo).*

**MUGNAI (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, ascolto sempre con grandissima attenzione il senatore Morando, che espone le proprie tesi con una lucidità e una chiarezza assolutamente commendevoli.

Non entro nella tematica, perché non vi è dubbio che gli ordini facciano parte di quell'elenco. Vorrei fare però presente che una delle soluzioni prospettate, che non voglio in alcun modo ritenere viziata da qualsivoglia profilo demagogico, in questo caso si presta però obiettivamente ad un rilievo. Qui stiamo parlando di avvocati: non di praticanti avvocati, ma di esercenti un'attività professionale che, a prescindere da ogni altro rilievo, oggettivamente almeno le somme necessarie per partecipare ad un corso di formazione debbono averle. Diverso potrebbe essere per il praticante avvocato, e potrebbe essere un'altra forma di ragionamento, ma in questo caso credo che quel tipo di soluzione prospettata, che potrebbe avere una sua logica sarebbe francamente forse non applicabile. (*Commenti del senatore Morando*).

FLERES (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signor Presidente, poiché mi trovo in 5<sup>a</sup> Commissione a svolgere la funzione di relatore di questo disegno di legge e poiché i colleghi della Commissione di merito entrano, o torneranno, sulla questione dei corsi e dei relativi costi che nel testo si ripete in più parti, in particolare negli articoli da 35 a 40, vorrei invitarli, nell'ipotesi di una rimeditazione della vicenda, a farla per tutta la legge, in tutte le parti in cui il fenomeno si riproduce.

Vorrei fare poi una brevissima considerazione: «gratuito» è un termine che va precisato, perché le cose sono gratuite per chi ne usufruisce, ma chi le produce ne ha un onere. Nel caso specifico, per tornare all'apprezzabile intervento del senatore Morando, l'onere è affrontato dal soggetto pubblico che, in questo caso, è l'ordine professionale. Allora, la gratuità - che determina sicuramente un intervento di natura sociale apprezzabile, condiviso, assolutamente giusto e corretto - deve essere bilanciata a favore di chi quella gratuità ha prodotto affrontando un costo. Chiunque consuma un piatto di pasta gratuitamente deve sapere che quel piatto qualcuno l'ha prodotto e per produrlo ha affrontato un costo; se vogliamo banalizzarlo lo diciamo così. Siccome il tema ricorre in più parti della legge, se su di esso si deve tornare, che lo si faccia per tutta la legge. Lo dico per evitare che la 5<sup>a</sup> Commissione faccia la parte del «signor no», quando non ne ha nessuna intenzione e soprattutto non ha nessuna competenza in relazione al merito. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Morando*).

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, volevo per un momento solo riportare la riflessione sul tema che stiamo trattando, perché nell'emendamento in discussione noi facciamo riferimento alle garanzie di accesso, alla formazione e alla specializzazione di avvocati.

Io credo che in tutto il corso della discussione di questo importante disegno di legge abbiamo sempre avuto in grande considerazione le condizioni economiche di chi accede a questa professione, proprio per non dare luogo a discriminazioni o a impari opportunità, tant'è - e questo si vedrà nel prosieguo - che c'è un emendamento del relatore che elimina l'incompatibilità con l'esercizio di un pubblico impiego. Ma qui noi stiamo trattando di avvocati, di persone che già stanno esercitando una professione: quindi potrà esserci una modulazione rispetto a chi ha appena iniziato, e questo forse sarà compito di un regolamento del CNF, ma io credo che così, *tout court*, pensare di imputare la spesa ai consigli degli ordini territoriali forse richieda un migliore approfondimento.

Inoltre, sulla natura giuridica dei consigli dell'ordine, a me consta che sono enti pubblici non economici: questa è la definizione che mi pare di dover sostenere.

CENTARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (PdL). Signor Presidente, vorrei sottoporre ai colleghi della Commissione bilancio un precedente. In occasione dell'aumento dell'ambito di competenza del giudice di pace, la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo ritenendo che tale aumento potesse determinare un lavoro in più e quindi una retribuzione in più. In realtà, così non fu perché il *plafond* che era stato fissato non poteva comunque essere superato. Analogamente, in questo caso si è fissato un *plafond* di contribuzione per un consiglio dell'ordine che viene equiparato all'ente pubblico. La circostanza che il Consiglio dell'ordine debba sopportare un onere aggiuntivo non significa necessariamente sfioramento del *plafond*: significa riorganizzare le risorse anche alla luce del compito aggiuntivo. Quindi, non riesco a comprendere, anche naturalmente per mia deficienza di conoscenza dei bilanci, tali obiezioni.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, considerata la sua attenzione e anche la disponibilità ad accogliere come ricevibile le finalità di questo emendamento e avendo trovato come unico ostacolo quello relativo alla Commissione bilancio, che ancora sul merito non si è pronunziata, vorrei ricordare che probabilmente - lo dico a beneficio anche dei lavori di approfondimento che la Commissione bilancio svolgerà nelle prossime ore - l'emendamento potrebbe trovare un più facile accoglimento se si eliminasse la parte relativa alla cassa nazionale di previdenza. Come osservava anche il senatore Morando poc'anzi, le casse di previdenza sono sottoposte agli obblighi della finanza pubblica, perché sono fondazioni di diritto privato.

MORANDO (PD). Era un esempio.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Gli ordini professionali, invece, anche a seguito di quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 3, della recente legge n. 196 del 21 dicembre 2009, sono esclusi dall'elenco che annualmente l'ISTAT redige, nel quale vengono inserite tutte le amministrazioni pubbliche sottoposte all'obbligo del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente gli ordini professionali, come ricorda anche il Sottosegretario, pur essendo enti di diritto pubblico non economico, non devono sottostare agli obblighi previsti per gli enti inseriti in questo elenco indicato dal riferimento normativo che ho poc'anzi detto, nel quale invece rientrano le fondazioni relative alle casse di previdenza. Conseguentemente, credo che il principio di garantire l'accesso all'attività formativa a titolo non oneroso ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio possa essere tranquillamente attribuito al bilancio di ciascun ordine; ciò infatti non determina dei problemi di tenuta economica, sia per i motivi ricordati poc'anzi dal senatore Centaro, sia perché gli ordini professionali, torno a dire, ancorché enti di diritto pubblico, non sono sottoposti agli obblighi del rispetto del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Anche questo intervento è stato interessante. Dobbiamo quindi procedere ad un accantonamento dell'emendamento e al suo rinvio alla Commissione bilancio.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, soltanto per contribuire a una chiarificazione del tema. Si è sviluppato un dibattito su un parere della 5ª Commissione permanente che sta toccando argomenti che poco hanno a che fare con il parere stesso. Cioè, si disquisisce sulla natura giuridica delle associazioni professionali: enti pubblici, enti pubblici non economici, eccetera. Il quesito che si pone alla Commissione bilancio, come è stato già detto, è il seguente: gli ordini professionali sono annoverati nell'elenco delle pubbliche amministrazioni? Se la risposta è affermativa, bisogna tener conto che un'attività aggiuntiva comporta una copertura; se è negativa non la comporta. E poiché la risposta è affermativa, si desume che ciò comporta una copertura.

Secondo la tesi del collega Centaro (che comprendo poiché è di buon senso, ma che non rileva ai fini della validità o meno del parere), se l'ordine ha un *budget*, può fare sostanzialmente ciò che vuole, purché non accresca la stessa spesa, e quindi svolgere anche le attività formative. Ebbene,

questa è una tesi che non può essere accolta. Infatti, se applicassimo questo principio a tutti gli enti per qualunque attività, eluderemmo sistematicamente le norme che presiedono all'obbligo di copertura: affermeremo cioè che, all'interno del *budget*, si può fare ciò che si vuole.

Francamente, non comprendo di cosa ci dovremmo occupare rinviando l'esame della questione in Commissione. Peraltro, la Commissione bilancio si è già occupata ampiamente di questo tema. Certo è che, nel momento in cui si prevede che l'attività di formazione è obbligatoria, aggiuntiva e nuova rispetto a quanto avviene oggi, qualcuno deve pagarla. E chi la deve pagare? Gli ordini, attraverso l'aumento del contributo di iscrizione? Si può fare questa scelta. Deve farlo lo Stato con uno stanziamento aggiuntivo? Bene, individuiamo la copertura. In alternativa - questo ha affermato la Commissione bilancio - siccome i proponenti non ci dicono con cosa si pagano queste attività formative, la Commissione suggerisce, apponendo una clausola, che siano gli avvocati a pagare, visto che non esiste un'altra norma di copertura.

A noi questa tesi sembra abbastanza chiara, a meno che il presupposto, e cioè che gli ordini sono annoverabili nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, non venga messo in discussione. Così stanno le cose. Francamente, non capisco perché stiamo protraendo inutilmente questa discussione.

**PRESIDENTE.** Quindi, senatore Legnini, anche gli ordini professionali sono annoverati nell'elenco, così come la cassa previdenziale? Pertanto, se non c'è una distinzione di *status*, anche loro sono sottoposti al controllo. (*Cenni di assenso dal senatore Morando*).

**MORANDO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDO (PD).** Signor Presidente, ho citato la cassa previdenziale solo per fare un esempio. Ci si è chiesti perché sono comprese in quell'elenco? Perché lo Stato si è preoccupato, poiché svolgono funzioni di carattere pubblico, che una loro cattiva gestione finanziaria determini un onere aggiuntivo nel futuro. L'esempio della cassa previdenziale è, naturalmente, quello più facile da fare, anche perché in quel caso il fallimento determina conseguenze finanziarie di portata enorme, ma il principio vale in generale.

Naturalmente, se il Presidente riportasse il tema alla Commissione bilancio, noi approfondiremmo la discussione; però l'abbiamo già svolta approfonditamente ed abbiamo concluso che se i partecipanti al corso pagano il costo dei corsi non c'è problema; se invece si vuole affermare che per loro è gratuito, allora bisogna trovare un'altra copertura. Non è possibile affermare che si svolge un'attività di questo tipo per obbligo di legge a carico di un soggetto inserito nell'elenco delle pubbliche amministrazioni - in questo caso specifico gli ordini, come ho già detto - e non prevedere qual è la forma di tutela prevista dall'articolo 81, quarto comma.

**PRESIDENTE.** Per la verità, l'emendamento 10.0.200 non prevede la gratuità del corso. Introduce un principio non discriminatorio per chi non può effettivamente sostenere l'onere; quindi, occorrerebbe prevedere una compensazione.

**GARAVAGLIA Massimo (LNP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GARAVAGLIA Massimo (LNP).** Signor Presidente, interveniamo perché questo è un tema su cui siamo tutti d'accordo, e ciò non capita spesso. Ciò vuol dire che la Commissione bilancio questo tema lo ha affrontato seriamente e, in maniera assolutamente neutra, ha concordato sulla questione. Lo ribadisco affinché sia chiaro anche a coloro che non sono direttamente coinvolti in questa discussione. Il vizio è all'origine: nel momento in cui affermiamo che questo ordine rientra nel novero della pubblica amministrazione...

**INCOSTANTE (PD).** Ma non è una pubblica amministrazione. È un ente pubblico!

**GARAVAGLIA Massimo (LNP).** ...è pacifico che nel momento in cui qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, lo Stato sarebbe chiamato ad intervenire per ripianare. Quindi, per esemplificare, la

vecchietta sarà chiamata a pagare i corsi che qualcuno sostiene, giustamente, debbano essere gratuiti. Nella storia esistono già degli esempi analoghi: basti ricordare la cassa degli infermieri, rispetto alla quale erano state stabilite delle regole, ma, quando vi sono stati problemi nei conti, è dovuto intervenire lo Stato.

Se decidete all'origine che questo ordine debba diventare pubblico e stabiliamo che, visto che dobbiamo tagliare la spesa di decine di miliardi, ce ne accolliamo ancora un'altra fetta, ciò diventa un problema, e non siamo d'accordo. Viceversa, se la questione rimane nell'alveo del privato, non c'è alcun problema: questi corsi verranno pagati dagli avvocati e dagli associati. Basta inserire questa regoletta ed è tutto chiaro. Tuttavia, mi pare di capire che ci si continua a girare intorno, senza tener conto che la Commissione bilancio nella sua globalità è assolutamente d'accordo sul fatto che un modo di procedere differente è semplicemente insostenibile. *(Applausi dai Gruppi LNP, PdL e PD).*

**VALENTINO**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione bilancio valuterà nella sua autonomia e noi ne prenderemo atto. Vorrei però rammentare la peculiarità dell'emendamento 10.0.200: qui non s'impone alcun obbligo, ma si forma una sorta di auspicio. Fermo restando che i consigli dell'ordine si debbano attivare affinché i corsi di aggiornamento si svolgano periodicamente e qualitativamente in maniera apprezzabile, si auspica poi che si possa realizzare anche un sostegno economico per quelle categorie e per quelle aree della professione che non siano in condizioni di affrontarne gli oneri.

**PRESIDENTE**. Mi scusi, relatore, il testo dell'emendamento 10.0.200 recita: «adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico». C'è quindi un impegno e non un auspicio.

**VALENTINO**, *relatore*. È un'incidentale; io la vedo così, Presidente. Sono fiducioso nel parere che la Commissione bilancio esprimerà.

**PRESIDENTE**. Vorrei fare una proposta, colleghi, visto che mi pare di individuare una convergenza pressoché unanime sulla tutela del principio e si tratta di trovare una soluzione tecnica che ci possa far superare il parere contrario della Commissione bilancio, la cui fondatezza è stata sufficientemente e abbondantemente dimostrata sia dal senatore Morando che dal senatore Legnini. Si tratta quindi di trovare una riformulazione che superi il problema della contrarietà della Commissione bilancio. Le soluzioni, come si diceva, possono essere tante: potrebbe essere sufficiente prevedere che, per esempio, coloro i quali non sono in grado di sostenere questo costo, lo vedranno sostenuto da una maggiorazione dell'impegno finanziario al quale saranno soggetti gli altri avvocati: quasi un fondo di accantonamento a costo zero. Possono essere tante le soluzioni.

Visto che comunque c'è la condivisione del principio, pregherei il relatore di cercare, di concerto con l'opposizione e la presentatrice, una formulazione condivisa che superi le fondate obiezioni della Commissione bilancio. Sugerirei pertanto, se il relatore condivide e accetta, l'accantonamento con questo incarico.

**VALENTINO**, *relatore*. Sì, Presidente, la ringrazio.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 11.0.200 (testo 2) è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**PERDUCA** (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 11.200, facendo seguito a quanto lei ha appena detto, con la speranza di trovare una condivisione di principio su quello che poco fa il rappresentante del Governo ha voluto chiamare impari opportunità.

L'articolo 11 parla di assicurazione e responsabilità civile; lo leggo perché credo che il clima odierno necessiti di pause di ulteriore approfondimento della materia che stiamo affrontando. «L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione,

compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa».

Con l'emendamento 11.200, ampliando la necessità di avere assicurazioni per la responsabilità civile anche rispetto a questioni che possano attenerne ad eventuali infortuni, si vuole aggiungere al comma 1, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Infatti, avendo a che fare con documenti sensibili e di grande importanza per lo svolgimento della professione stessa e sapendo che all'interno degli studi legali agiscono anche altri tipi di figure, che - ahinoi - non godono dello stesso tipo di attenzione e tutela da parte di questo disegno di legge (speriamo, però, di recuperare negli articoli che sono stati accantonati), riteniamo si debba obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa anche nei loro confronti: sappiamo, infatti, che chi esegue il lavoro di consegna di documenti in tribunale potrebbe incorrere in incidenti o evenienze al di fuori della programmabilità e nelle mani del fato, che potrebbero creare problemi successivi di responsabilità civile per quanto riguarda l'avvocato. Conseguentemente, vorremmo sostituire la rubrica con la seguente: «Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni».

Desidero illustrare anche l'emendamento 11.204, che in qualche modo fa seguito alla proposta 11.200, con il quale si propone che dopo il comma 2 venga inserito il seguente: «All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale». Quindi, si chiedono ulteriori modifiche dal punto di vista testuale, in particolare adottando, al comma 4, il plurale «polizze» in luogo del singolare, attualmente ivi previsto.

Nella fase del dibattito generale, il relatore ha affermato che non si possono estendere ai cosiddetti praticanti alcune norme che invece vengono previste per chi fa già parte della professione, perché il praticante in qualche modo si giova, o comunque aggiunge al proprio *curriculum* il fatto di svolgere il tirocinio in un determinato studio legale. Ammesso e non concesso che tale motivazione possa essere condivisibile, non credo che possa essere estesa, dal punto di vista delle assicurazioni degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, con un approccio di questo tipo. Quindi, chiediamo che debba essere stipulata anche un'assicurazione per gli infortuni nei confronti dei collaboratori.

**CAROFILIO (PD).** Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 11.202 e 11.203, che rappresentano due diverse opzioni tecniche per esprimere il medesimo concetto. A prima vista, può sembrare una questione minuta e tecnica quella relativa all'obbligo, come ipotizzano gli emendamenti, o alla mera facoltà su richiesta, come ipotizza il testo del disegno di legge, di rendere manifeste la sussistenza della polizza assicurativa ed i suoi estremi. In realtà, la questione, nella sua apparente minuzia tecnica, investe un profilo fondamentale del rapporto fiduciario tra il cliente e l'avvocato.

Cerco di spiegarmi in modo lineare. Nel momento in cui si crea il rapporto e l'incarico viene affidato, si verifica dal punto di vista psicologico, oltre che dal punto di vista giuridico, un affidamento importante di un soggetto nei confronti dell'altro. Come è a tutti noto, la scelta dell'avvocato è un'operazione che ha molto a che fare con una dimensione psicologica di fiducia personale, oltre che con profili più tecnici inerenti alla specializzazione e dunque alla competenza del professionista. Il fatto che gli estremi della polizza vengano resi noti solo a seguito di una richiesta del cliente implica sostanzialmente uno svuotamento della norma, perché in quella fase delicata dell'affidamento dell'incarico e dell'affidamento, per molti aspetti, della propria persona e del proprio destino, è fortemente improbabile che il cliente rivolga la richiesta formale all'avvocato di comunicargli la polizza e i suoi estremi. Vi è una sorta di antitesi psicologica tra l'affidamento e la richiesta, il cui contenuto e la cui premessa hanno carattere di sfiducia metodica, degli estremi relativi alla polizza.

È uno di quei tipici casi, come accade in tantissime altre fattispecie dell'universo giuridico (come nel caso delle comunicazioni che dà il magistrato del pubblico ministero nel primo atto in cui un soggetto scopre di essere indagato), in cui è indispensabile un automatismo, proprio per evitare i negativi effetti psicologici e quindi il sostanziale svuotamento della facoltà che deriverebbe dall'esercizio pratico di quella richiesta di estremi. Credo sia un aspetto sul quale possiamo davvero convenire tutti, come una sorta di protocollo di comunicazione legato all'una o all'altra scelta, la cui

differenza è solo in termini di opzione tecnica. Quindi, credo che il relatore potrà esprimere per entrambi un parere favorevole.

**PORETTI (PD).** Signor Presidente, il senatore Perduca aveva illustrato alcuni emendamenti. Io invece intendo illustrare gli emendamenti 11.206, 11.215 e 11.216. Al comma 1 di quest'articolo si prevede che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare una polizza assicurativa. Detto ciò, al comma 1 si indicano delle previsioni che rendono il testo ancora una volta inadeguato o contraddittorio. Intanto al comma 3 si precisa che comunque non stipulare la polizza non costituisce una violazione di legge, ma un semplice illecito disciplinare. Mi sembra questo un po' il filo conduttore dell'intero disegno di legge, che prevede un modo tutto interno di regolamentare e dettare norme di cui poi si verifica l'effettivo rispetto, per cui controllo e controllato rimangono nello stesso ambito.

Ma ciò che risulta ancora più incomprensibile, anche se alcuni nostri emendamenti ne chiedono la soppressione, è quanto previsto ai commi 5 e 6. Al comma 1 si è detto che è obbligatorio stipulare una polizza; poi al comma 5 si dice che comunque, e mi domando se sia veramente possibile scrivere in questo modo un testo di legge, il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione. Come si fa a scrivere una legge in questo modo? E se nel momento in cui si approva e si pubblica in *Gazzetta Ufficiale* la legge, nel frattempo queste fantomatiche direttive comunitarie fossero state approvate? Che legge si sta scrivendo? Questo comma 5 potrebbe al massimo essere un ordine del giorno, in cui s'impegna il Governo a recepire il più rapidamente possibile la direttiva nella legislazione nazionale. Però, scrivere una legge in cui si dice che, comunque, essa entrerà in vigore se mai e quando sarà emanata una direttiva europea è davvero un modo confuso di approvare le leggi.

Poi, per chi non lo avesse capito, si ribadisce, comunque, con il comma 6, che l'obbligo di cui al comma 1 in realtà non è un obbligo perché, appunto, finché non si realizza il comma 5 e, quindi, la direttiva europea non c'è e non viene recepita nella legge nazionale, la situazione resta così come è. Ovvero, non vi è alcun obbligo e, al massimo, se un avvocato stipula un'assicurazione, può anche dirlo al proprio cliente. Chiedo davvero al relatore e al Governo di fare attenzione sul testo dell'articolo 11. Finora si sono accantonati più articoli di quanti se ne siano esaminati e ritengo che anche questo articolo, così come è scritto, non regga, perché la prima parte istituisce un obbligo e la seconda, letteralmente, lo smonta.

Inoltre, considerato il dibattito apertosi in precedenza, io insinuo anche un ulteriore dubbio. In precedenza, sull'obbligo di formazione, noi ci siamo posti il problema degli avvocati meno abbienti e in difficoltà nel pagare i corsi di formazione. Essendo tali corsi obbligatori, in qualche modo noi vogliamo tutelare anche gli avvocati meno abbienti. Ebbene, vogliamo porci lo stesso problema anche per l'obbligo di assicurazione? Vogliamo tutelare quegli avvocati meno abbienti nella copertura dell'obbligo di assicurazione? Io ritengo che, perlomeno, cercare di capire come si tiene la prima parte dell'articolo 11 con la seconda parte, che lo smonta, sarebbe una riflessione utile, che mi auguro di sentir svolgere dal relatore.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione prima di passare all'espressione dei pareri, e mi rivolgo in particolar modo ai colleghi membri della Conferenza dei Capigruppo.

Quando in Conferenza dei Capigruppo noi siamo divenuti unanimemente alla determinazione di ricalendarizzare questo provvedimento, io ho registrato l'intento unanime, una volta che si sarebbe tornati su questo tema, di incardinarlo in Aula per andare avanti fino alla sua definizione. In tal senso vi è stata una convergenza. Inizialmente i tempi non erano stati disciplinati, ma io sono dell'idea che, per mantenere fede a questo impegno condiviso da tutti, sarebbe opportuno, a questo punto, riunirci alle ore 13, a fine seduta, per procedere consensualmente a una armonizzazione dei tempi. L'obiettivo, infatti, deve essere quello di arrivare al voto finale. Io non so quando questo avverrà ma, almeno, fissiamo delle regole in maniera tale che ciascun Gruppo sia a conoscenza dei tempi a sua disposizione, naturalmente nella condivisione unanime dei tempi. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

Il tema è infatti delicato e merita approfondimenti, come quello che abbiamo dedicato - ricordo che anche il sottoscritto vi ha partecipato - all'emendamento presentato dalla senatrice Della Monica. I tempi devono essere sicuramente ampi, ma la mia idea sarebbe quella di fissare un limite finale condiviso da tutti.

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ricordo bene la riunione della Conferenza dei Capigruppo, che aveva ipotizzato un inizio della discussione su questo argomento non nella seduta di questa mattina ma precedentemente. I lavori dell'Aula lo hanno però impedito e questa discussione è iniziata, si può dire, due ore fa.

Suggerisco che la riunione della Conferenza dei Capigruppo per concordare l'armonizzazione avvenga alla fine della seduta di domani mattina, quando avremo compreso qual è il livello di avanzamento raggiunto dall'articolato. Avevo già avuto uno scambio di opinioni su tale punto con il presidente Gasparri.

PRESIDENTE.. Senatore Zanda, io volevo fissare un principio e sono d'accordo con lei. L'importante è fissare il principio e non c'è nessuna obiezione in tal senso.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, intervengo solo per confermare che in Conferenza dei Capigruppo su questo provvedimento, che come un fiume carsico appare e scompare dall'ordine del giorno dell'Assemblea e riguarda una riforma importante quale quella della professione forense, si era convenuto - e credo che il senatore Zanda lo ricordi bene, e del resto il suo dire di adesso non contraddice - di portarlo in Aula fino all'approvazione, nel senso che non sarebbe stato più tolto dall'ordine del giorno, né inframmezzato da altri provvedimenti. Ciò, anche per una serietà del Senato nei confronti di un mondo professionale che, quale che sarà la decisione del testo, vuol sapere quali sono le decisioni, e questo mi sembra legittimo.

Si convenne di non procedere ad un contingentamento rigido dei tempi perché c'era la volontà di arrivare alla conclusione. Non abbiamo stabilito, in verità, se questo avvenisse oggi, domani o martedì ad un'ora stabilita; se si ritiene di svolgere domani, al termine della seduta antimeridiana, una valutazione sulla tempistica, il nostro Gruppo non ha alcunché in contrario, purché si mantenga quella decisione che assumemmo, e che non riguarda solo i rapporti tra di noi, ma l'immagine del Senato e la sua responsabilità di arrivare ad una decisione su una materia che non si può dire non sia stata approfondita in Commissione. Abbiamo infatti preso e lasciato il provvedimento in Aula prima e dopo l'estate, e non può essere considerato un intermezzo tra alcuni provvedimenti ed altri. Spesso ci si lamenta dei decreti, dei tempi contingentati e dei voti di fiducia: questa volta stiamo discutendo un provvedimento che è frutto delle iniziative parlamentari senza voler soffocare la discussione; però il provvedimento deve anche avere un punto di approdo e mi auguro che domani, al termine della seduta antimeridiana, si possa definire un percorso. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

\*ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, all'inizio di questa discussione sono intervenuto per sottolineare che sì, è vero, il disegno di legge è di iniziativa parlamentare, ma politicamente questo provvedimento nasce da un atto politico del Ministro della giustizia, compiuto al Congresso nazionale forense di Bologna di due anni fa.

A nostro avviso, le difficoltà che sta incontrando questa riforma in sede di discussione in Parlamento non sono casuali, ma nascono da un difetto di impostazione: l'aver cioè assunto come unici interlocutori del potere legislativo nell'impostazione della riforma gli avvocati, quando invece la disciplina della professione ha come principale referente, come principale soggetto interessato l'amministrazione della giustizia, e poi gli utenti, le imprese, i cittadini, i consumatori, i quali sono stati invece tenuti totalmente fuori dall'itinerario di formazione di questo testo legislativo; tanto che, per esempio, elementari principi di tutela della concorrenza sono totalmente obliterati, pretermessi.

Chiedo stamattina e torno a chiedere che, prima ancora che si riunisca la Conferenza dei Capigruppo, il Governo ci dica se rispetto a quella impostazione iniziale c'è una modifica nel suo intendimento riguardo a questa riforma oppure no; perché da questo e non da scelte di contingentamento dei tempi del dibattito dipende la sorte di questa riforma.

**PRESIDENTE.** Senatore Ichino, sta al Governo decidere se dare una risposta alla sua osservazione, non compete a questa Presidenza. Mi auguro che vi possano essere gli opportuni chiarimenti.

Per quanto mi riguarda, confermerei la mia iniziativa di convocare la Conferenza dei Capigruppo, aderendo alla proposta del presidente Zanda di convocarla al termine dei lavori della seduta antimeridiana di domani, in maniera tale da avere un quadro definito, nella certezza di venire incontro alla volontà di tutti i Capigruppo quando hanno deciso di riportare il testo in Aula per arrivare al voto finale. È evidente che per portare il provvedimento al voto finale ci dobbiamo dare delle regole e stabilire un percorso, senza minimamente limitarci a strozzare una discussione che sino ad oggi è stata amplissima, approfondita ed articolata e così sarà anche qualora dovessimo armonizzare i tempi.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 11.

**VALENTINO, relatore.** Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.200, identico all'emendamento 11.201, e 11.202, 11.203, 11.204, 11.205, 11.206, 11.209 e 11.210. Sull'emendamento 11.207 l'invito è al ritiro.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 11.208. Sull'emendamento 11.211 della senatrice Poretti il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di espungere l'espressione «il massimale minimo di tale polizza assicurativa sarà stabilito dal CNF». La proposizione residuale dovrebbe essere: «aggiornato ogni cinque anni». La lettura organica dell'emendamento sarebbe la seguente: «Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il CNF. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono aggiornati ogni cinque anni».

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 11.212, 11.213, 11.215 e 11.216. L'emendamento 11.214 è stata ritirato.

**PRESIDENTE.** Senatrice Poretti, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

**PORETTI (PD).** Sì, signor Presidente.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia.** Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei aggiungere che nell'emendamento 11.208, su cui anche il parere del Governo è favorevole, forse si potrebbe aggiungere l'espressione «periodicamente aggiornati», per cui la formulazione sarebbe la seguente: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e periodicamente aggiornati».

**PRESIDENTE.** Senatrice Poli Bortone, accoglie la nuova riformulazione?

**POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).** Sì, signor Presidente.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, questa riformulazione comporta una modifica anche dell'emendamento 11.211. Vorrei capire se è possibile avere il testo definitivo dell'emendamento 11.211, perché l'emendamento 11.208, come riformulato, assorbe una parte del nostro emendamento, l'11.211, precedentemente riformulato dal relatore con il nostro consenso.

**PRESIDENTE.** L'osservazione è pertinente.

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 11.201, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.202.

**MARITATI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signor Presidente, sono davvero soddisfatto quando rilevo che la Presidenza, lei in particolare, richiama lo spirito di concordia e collaborazione nell'affrontare un tema così delicato. È vero: questa riforma è cominciata addirittura nella scorsa legislatura, forse molto prima, ma vi abbiamo lavorato seriamente e vogliamo che abbia uno sbocco. Siamo seriamente interessati a questo, ma sono veramente sorpreso che il relatore, su emendamenti come questo, abbia semplicemente espresso un parere negativo senza fornire la benché minima motivazione.

Nel momento in cui con la legge imponiamo una polizza assicurativa agli avvocati, questa polizza deve seguire un *iter* e deve avere delle caratteristiche in funzione di garanzia. Gradirei che il relatore Valentino mi ascoltasse, perché ho fiducia nella sua sensibilità. Vorrei conoscere le ragioni per cui ha così rapidamente liquidato il nostro emendamento: perché, visto che l'assicurazione è una previsione condivisa e obbligatoria nell'interesse dell'utente? Non voglio ripetere quello che ha detto poco fa il collega Ichino tentando di riportare l'Assemblea a questo punto, veramente qualificante.

Questa riforma non è solo e prevalentemente per gli avvocati, ma per un migliore funzionamento della giustizia. Spiegateci allora le ragioni per cui, nelle condizioni chiarite dal collega Carofiglio, quando il cliente si appresta a stabilire un rapporto funzionale così delicato con l'avvocato, si debba fare carico di chiedere al legale di mostrargli la polizza di assicurazione. Perché questo, e non prevedere invece che lo faccia l'avvocato nel momento in cui si instaura un rapporto di servizio? Guardate che tutti noi possiamo essere clienti di un avvocato. Perché deve essere il cliente a chiedere all'avvocato di mostrargli la sua polizza e non viene invece previsto per legge che l'avvocato, cortesemente e con le procedure che riterrà, informi il cliente della sua polizza assicurativa? Questo aspetto mi lascia veramente sorpreso: se dobbiamo lavorare insieme per dare al Paese una riforma che serva al migliore funzionamento della giustizia, non vedo le ragioni per cui non si debba togliere questo inciso.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare il mio parere sull'emendamento 11.212 in senso favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda riformulare anche il suo parere sull'emendamento in questione.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore, perché *melius re perpensa* questo emendamento sopprime una norma transitoria dell'articolo 11 che non è scritta in modo tecnicamente adeguato. Infatti, il comma 5 prevede che le disposizioni in materia di obbligo di responsabilità entrino in vigore contestualmente, secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione; tuttavia non è possibile subordinare l'entrata in vigore di un atto normativo ad un altro atto ancora da emanare, peraltro in capo ad un'altra autorità come quella europea. Inoltre, la normativa europea si applica nell'ordinamento interno in virtù di meccanismi di recepimento che non possono essere disciplinati o alterati dalla normativa statale.

Per queste ragioni, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.212.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 12.202.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.202, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.203, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.204, identico all'emendamento 11.205.

**PERDUCA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PERDUCA (PD).** Signor Presidente, faccio notare che alcuni emendamenti simili ai nostri, sui quali ci siamo intrattenuti anche in fase di discussione generale, sono stati ritirati dal senatore Pistorio, mentre altri sono rimasti in esame. Pertanto, speriamo che il senatore Pistorio e i sottoscrittori degli stessi votino insieme a noi e, quindi, favorevolmente.

Anche a tal riguardo, però, non è stata data - ahinoi - una argomentazione di alcun tipo relativamente al motivo per cui sia stato espresso un parere negativo nei confronti della necessità di ampliare l'assicurazione, la quale ha a che fare in ultima istanza con la responsabilità civile dell'avvocato. Si ritiene, infatti, che nell'esercizio delle funzioni l'avvocato si avvalga di collaboratori in pianta stabile o occasionale, i quali possono avere una serie di problemi di vario tipo, genere e natura, durante lo svolgimento delle loro funzioni. Il fatto di tutelare queste persone in qualche modo credo vada a rafforzare anche la tutela dello stesso avvocato relativamente alla sua responsabilità civile, in particolare ove si ritenga di doverla ampliare anche ai documenti che sono al centro della sua attività lavorativa. Come già detto, si sa che non è l'avvocato in persona che maneggia tutto ciò, ma sono i suoi collaboratori. Qualora dovesse accadere qualcosa a questi ultimi, la responsabilità finale sarebbe sua, ma tutelare anche chi lavora per lo scopo finale della professione potrebbe essere utile.

Vorrei poi chiosare una dichiarazione poc'anzi resa dal senatore Maritati. Non stiamo ora facendo una riforma per il miglior funzionamento della giustizia. La riforma della giustizia, più volte auspicata, proclamata e annunciata dalla maggioranza la dobbiamo ancora vedere. Qui si tratta di regolamentare una professione, ampliando moltissimo i poteri dell'ente che poi ne dovrà tenere conto. Sicuramente i problemi della giustizia in Italia, che sono di delinquente professionale - come dice la Corte europea dei diritti umani - hanno poco a che vedere con quanto stiamo discutendo oggi.

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 11.205, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Caruso, le chiedo se accetta l'invito a ritirare l'emendamento 11.207.

CARUSO *(PdL)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.208, come riformulato, deve essere coordinato con l'emendamento 11.211, nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e periodicamente aggiornati».

Invito il relatore ad esprimersi al riguardo.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, come lei testé ricordava, l'emendamento 11.208 deve essere coordinato con l'emendamento 11.211 della senatrice Poretti.

La proposta di coordinamento è di prevedere l'aggiornamento ogni cinque anni nell'emendamento 11.208. L'emendamento 11.211 diventerebbe una sua prosecuzione ed indicherebbe in cinque anni i tempi entro cui bisogna fare l'aggiornamento. L'espressione «periodicamente» farebbe diventare il tutto troppo vago e quindi propongo di inserire, in fine, le parole: «ogni cinque anni».

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.208, il cui testo pertanto risulterebbe "sono aggiornati ogni cinque anni".

**BENEDETTI VALENTINI** *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI** *(PdL)*. Essendo del tutto d'accordo nella sostanza con quanto il relatore ed il Governo e la collega proponente dicono, direi di stabilire bene il testo dell'emendamento: dove si parla del Ministro, sentito il CNF, bisogna vedere se ci si riferisce alle condizioni essenziali ed ai massimali minimi nella revisione quinquennale. Quindi proporrei, a scanso di equivoci, che licenziassimo proprio il testo invece di rimandare al coordinamento. Se è questo l'intendimento così risulterebbe: «Le condizioni essenziali ed i massimali minimi della polizza, rivalutabili ogni cinque anni».

PRESIDENTE. «Da rivalutare»: «rivalutabili» comporta una discrezionalità, mentre con le parole «da rivalutare» c'è l'obbligatorietà.

**BENEDETTI VALENTINI** *(PdL)*. Al fine di evitare ogni equivoco, il testo così reciterebbe: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF».

**VALENTINO**, *relatore*. Presidente, mi sembra una buona sintesi dell'emendamento della senatrice Poli Bortone e di quello della senatrice Poretti.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 11.208 (testo 2), presentato dalla senatrice Poli Bortone.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.209, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.210.

**MARITATI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARITATI (PD).** Sento l'esigenza di chiarire anche su questo emendamento che trattasi certamente di una legge diretta a regolare il settore dell'attività forense, che riteniamo essenziale ad un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Mi sorprende che anche il collega Perduca sia caduto in questo equivoco, che ritengo pericoloso. Anche nel momento in cui abbiamo affrontato l'ordinamento giudiziario non era qualcosa che riguardasse solo i magistrati: riguarda immediatamente i magistrati, ma perché vi sia un funzionamento più all'altezza dei compiti, e quindi al fine di garantire un corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Questa legge è importantissima perché l'avvocatura è uno dei pilastri del sistema dell'amministrazione della giustizia. Non è possibile sperare che funzioni bene, finalmente, questo settore vitale della vita sociale e pubblica, oltre che privata, del nostro Paese, se anche gli avvocati non si attrezzeranno, se anche l'avvocatura non avrà le riforme per le quali stiamo lavorando.

Quindi, su questa premessa, insisto anche per l'accoglimento dell'emendamento 11.210, perché non comprendo, trattandosi di un settore molto delicato quale quello della polizza assicurativa, perché non debbano essere sentiti altri organi di vitale importanza per il corretto funzionamento di questo aspetto particolare e di tutto il complesso dell'attività giudiziaria.

**LI GOTTI (IdV).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV).** Stiamo parlando di rendere obbligatoria una assicurazione per la responsabilità civile risultante dall'attività professionale. Non capisco, ai fini dell'assicurazione per la responsabilità civile, cosa ci possa entrare il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione. Stiamo parlando di una cosa importante, ma banale nella sua semplicità: importantissima perché obbligatoria. Ma sentire tutti questi organi (i consigli dell'ordine territoriali, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il CSM, il CNEL) per fare una polizza assicurativa per la responsabilità civile obiettivamente mi sembra esagerato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

**MARITATI (PD).** Per vedere come funziona, non per fare la polizza!

**LI GOTTI (IdV).** Ecco perché sono per uno snellimento di una cosa importantissima ma banale nella sua concettualità.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 11.210, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 11.211 (testo 2) è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.208 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 11.212, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 11.213, 11.215 e 11.216 sono pertanto assorbiti. L'emendamento 11.214 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

**CAROFILIO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD).** Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull'articolo 11.

Preannuncio che il gruppo del Partito Democratico si asterrà su questo articolo, pur nella consapevolezza di qualche miglioramento che è intervenuto nel corso del dibattito. La questione è quella cui ho fatto brevemente cenno prima, che oltre ad essere un aspetto tecnico che ritenevamo necessario introdurre per modificare in senso migliorativo la norma è - mi si passi l'espressione - metafora dello spirito stesso della norma, nel momento in cui si introduce un elemento che mira, in termini di sistema, oltre che sotto un profilo specifico e tecnico, a ridefinire in meglio, nel senso di una maggiore trasparenza e di migliori garanzie, il rapporto tra il cliente e l'avvocato.

È necessario essere consapevoli, come ho detto in precedenza, dei delicati profili psicologici che caratterizzano questo rapporto, anche e soprattutto nella fase introduttiva, in cui si genera quella peculiare relazione che poi genererà - mi si passi l'espressione tecnica, un po' gergale - quel litisconsorzio necessario prolungato nel tempo tra cliente e avvocato. Pensiamo alla pratica quotidiana, non ragionando su categorie astratte: pensiamo al cliente che per delicate vicende che coinvolgono la sua sfera, a volte intima, si rivolge all'avvocato, in sede penale o anche civile, in quegli ambiti in cui più profonda è la penetrazione del diritto nella vita privata: pensiamo alle vicende matrimoniali, alle vicende che riguardano i minori, a tutte le vicende in cui il soggetto - sia egli persona offesa o indagato - si rivolge all'avvocato per chiederne l'assistenza nella sede penale. In tutte queste vicende è improponibile e inimmaginabile che il cliente chieda all'avvocato di fornirgli informazioni che sono psicologicamente e concettualmente incompatibili con la natura del rapporto che va ad instaurarsi.

Per questo motivo, pur consapevoli del miglioramento intervenuto nel testo, dichiariamo di astenerci nella votazione dell'articolo 11.

**BENEDETTI VALENTINI** (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTI VALENTINI** (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'auspicio, la richiesta che il Popolo della Libertà fa di accelerare al massimo e di condurre a compimento quest'atto non ci esonera dall'opportunità di sottolineare con forza la grande portata di questa norma, che a taluni può apparire quasi scontata, ma non lo è affatto. Si tratta di introdurre un obbligo che fino ad oggi non sussisteva nel nostro ordinamento, e per un verso sono contento che una volta tanto anche con il collega Maritati e con l'opposizione ci si trovi d'accordo sul fatto che questa non è esclusivamente una norma posta a difesa o ad interesse esclusivo della categoria e della professione forense ma si inserisce appieno nella multiforme necessità che funzioni bene il mondo della giustizia, delle cause, dei processi, del rapporto tra professionista e cliente, che poi in definitiva è il soggetto a cui sempre dobbiamo guardare, nel suo interesse, nell'interesse del buon funzionamento della giustizia. Quindi, stiamo lavorando ad una riforma che è ingranaggio essenziale della riforma complessiva della giustizia.

Aggiungo che questa norma assolutamente virtuosa che stiamo inserendo e prevedendo per la prima volta nel nostro ordinamento testimonia anche, se vi fosse stata qualche preoccupazione, che non stiamo affatto con la nostra iniziativa adagiandoci esclusivamente su un interesse categoriale o egoistico degli esercenti la professione forense: stiamo tutelando il cliente ed il cittadino, il detentore e il portatore di diritti, e stiamo cercando di far sì che ogni sfasatura, ogni inconveniente, ogni errore, ogni colpevolezza non ricada su quest'ultimo, fornendo allo stesso tutela adeguata. Naturalmente, tutto ciò comporta - aggiungo - degli oneri, e infatti stiamo prevedendo oneri per la formazione professionale, resa obbligatoria e continua, e oneri per la polizza assicurativa al fine di rispondere al cliente.

Mentre noi stessi, convinti fautori di questa legge, reclamiamo per il ceto forense responsabilità, dignità, ed anche tutele e rafforzamento del proprio ruolo, opponendoci a norme che lo vadano a penalizzare, nello stesso tempo, correttamente, vogliamo un rafforzamento degli obblighi deontologici, e anche economici ove occorra, perché la professione, sia a livello di diritti, di poteri, di responsabilità e di ruolo, ma anche di doveri, si innalzi nel suo livello.

Direi quindi che con soddisfazione, registrando che perlomeno non vi sono voti contrari, sottolineiamo l'innovatività, l'importanza e la virtuosità di questa norma che approviamo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

### Presidenza del vice presidente CHITI (ore 12,33)

**CARUSO (Pdl).** Signor Presidente, l'articolo 12 del disegno di legge si occupa delle tariffe professionali, cioè di una di quelle questioni che, come non mai, sono state solo oggetto di mistificazione. La massima parte degli avvocati, a quattro anni di distanza dai provvedimenti del Governo di centrosinistra sul tema, mostrano ancora di non aver digerito la novità della rimozione dei minimi tariffari dalle loro tariffe e dell'abrogazione del divieto dei patti di quota lite. Dall'altra parte, continuano ad affaticarsi sulla questione almeno due importanti centri di opinione, vale a dire, in primo luogo, gli imprenditori, e per essi la loro massima associazione, cioè Confindustria, e, in secondo luogo, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Gli imprenditori hanno sempre avuto, nei confronti dei professionisti, sentimenti assolutamente opposti e contrastanti, al limite del surreale: li hanno in odio quando sono loro fornitori, detentori di saperi di cui non è possibile fare a meno, e quindi quando chiedono, come tutti i fornitori, il controvalore delle prestazioni che rendono (insomma, li hanno in odio quando presentano parcelle alle loro imprese); viceversa, li amano molto tutte le volte che tentano - ormai il fatto è risale e ricorrente - di appropriarsi dei loro saperi per farne prodotto d'impresa, oltre che per impossessarsi della loro indipendenza. Sto parlando delle risalenti e ciclicamente ricorrenti proposte di aprire l'esercizio dell'attività professionale (dell'avvocato, in questo caso) alle società di capitali e quindi di fornire prodotto nuovo a chi vuol fare impresa, ovvero nuovo *business* a chi già fa impresa: alle grandi società, ai grandi gruppi, con il non celato fine - tante volte - di rivitalizzarne conti tendenti a divenire traballanti quando generati dalle produzioni tradizionali.

I Governi di centrosinistra sono stati sensibili alle suggestioni di vario genere a sostegno di tale idea. Lo sbarramento posto in essere dai professionisti finora ha retto. In futuro vedremo che succederà.

Dunque, gli imprenditori da una parte e, dall'altra, l'autorevolissima Autorità garante per la concorrenza e per il mercato e, per essa, il relativo presidente, che non solo è persona assai piacevole (è stato un privilegio averne avuta conoscenza personale), ma che autorevolissimo lo è anche di suo. L'Autorità si è infatti schierata senza esitazione, su uno dei punti di vista comunitari in argomento, nella direzione di considerare le tariffe obbligatorie come causa di diniego di opportunità e di limitazione della concorrenza. Su uno solo dei coesistenti punti di vista comunitari - lo ripeto - perché è ormai palese che, in sede di governo europeo, è con grande disinvoltura che si giustificano plurime e discordanti opinioni tutte le volte che le questioni toccano più interessi molteplici.

Ebbene, ecco dunque il comune denominatore argomentativo impiegato sia dagli imprenditori, sia dall'Autorità garante, che condusse l'onorevole Bersani, allora Ministro dell'industria del Governo Prodi, a "lenzuolare" (giusto per usare il neologismo allo stesso caro) l'obbligatorietà dei minimi tariffari abrogandola ed affermando che in tale maniera si sarebbero aperte alla concorrenza le prestazioni professionali, a tutto vantaggio dei consumatori.

Minimi tariffari abrogati, dunque, e rimozione del divieto del patto di quota lite: un vero toccasana - a loro opinione - per la collettività dei consumatori. Non è affatto così e si tratta - come dicevo - di una mistificazione non ulteriormente sopportabile.

In sé, nel caso degli avvocati, è semplicemente surreale parlare di mancanza di concorrenza quando lavorano in Italia (o cercano di lavorare) oltre 230.000 soggetti che quotidianamente si misurano fra loro: un numero enorme (il mercato ne richiederebbe meno della metà) che si è determinato nel tempo (il contatore non accenna, peraltro, ad arrestarsi) per le ragioni che ho più volte esposto anche in quest'Aula e che sono (almeno in parte) ricadenti proprio su responsabilità attribuibili al mondo delle imprese.

Ma al di là di ciò e accantonato quindi il risibile quanto suggestivo argomento della mancanza di concorrenza e del relativo danno ai consumatori, il punto è visibilmente un altro.

Premesso che il principale problema per moltissimi dei 230.000 avvocati italiani purtroppo non è oggi quello di non avere tariffe minime ma, semmai, quello di vedersele pagate, le dette tariffe, c'è da chiedersi se alla fine la riforma bersaniana abbia giovato a qualcuno. Visto che il tasso di concorrenza in favore dei consumatori non è variato e che gli avvocati hanno, come visto, altri problemi (primo fra tutti quello di reperire sufficiente quantità di lavoro), c'è da chiedersi chi abbia tratto vantaggio da tutto questo. Ciò si scopre facilmente, signor Presidente, perché in effetti un

vantaggio c'è ed anche di grande misura; un vantaggio enorme che va in danno dei professionisti e in danno, ancorché indiretto, dei consumatori.

Darò lettura di una lettera di poche righe presa a caso, fra le tante che mi sono state fornite da avvocati, in quanto tutte uguali nella sostanza.

Si tratta di una lettera scritta da una grandissima banca nazionale, che ormai si potrebbe definire un "concentrato" di banche, e diretta ad un'avvocata - permettetemi di ometterne nome e città di residenza - che opera nel Nord-Est, che non conosco ed a cui ho parlato per telefono; una donna giovane che svolge la professione come tanti.

Si tratta di una causa avviata dal curatore di un fallimento in cui è chiesto alla banca stessa di restituire 365.000 euro, oltre agli interessi, in sede di revocatoria. Ecco cosa scrive la banca: «Gentile avvocato, faccio seguito alle conversazioni intercorse e con la presente trasmettiamo atto di citazione notificato alla nostra banca. Le confermiamo la nostra disponibilità a conferire l'incarico per la difesa giudiziale di (...). Detto incarico è tuttavia condizionato all'applicazione, per l'attività che sarà da lei prestata, della convenzione già in essere con la nostra capogruppo, tenuto conto del valore della controversia che quantifichiamo convenzionalmente in euro 42.000», e non - aggiungo io - nei 365.000 euro rivendicati in sede di citazione.

Sono componente in questa legislatura della Commissione antimafia e, da quelle parti, la vicenda narrata è riassunta in un solo vocabolo che corrisponde ad una grave, quanto diffusa condotta illecita.

L'avvocata, giusto per la cronaca, ha accettato l'incarico e l'Associazione degli avvocati di cui fa parte dovrebbe, quindi, senz'altro espellerla, quantomeno a sentire le lezioni di legalità che ci vengono di recente impartite. Non avverrà senz'altro (per fortuna), ma è del tutto chiaro che si tratta di situazioni non oltre tollerabili a cui occorre porre rimedio, intanto legislativo.

Confido nel parere favorevole del relatore e del Governo sull'emendamento 12.202 che affronta il tema da molteplici punti di vista, compreso quello della incondizionabilità dell'incarico dato all'avvocato, e confido che l'Aula voti lo stesso e la restante parte dell'articolo 12, nella costruzione che ci è giunta dal lavoro svolto dalla Commissione giustizia con l'approvazione (mi riferisco in particolare al comma 5) degli emendamenti lì proposti.

Presidente, non illustrerò gli altri emendamenti che ho presentato; annuncio anzi il ritiro degli emendamenti 12.200, 12.205 e 12.214. Le chiedo, tuttavia, di prendere nota, signor Presidente, con riferimento all'emendamento 12.232, che, qualora dovesse essere approvato l'emendamento 12.202, lo stesso dovrà essere integrato con il riferimento alle eccezioni di unità di cui ai commi 1,1-*bis*, 6, 6-*bis*, eccetera. Ciò, nel sol caso in cui venga approvato l'emendamento 12.202.

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 12,43)**

**PORETTI (PD).** Signor Presidente, credo che l'articolo 12 sia importante. Si tratta di un articolo sulle tariffe professionali, che ancora una volta enuncia un principio e poi, andando avanti nella lettura dei commi, lo smonta.

Al comma 1 leggiamo infatti: «Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. Dopo la virgola, inizia la demolizione del principio. Infatti, dopo questo principio enunciato in cui appare che il cliente e l'avvocato si mettano a tavolino e decidano che tipo di compenso e di accordo prevedere, si va a smontare proprio il principio della libera concorrenza e della possibilità di prevedere un accordo tra il libero professionista e il proprio cliente. Si va infatti a fissare per legge il fatto che esistono degli onorari minimi, che sono inderogabili e vincolanti, mentre poi si prevede che, se qualcosa può essere derogato, sono proprio i limiti massimi tariffari; si inverte e si capovolge quello che era stato il testo della riforma Bersani, citata più volte, e le indicazioni che erano arrivate non soltanto dall'*Antitrust* italiana, ma anche dalla Commissione europea.

Cito poche parole della comunicazione della Commissione europea: «Prezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali». Il discorso sulle tariffe è quello che più interessa il cittadino e l'utente dell'avvocato; è altrettanto evidente che l'articolo 12 del provvedimento in esame va nella direzione opposta: si tratta, infatti, di un testo fatto *ad hoc*, su ordinazione, che non tiene conto delle esigenze della concorrenza e del cittadino che si rivolge all'avvocato, ma tutela soltanto le esigenze

degli avvocati, peraltro non in generale ma solo dei liberi professionisti già affermati e pertanto non dei giovani che tentano di entrare nel mercato dei liberi professionisti e quindi degli avvocati.

L'*Antitrust*, che si è espressa molto duramente e in modo preciso su alcuni articoli del disegno di legge in esame, prende in esame anche l'articolo 12 (noi presenteremo un ordine del giorno chiedendo che il Governo ponga attenzione proprio al parere espresso dall'*Antitrust*). Ad avviso dell'Autorità, le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi *antitrust*, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.

A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso.

Infine, occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi. L'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari (esattamente quello che si propone con la norma in esame): il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminazione che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale.

L'Autorità ricorda che l'articolo 2233 del codice civile, pure richiamato nel comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro.

L'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico. A tal riguardo si noti che il richiamo alla "tariffa", quale parametro di riferimento al fine di determinare un "compenso ulteriore" da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi *antitrust* di libera determinazione del compenso, nonché con il citato decreto-legge n. 223 del 2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Con la riforma Bersani sull'abolizione dei minimi tariffari e sull'inserimento della possibilità di contrattazione di prezzi e preventivi, si era quasi creduto che finalmente qualcosa cominciasse a cambiare. Si sperava che finalmente si aprissero spazi per l'utente verso una maggior trasparenza in merito ai costi e agli accordi con il proprio legale. Il preventivo scritto, in ragione della normativa introdotta, forniva al cliente un valido strumento di programmazione dei costi e di bilanciamento con i relativi benefici, prima di affrontare un'azione giudiziaria, soprattutto se ciò poteva esser effettuato in deroga ai minimi tariffari. Con la proposta contenuta invece all'articolo 12 del disegno di legge in esame, si vuole far regredire, per non dire riazzerare, quanto si era fatto alla condizione di prima, in cui, sempre in modo oscuro e paternalistico, chi affronta un giudizio non sa mai quale parcella aspettarsi dal legale.

Il sistema delle tariffe, se non derogabile nei minimi, si presta infatti ad essere uno strumento di ricatto da parte del professionista, che ha grande alea e discrezionalità su quanto alla fine fatturare all'assistito. Occorre invece creare meccanismi di trasparenza che consentano a chi intraprende un'azione di forfetizzare grosso modo i costi della stessa, anche non modificando l'attuale possibilità - introdotta nella passata legislatura - di legare agli esiti della procedura giudiziaria i costi della stessa.

Al di là di quanto indicato negli emendamenti che saranno esaminati di volta in volta, imporre un prezzo uguale per prestazioni qualitativamente differenti, tenuto conto che differenti sono i professionisti che offrono la propria prestazione, dovrebbe essere rifiutato da qualsiasi professionista serio. *In primis* dovrebbero ribellarsi proprio gli avvocati che si trovano costretti in gabbie tariffarie particolarmente strette sia rispetto ai minimi che ai massimi. Certo, poi i massimi per assurdo si possono derogare mentre per i minimi ciò non è possibile.

**PRESIDENTE.** Colleghi, in considerazione del cospicuo numero di emendamenti all'articolo 12 ancora da illustrare, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,21*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

### ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

#### **Accantonato**

*(Formazione continua)*

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

#### EMENDAMENTI

##### **10.200**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

##### **Respinto**

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 10.

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal D.lg.vo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presupposti il possesso di particolari competenze.

2. L'inadempimento dell'obbligo di formazione permanente non rileva ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo, ma costituisce violazione deontologica.

3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai consigli degli ordini.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19, i docenti universitari e i ricercatori universitari confermati per le materie giuridiche di loro competenza.

5. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi, sia che si tratti di enti o istituzioni pubbliche che di soggetti privati.

6. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF e gli ordini territoriali assicurano le intese necessarie con le istituzioni interessate.

7. Le Regioni, nell'ambito e nel rispetto delle autonomie e delle potestà loro attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.».

#### **10.201**

[MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI](#)

#### **Approvato**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'amministrazione della giustizia.».

#### **10.202**

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 2.

#### **10.203**

[PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI](#)

#### **Id. em. 10.202**

Sopprimere il comma 2.

#### **10.205**

[VICARI](#)

#### **Respinto**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; su domanda degli interessati, gli avvocati dopo 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda; i membri laici del CSM; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale».

#### **10.204**

[CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI](#)

#### **Respinto**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 19 e i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche di loro competenza.».

#### 10.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

##### **Sost. id. em. 10.204**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

#### 10.207

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

##### **Sost. id. em. 10.204**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche».

#### 10.210

D'ALIA, SERRA

##### **Respinto**

Al comma 2, sopprimere le parole da: «gli avvocati iscritti» a: «ai sensi dell'art. 8;» nonché le parole: «gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo;».

#### 10.208

VICARI

##### **V. testo 2**

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8» e sostituire le parole: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» con: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo».

#### 10.208 (testo 2)

VICARI

##### **Approvato**

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori» e sostituire le parole: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo» con: «dopo venticinque anni di iscrizione all'albo, ovvero dopo il compimento del sessantesimo anno di età».

#### 10.209

CARUSO

##### **Assorbito**

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

#### 10.211

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

##### **Assorbito**

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

#### 10.212

PERDUCA, PORETTI, BONINO

##### **Assorbito**

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;».

#### 10.213

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

##### **Precluso dalla reiezione dell'em. 10.210**

Al comma 2 sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

**10.214**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

**Precluso dalla reiezione dell'em. 10.210**

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;».

**10.900**

IL RELATORE

**Ritirato**

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 8», sono inserite le seguenti: «qualora abbiano maturato almeno sei anni di iscrizione all'albo degli avvocati ed abbiano frequentato la scuola prevista dal medesimo articolo 8, per almeno 200 ore».

**10.215**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 10.208 (testo 2)**

Al comma 2, dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le parole: «o aventi più di 60 anni di età».

**10.216**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 10.208 (testo 2)**

Al comma 2 dopo le parole: «dopo venti anni di iscrizione all'albo» aggiungere le seguenti: «o aventi più di 63 anni di età».

**10.217**

[LUSI](#)

**Respinto**

Al comma 2 sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale» fino a: «100.000 abitanti».

**10.218**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

**Ritirato**

Al comma 2, sopprimere le parole: «i membri del Parlamento nazionale ed europeo».

**10.219**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

**Respinto**

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

**10.220**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

**Ritirato**

Al comma 2 sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

**10.221**

[CARUSO](#)

**V. testo 2**

Al comma 2, sostituire le parole: «i consiglieri» con le parole: «gli assessori».

**10.221 (testo 2)**

[CARUSO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo le parole: «i consiglieri» inserire le parole: «e gli assessori».

**10.222**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

**Respinto**

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;», nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

#### **10.223**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2 sopprimere le parole: «e gli assessori provinciali;» nonché le parole: «e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti;».

#### **10.224**

[CARUSO](#)

#### **Precluso dalla reiezione dell'em. 10.222**

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli assessori provinciali».

#### **10.225**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» aggiungere le seguenti: «, per il periodo del loro mandato,».

#### **10.226**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 3.

#### **10.227**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Ritirato**

Sopprimere il comma 3.

#### **10.228**

[D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

#### **Respinto. Votato per parti separate.**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione permanente da parte degli avvocati, in maniera da garantire libertà, pluralismo e qualità dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) le forme e le modalità di gestione e di organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di aggiornamento, da organizzarsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito;

c) i contenuti formativi necessari per l'iscrizione dell'avvocato nelle liste previste dal decreto legislativo n. 272 del 1989, dalla legge n. 60 del 2001 ed dal D.P.R. n. 115 del 2002 e per l'espletamento di ogni altro incarico e di specifiche attività professionali per i quali la legge prevede i presupposti il possesso di particolari competenze.».

#### **10.229**

[VICARI](#)

#### **Respinto**

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto stabilito all'articolo 8, comma 5, per gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi del medesimo articolo.».

#### **10.230**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Ritirato**

Sopprimere il comma 4.

**10.231**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Sopprimere il comma 4.

**10.232**

CARUSO

**Accantonato**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

**10.233**

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Accantonato**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

**10.234**

SACCOMANNO

**Accantonato**

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

**10.235**

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Accantonato**

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

**10.236**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Sopprimere il comma 5.

**10.237**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

**Ritirato**

Sopprimere il comma 5.

**10.238**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

**10.239**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

**Ritirato**

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Obbligo di aggiornamento)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

**10.0.200**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**V. testo 2**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)*

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali.».

**10.0.200 (testo 2)**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

**Accantonato**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

*(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)*

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

**Approvato nel testo emendato**

*(Assicurazione per la responsabilità civile)*

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, indicandone gli estremi.

EMENDAMENTI

**11.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.» e sopprimere il secondo periodo.

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni).*

### 11.201

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

#### Id. em. 11.200

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».*

### 11.202

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al momento dell'assunzione dell'incarico l'avvocato rende noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza per la responsabilità professionale.».

### 11.203

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, ICHINO, NEROZZI

#### Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «se richiesto».

### 11.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

*«2-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «della polizza» con le seguenti: «delle polizze» e sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per le responsabilità civili e polizza infortuni)».*

### 11.205

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

#### Id. em. 11.204

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. All'avvocato, all'associazione o alla società fra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».*

*Conseguentemente sostituire al comma 4 le parole: «della polizza» con le seguenti: «delle polizze» e, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».*

### 11.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### Respinto

Sopprimere il comma 3.

### 11.207

CARUSO

#### Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le condizioni della polizza, ivi compresi l'individuazione di massimali minimi obbligatori proporzionali ai compensi percepiti dall'avvocato, dall'associazione o dalla società sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.».

#### **11.208**

**POLI BORTONE**

##### **V. testo 2**

Al comma 4, sostituire le parole: «Le condizioni della polizza sono stabilite» con le seguenti: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti».

#### **11.208 (testo 2)**

**POLI BORTONE**

##### **Approvato**

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.».

#### **11.209**

**D'ALIA, SERRA**

##### **Respinto**

Al comma 4, sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «con decreto del».

#### **11.210**

**CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

##### **Respinto**

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il CNF» con le seguenti: «, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le materie di sua competenza, e previo il parere del CSM per i profili riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento della giustizia e del CNEL per i profili di carattere economico e sociale. Le condizioni di polizza devono assicurare la più ampia tutela del danneggiato.».

#### **11.211**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

##### **V. testo 2**

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il massimale minimo di tale polizza assicurativa sarà stabilito dal CNF ed aggiornato ogni tre anni.».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».*

#### **11.211 (testo 2)**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

##### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.208 (testo 2)**

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiornati ogni cinque anni.».

*Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni)».*

#### **11.212**

**CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, LEGNINI, NEROZZI**

##### **Approvato**

Sopprimere i commi 5 e 6.

#### **11.213**

**D'ALIA, SERRA**

##### **Assorbito**

Sopprimere il comma 5.

*Consequentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «Fino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».*

#### **11.214**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

#### **Ritirato**

Sopprimere il comma 5.

#### **11.215**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

#### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.212**

Sopprimere il comma 5.

#### **11.216**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

#### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 11.212**

Sopprimere il comma 6.

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

*(Tariffe professionali)*

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

a) predetermini l'ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **12.202**

**CARUSO**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del

codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5 comporta la nullità dell'accordo».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» aggiungere le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «ha comunque diritto, indipendentemente dall'esito della controversia,».*

## **12.200**

**CARUSO**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta la nullità dell'accordo».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» inserire le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».*

## **12.201**

**D'ALIA, SERRA**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fermi per altro i limiti di cui al comma 5».

## **12.203**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

## **12.204**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

## **12.205**

**CARUSO**

Al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» inserire le seguenti: «sulla cui fondatezza si pronuncia all'occorrenza, a richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine circondariale».

## **12.206**

**MAZZATORTA, DIVINA**

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «per il patrocinio dei» inserire la seguente: «cittadini».

## **12.207**

**D'ALIA, SERRA**

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica».

## **12.208**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione e devono indicare gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica.».

**12.209**

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Al comma 4 dopo le parole: «Le tariffe» aggiungere le parole: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

**12.210**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Al comma 4 dopo le parole. «Le tariffe» aggiungere le seguenti: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

**12.211**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#)

Sopprimere il comma 5.

**12.212**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Sopprimere il comma 5.

**12.213**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Sopprimere il comma 5.

**12.4**

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

**12.700**

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti: «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

**12.214**

[CARUSO](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di soccombenza, ovvero stabilisce il compenso dovuto per l'opera professionale svolta.».

**12.215**

[LEGNINI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei primi cinque anni a decorrere dall'iscrizione all'albo è consentita la pattuizione tra avvocato e cliente, con contratto scritto, di onorari inferiori ai minimi tariffari».

**12.216**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato».

**12.217**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

### 12.218

D'ALIA, SERRA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato».

### 12.219

D'ALIA, SERRA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

### 12.220

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».*

### 12.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

*Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».*

### 12.8

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

### 12.222

CARUSO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

6-bis. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

a) predetermini l'ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.».

**12.223**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

**12.224**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

**12.225**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti solo nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

**12.226**

ICHINO, CECCANTI, MARINO IGNAZIO, MORANDO, PORETTI, TONINI

Al comma 6 sopprimere le parole: «o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia».

**12.227 (Testo corretto)**

SCARABOSIO

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

**12.228**

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 6, terzo periodo, lettera b) dopo la parola: «deroghi» aggiungere le seguenti: «ai minimi e».

**12.229**

D'ALIA, SERRA

Al comma 6, lettera b), terzo periodo, dopo la parola: «deroghi» inserire le seguenti: «ai minimi e».

**12.14**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

**12.230**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 7 sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le seguenti: «relativamente a tale controversia».

**12.231**

VICARI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».

**12.16**

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

## **12.232**

CARUSO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-*bis* non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

## **12.233**

CARUSO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferimento dell'incarico e tariffe professionali».

## **12.234**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Compensi professionali)».

## **G12.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesso che

secondo il parere dell'Antitrust, il DDL in esame, nella parte che riguarda le tariffe professionali appare inadeguata: l'articolo 12 afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti»;

inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

considerato che:

occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi;

l'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima;

la criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale;

l'Autorità ricorda che l'articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro;

l'articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico;

le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi;

secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust sulle disposizioni relative alla determinazione delle tariffe, di modo che le stesse favoriscano le pratiche concorrenziali al contempo ponendo in essere un regime virtuoso a tutela del cliente. A tal fine potrebbe trovare giustificazione il mantenimento delle sole tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso;

a modificare quanto stabilito nell'articolo 12 del ddl riguardo la facoltà di concordare il compenso tra avvocato e cliente, tenendo in considerazione il richiamo alla «tariffa» da parte dell'Autorità Antitrust, la quale sottolinea che il parametro di riferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

**442ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2010  
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente NANIA,  
indi della vice presidente BONINO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del vice presidente NANIA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,37).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(601) GIULIANO.** - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

**(711) CASSON ed altri.** - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

**(1171) BIANCHI ed altri.** - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

**(1198) MUGNAI.** - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 16,42)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12, che ora riprendiamo.

**\*DELLA MONICA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD).** Signor Presidente, il senatore Ichino illustrerà alcuni emendamenti. Io mi riservo di illustrare quelli che non tratterà lui.

**\*ICHINO (PD).** Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 12.211 e 12.226.

Quanto all'emendamento 12.211 (a cui chiedo di poter aggiungere la firma), osservo che il miglior commento su di esso è senz'altro costituito dall'intervento del ministro della giustizia Alfano al convegno Ambrosetti di Cernobbio dei primi di settembre. In quell'occasione il ministro Alfano, davanti a una platea qualificatissima e alla stampa internazionale, ha dichiarato che non intendeva reintrodurre la regola dei minimi inderogabili nelle tariffe relative alle libere professioni. Ha detto ciò non in riferimento a una sollecitazione generica, ma di fronte a una domanda che gli veniva rivolta dall'avvocato Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura. Quindi non c'è dubbio che il Ministro abbia inteso riferirsi anche alla riforma che è all'esame del Senato in questo

momento. A questo punto io dico: non vi è niente di disdicevole nel fatto che il Governo possa esprimere un parere negativo su una parte di un disegno di legge di iniziativa parlamentare sostenuto dalla maggioranza; vuol dire che in questo caso - e ovviamente solo in questo - il Governo avrà il nostro pieno appoggio.

Su questo punto occorre però fare chiarezza e quindi chiedo che il Governo dica chiaramente, in questa sede e adesso (non in un altro momento), quali sono i suoi intendimenti riguardo a questa disposizione, che ha un valore cruciale e direi in qualche modo emblematico in riferimento all'intera riforma. Forse disdicevole sarebbe semmai che il Governo tacesse su questo punto, come ha fatto stamattina di fronte a una mia prima sollecitazione. Ripeto: occorre chiarezza. Se il ministro Alfano a Cernobbio ha detto una cosa e adesso ne pensa un'altra, che lo dica: anche in questo non ci sarebbe niente di male. Quello che non è ammissibile è che su un punto di questa importanza ci sia un grave difetto di chiarezza, un atteggiamento furbesco e doppio.

Detto questo, io credo che avesse pienamente ragione il ministro Alfano nel prendere quella posizione. In realtà non è affatto vero ciò che si dice comunemente, soprattutto da parte di associazioni e organismi interessati alla reintroduzione dei minimi inderogabili nel nostro ordinamento. Non è vero che la regola dell'inderogabilità dei minimi avvantaggia soltanto le grandi imprese o le banche. Intendiamoci, se anche fosse vero che se ne avvantaggiano le grandi imprese, in questo non vedrei niente di male, dal momento che è noto che in Italia le imprese sono penalizzate rispetto alle loro concorrenti internazionali per un più alto costo dei servizi - e tra questi c'è anche il servizio legale - rispetto a quanto accade negli altri Paesi e questo accade proprio per un difetto di concorrenza nel corrispondente mercato italiano. Quindi, non ci sarebbe proprio motivo di rammaricarsi se quella piccola rendita generata dalla limitazione della concorrenza venisse abolita a vantaggio delle imprese. Il punto però è che in realtà a soffrirne è anche l'uomo della strada, è anche la povera gente.

A questo proposito, vorrei raccontarvi molto brevemente una mia esperienza personale vissuta in qualità di responsabile del coordinamento dei servizi legali della Camera del lavoro di Milano, in un'epoca in cui la regola dell'inderogabilità dei minimi era in vigore. La Camera del lavoro di Milano stabilì in modo molto esplicito un sistema di remunerazione dei propri legali, di quelli cioè che operavano in collegamento con la stessa Camera del lavoro, in cui sostanzialmente si prevedeva un acconto molto ridotto, eravamo negli anni '70 e si chiedevano 20.000 lire per l'inizio della pratica, e poi si chiedeva al lavoratore di destinare a remunerare l'avvocato il 5 per cento di quanto eventualmente recuperato con la vittoria in giudizio se il giudice non avesse provveduto a condannare la controparte alle spese: era quello che si chiama il patto di quota lite. Può piacere o non piacere, ma è un fatto che non si poteva fare altrimenti: o quel servizio veniva organizzato in questo modo, oppure gli operai non avrebbero potuto permettersi di avvalersi dell'assistenza.

Pubblicammo apertamente questa regolamentazione e poco dopo venni convocato dal presidente del consiglio dell'ordine, che era allora Giuseppe Prisco, il quale mi disse: «Caro Ichino, non si può fare, la disciplina della materia lo vieta»; io gli risposi: «Benissimo, metteteci tutti sotto procedimento disciplinare, voglio farne una battaglia fino ad arrivare davanti alla Corte costituzionale, perché o facciamo in questo modo oppure i servizi legali agli operai non si possono offrire in termini realmente accessibili». Prisco mi congedò dicendo: «Con voi milanisti non si può ragionare».

Il seguito della vicenda fu che, avendone Prisco discusso in seno al Consiglio dell'ordine, informalmente decisero di lasciar correre, con la raccomandazione di non dire troppo in giro che le cose funzionavano in quel modo. Noi non accogliamo neanche quella raccomandazione, continuiamo a farlo alla luce del sole; però era una violazione evidente della vecchia regola sull'inderogabilità dei minimi e del divieto del patto di quota lite.

Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo davvero tornare al principio del «si fa ma non si dice»? Vogliamo davvero tornare ad un regime in cui il lavoratore che deve recuperare 100 o 1.000 euro deve sborsare per la causa un minimo che comunque rende impraticabile l'azione legale? Di questo si tratta e badate che nella questione ci sta anche la regola sul divieto di patto di quota lite, la quale per quel tipo di cause è sostanzialmente inevitabile.

Quella regola lo è ancora di più nel momento in cui si introduce davvero nel nostro sistema la *class action*. Tutti sanno che quest'ultima non può funzionare se non raccogliendo adesioni in gran numero all'iniziativa giudiziaria sulla base di un patto di quota lite. Allora come la mettiamo: vogliamo la *class action* da una parte, ma rifiutiamo la condizione indispensabile per la praticabilità della *class action*, dall'altra parte?

Su queste questioni non dovete rispondere soltanto alla parte vecchia dell'avvocatura, quella che difende ancora il vecchio modo d'essere della professione forense in Italia; dovete rispondere all'intero Paese. Ma anche restando nell'ambito dell'avvocatura, voi non potete proporre una difesa

della sola parte vecchia, che vive difendendo vecchie, piccole o grandi rendite e poi, invece, legare le mani dietro la schiena alla parte più dinamica dell'avvocatura italiana, che vorrebbe competere sul piano internazionale con gli studi delle grandi *legal firms* americane, canadesi, britanniche. Voi, mentre difendete le vecchie rendite con una mano, con l'altra impedito agli avvocati italiani di competere sul piano internazionale, vietando loro di dotarsi degli strumenti necessari per competere ad armi pari e quindi di raccogliere i capitali necessari attraverso la società per azioni. Si sta facendo un'operazione regressiva, che non va nell'interesse dell'avvocatura e ancor meno va nell'interesse del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**DELLA MONICA (PD)**. Signor Presidente, mi preme soltanto illustrare l'emendamento 12.225, che vorrei modificare in parte perché, per eccesso di zelo, è stato inserito anche il riferimento alla «cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia». Vorrei proporre un testo 2 in questo senso: «Gli accordi che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Signor Presidente, scriverò il testo 2 e glielo sottoporro, ma, se me lo consente, potrei illustrarlo adesso.

**PRESIDENTE**. Va bene, senatrice Della Monica, lo illustri subito.

**DELLA MONICA (PD)**. Vorrei collegarmi al discorso del senatore Ichino. La *class action*, senza che si preveda la possibilità che all'avvocato sia attribuita una quota del risultato della controversia, non può essere esperita in questo Paese, tant'è vero che le azioni di classe promosse secondo la legislazione approvata sono pochissime, perché una collettività, una serie di persone, non è in grado di sopportarne i costi. Mai come in questo caso diventa opportuna, attuale, anzi necessaria la proposta che una quota del risultato della controversia sia attribuita all'avvocato che esercita l'azione di classe. Nello stesso concetto di azione di classe è insita sostanzialmente la previsione di base che l'avvocato possa essere cointeressato, naturalmente senza che ciò determini un conflitto d'interesse, all'azione di classe in quanto azione collettiva.

Per questo motivo, sollecito l'approvazione dell'emendamento 12.225 (testo 2), che presenterò eliminando e sostituendo le parti non in linea con l'indicazione che era stata da me data all'ufficio legislativo.

**LI GOTTI (IdV)**. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 12.4 e 12.8.

La questione della reintroduzione dei minimi e dei massimi tariffari inderogabili è uno dei passaggi a mio parere più qualificanti del disegno di legge al nostro esame, frutto di un lavoro durato oltre un anno in Commissione giustizia, arricchito da una complessa serie di audizioni e di confronti.

Sono del parere che il nostro sistema, come venga individuato in questo disegno di legge, debba continuare a prevedere che il sistema tariffario viene determinato con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale forense, sentiti il CIPE e il Consiglio di Stato. Il fatto che il sistema tariffario venga determinato ed applicato con decreto ministeriale consente di superare il motivo principale delle critiche che sono state mosse in Europa al sistema italiano. Infatti, l'accusa che veniva fatta al nostro Paese, spesso con superficialità, era quella di ritenere il sistema tariffario frutto di una determinazione corporativa, a discapito quindi della concorrenza e senza il controllo di altre autorità.

Nel momento in cui invece si prevede - o meglio si continua a prevedere, ampliandosi però le competenze - che il sistema tariffario debba essere regolamentato con decreto ministeriale, sentiti determinati organismi (tra cui anche il Comitato interministeriale per la programmazione economica e il Consiglio di Stato), si garantisce che lo stesso sia totalmente sottratto ad una gestione corporativa da parte della categoria.

Con l'emendamento 12.4 si vuole evitare che l'Europa possa ritenere la disciplina che andiamo ad approvare in contrasto con le norme sulla concorrenza e sul diritto di stabilimento. Il comma 5 dell'articolo 12, infatti, al quale l'emendamento si riferisce, fissa il principio dell'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. Quello che vorremmo evitare - ed è questo il suggerimento che si offre a quest'Aula e al relatore - è che l'Europa possa dirci che in questo modo le tariffe ed il criterio di vincolo vengono determinati in maniera rigida dalla categoria.

E allora, in un'ottica di politica europea, oltre a dire che «gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità», bisognerebbe aggiungere le parole «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». In questo modo, nel momento in cui le tariffe sono determinate dal

decreto ministeriale, sentite le autorità menzionate al comma 1 dell'articolo 12, si sfugge alla critica che può farci l'Europa per avere noi introdotto in una legge dell'ordinamento professionale un criterio rigido di applicazione delle tariffe.

Dal nostro punto di vista le tariffe minime e massime sono inderogabili a pena di nullità, ma se il sistema tariffario dovesse prevedere delle ipotesi eccezionali, la deroga è possibile, ovviamente in quelle ipotesi espressamente previste dal sistema tariffario approvato con decreto ministeriale.

In questo modo siamo sicuri di essere in linea con le decisioni approvate in Europa e con le procedure che l'Europa nel passato ha avviato nei confronti del nostro Paese per violazione del diritto di stabilimento e quindi per violazione della concorrenza, aspetto che deve riguardare anche gli avvocati della Comunità europea.

Questo è l'unico sistema - e lo segnalavo quindi alla maggioranza e ai relatori - per cui la previsione di inderogabilità dei minimi e dei massimi diventa un criterio rigido, ma ritoccabile con rinvio alle ipotesi che dovessero essere previste dal regime tariffario introdotto con decreto ministeriale.

Consequenziale a questo emendamento è la previsione di cui all'emendamento 12.8, che disciplina le suddette ipotesi e quindi prevede tali possibilità di deroga ai minimi e massimi tariffari con rinvio proprio al regime tariffario disciplinato da apposito decreto del Ministro della giustizia.

Quindi, in quest'ottica di allineamento alla disciplina europea, sollecito l'approvazione di questi due emendamenti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

**MUGNAI (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MUGNAI (PdL).** Signor Presidente, facendo specifico riferimento ad un emendamento illustrato trattenendosi lungamente dal professor Ichino, mi sembra giusto fare chiarezza su uno degli aspetti più delicati del tema che stiamo trattando.

Intanto, vi è da ricordare - e questo se vogliamo è il paradigma all'interno del quale va inserito il ragionamento che quest'Aula è chiamata a fare - che l'obbligazione del professionista è obbligazione di mezzi e non di risultato, cosa che viceversa verrebbe completamente meno, aderendo alla tesi espressa in particolare dal professor Ichino, che ha delle professioni ordinamentali una concezione molto particolare, sotto il profilo del patto di quota lite.

Debbo peraltro far presente due aspetti che, a sommosso avviso di chi parla, sembrano tutt'altro che trascurabili. L'esempio fatto dal professor Ichino è obiettivamente inconferente. Le ragioni sono due. La prima è che il processo del lavoro è a costo zero, quindi non vi è alcuna necessità di versare fondi spese. La seconda è che se la domanda avanzata dal lavoratore è fondata, in virtù del principio della soccombenza processuale, vi è la condanna alle spese. Il lavoratore, professor Ichino, proprio per quel rispetto alla magistratura che costantemente, anche dalla sua parte politica, viene invocato, non vedo di cosa potrebbe dolersi nel momento stesso in cui la sua domanda, giudicata dalla magistratura infondata, venisse respinta per i relativi costi della procedura. Quindi l'esempio da lei fatto relativamente all'esperienza della camera del lavoro di Milano mi pare inconferente.

L'altro aspetto che vorrei segnalare, perché mi pare un po' contraddittorio, è il seguente. All'interno di questa legge, soprattutto da parte di alcuni senatori del Partito Democratico, si tende ad inserire delle norme sostanzialmente di tipo protezionistico di posizioni deboli, vuoi dei praticanti avvocati, vuoi dei giovani avvocati o quant'altro. Ma lei, qualche istante fa, parlando di una parte più dinamica dell'avvocatura, che non si capisce bene quale sia, visto che tutte le componenti dell'avvocatura si sono riconosciute in un testo che già significativamente stiamo modificando e abbiamo modificato in Commissione, ha citato proprio quegli esempi che vanno nella direzione esattamente opposta rispetto a quella indicata dagli emendamenti proposti dai suoi colleghi. Pensiamo soltanto alla gratuità dei corsi di formazione. I grandi studi nordamericani, anglosassoni o di buona parte dell'Europa, i colleghi, giovani o anziani, con la scatola di cartone li mettono alla porta dalla sera alla mattina. Mi sembra dunque contraddittorio. Non c'è garanzia di sorta, e glielo dico per esperienze professionali anche dirette. Credo che anche da questo punto di vista l'atteggiamento sia strumentale e contraddittorio. *(Applausi del senatore Benedetti Valentini).*

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.202.

L'emendamento 12.200 sarebbe precluso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.201, 12.203, 12.204 e 12.205. Sull'emendamento 12.206 invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.207 e 12.208.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.209. L'emendamento 12.210 risulterebbe assorbito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.211, 12.212 e 12.213

Vengo all'emendamento 12.4. Certamente l'argomento introdotto dal senatore Li Gotti merita apprezzamento. Modificherò l'emendamento che ho presentato come relatore, il 12.700, ponendo come proposizione iniziale l'espressione: «tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». Quindi, il tema che lei acutamente ha introdotto viene riversato nell'emendamento del relatore, che è più articolato e ricomprende, se mi consente, una serie di momenti più compiuti.

L'emendamento 12.214 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.215, 12.216, 12.217, 12.218, 12.219, 12.220 e 12.221.

Gli emendamenti 12.8, del senatore Li Gotti ed altri, e 12.222, del senatore Caruso, sono simili, e propongo di porli ai voti con un'unica votazione. Il parere su di essi è favorevole, a condizione che vengano così riformulati. Bisognerebbe eliminare la prima parte dell'emendamento 12.8, da «È consentito» fino ad «ogni accordo» ed espungere la lettera *b*). Rimarrebbero così, al comma 6, le sole aggiunte della lettera *a*) («quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti») e della lettera *c*) («con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma»). Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 12.222.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.223, 12.224, 12.225 e 12.226.

Invito il presentatore, senatore Scarabosio, al ritiro dell'emendamento 12.227 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.228, 12.229, 12.14 e 12.230 e favorevole sull'emendamento 12.231.

Invito il presentatore, senatore Benedetti Valentini, al ritiro dell'emendamento 12.16, che meriterebbe grande attenzione, ma appare troppo drastico.

Infine, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.232 e 12.233 e contrario sull'emendamento 12.234.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore, salvo per l'emendamento 12.207, presentato dai senatori D'Alia e Serra. Inviterei in proposito il relatore ad un ripensamento, perché tale emendamento prevede un'importante semplificazione delle tariffe professionali, là dove si elimina la bipartizione di riti onorari e si va nel senso della semplificazione, auspicata anche dal CNF. Su questo emendamento, pertanto, io esprimerei parere favorevole.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, concordo con il Governo e modifico in senso favorevole il mio parere sull'emendamento 12.207.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.202.

**CAROFILIO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CAROFILIO (PD)**. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo emendamento, in particolare con riferimento all'enunciazione contenuta nel riformulato comma 1. In realtà il comma 1-*bis* poi riporta il contenuto di quello già incluso nel disegno di legge.

Il comma 1 come riformulato include un divieto radicale di apposizione di condizioni rispetto al contratto che ha per oggetto l'incarico professionale. È ben vero che, di regola, il tipo di rapporto che sorge all'esito di questo tipo di contrattazione, per sua natura, non tollera o, in generale, non implica la posizione di condizioni. Il costringere, però, la mutevole complessità dell'esperienza giuridica e delle relazioni che possono intercorrere, di volta in volta, tra il cliente e l'avvocato (ad esempio con riferimento a vicende in cui l'incarico possa avere una natura preliminare e possa

essere condizionato, nella sua estensione, al mutare della condizione giuridica, della controversia e dell'esigenza del soggetto interessato) denuncia una caratteristica di molte delle norme contenute in questo disegno di legge che noi (ma per lo più voi) oggi ci accingiamo ad approvare. È un irrigidimento della normativa, una dimensione che allude più al passato che non al futuro.

Per ragioni specificatamente riferite al contenuto della norma e a ciò che questa significa nel quadro complessivo del sistema delineato, voteremo contro l'emendamento 12.202.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 12.202, presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.201, mentre l'emendamento 12.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.203, identico all'emendamento 12.204.

**MORANDO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORANDO (PD).** Signor Presidente, vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per sollevare un problema che riguarda la qualità del confronto tra maggioranza, opposizione e Governo che stiamo sviluppando a proposito di questo disegno di legge.

Signor Presidente, il professor Ichino poco fa nel suo intervento ha sollevato un problema preciso rivolgendosi al Governo. Ha citato una circostanza precisa: il recente convegno di Cernobbio, nel quale, non qualcuno che passava lì per caso, ma il Ministro competente, cioè il Ministro della giustizia, ha sostenuto, di fronte a un uditorio qualificato e di livello internazionale, in presenza di un dibattito sopra la reintroduzione o meno delle tariffe minime, una posizione molto precisa di cui tutti gli organi di informazione italiana hanno dato notizia. Il Ministro ha detto: mi opporrò alla reintroduzione della norma relativa alle tariffe minime.

Non voglio adesso discutere sopra il fondamento positivo o negativo, a mio giudizio, di questa posizione. Voglio sottolineare che, per la qualità del confronto pubblico, la presa di posizione del Ministro della giustizia su un tema tanto rilevante ha naturalmente un notevole peso. Questa posizione è stata richiamata dal senatore Ichino nel corso del nostro dibattito al fine di ottenere un chiarimento da parte del Governo, qui rappresentato autorevolmente dal sottosegretario Alberti Casellati.

Il professor Ichino richiama il punto e il Governo, signor Presidente, non sente la necessità, nel corso dell'esposizione del parere, di replicare per enunciare una delle seguenti possibili posizioni. In primo luogo, si può ammettere che il Ministro in quella sede ha adottato quella posizione, ma che nel frattempo il Ministro e il Governo hanno cambiato idea e intendono essere favorevoli alla reintroduzione delle tariffe minime: è legittimo, ma va reso trasparente. Oppure: il Ministro e il Governo continuano a pensare quello che ha anticipato il Ministro a Cernobbio, ma prendono atto che la maggioranza ha qui in Senato un orientamento del tutto diverso, e ciò induce il Governo a pronunciarsi in modo difforme rispetto al relatore. Poi decida l'Aula del Senato se reintrodurre le tariffe minime, contrariamente a quello che dice il Ministro della giustizia. Una terza possibile posizione è la seguente: il Governo difende la posizione del Ministro, si rivolge alla sua maggioranza per ottenere un mutamento di parere del relatore di maggioranza.

In ogni caso, signor Presidente, per la qualità del nostro confronto in questa sede, non può certo accadere che un senatore della Repubblica sollevi un problema, citando puntualmente una posizione presa dal Ministro, ed il rappresentante del Governo di quello stesso Ministero finga di non avere ascoltato, perché questo rende del tutto inutile il confronto che stiamo facendo. Si rischia infatti che poi accada quello di cui tutti lamentiamo l'effetto e cioè che in questa sede non si dice nulla, poi magari si scopre che il Ministro conferma l'orientamento di Cernobbio e, quando il disegno di legge viene esaminato dalla Camera, lo fa valere, modificando il testo licenziato dal Senato. Di conseguenza, i cittadini italiani ricevono due danni, invece di uno, cioè l'approvazione di questa norma nel testo attuale, così come la maggioranza ce la vuole imporre. *(Applausi del senatore Ichino).*

Mi auguro che il rappresentante del Governo voglia prendere la parola su questo punto per dire, banalmente, se la pensa come il Ministro e se egli ha cambiato idea, oppure non l'ha cambiata ma prende atto che la sua maggioranza ha un orientamento diverso da quello del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 12.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.204, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 12.205 è stato ritirato.

Senatore Mazzatorta, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 12.206?

MAZZATORTA (*LNP*). Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.207.

**\*DELLA MONICA** (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 12.208, presentato dal Gruppo del Partito Democratico, sia posto in votazione insieme all'emendamento 12.207, in quanto sono identici.

**PRESIDENTE.** Senatore Valentino, è d'accordo con quanto sostiene la senatrice Della Monica?

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere sull'emendamento 12.208 rimane contrario.

PRESIDENTE. Ma la senatrice Della Monica ha fatto presente che l'emendamento 12.208, su cui sia lei che la rappresentante del Governo avete espresso parere contrario, è sostanzialmente identico all'emendamento 12.207, su cui invece avete espresso parere favorevole.

Chiedo pertanto al relatore se anche sull'emendamento 12.208 esprime parere favorevole e se lo ritiene identico all'emendamento 12.207.

VALENTINO, *relatore*. No, non è identico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, gli emendamenti in esame non sono identici. Mentre la prima parte è identica, la seconda non lo è. Infatti, la seconda parte dell'emendamento 12.207 recita: «La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica». Invece, la seconda parte dell'emendamento 12.208 è la seguente: «La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica». Quindi, nel primo caso, si fa riferimento al tipo di prestazione, nell'altro caso, alle fasi processuali.

**PRESIDENTE.** Senatrice Della Monica, intende modificare il suo emendamento, sostituendo le parole: «alle fasi processuali» con le altre: «al tipo di prestazione»?

DELLA MONICA (*PD*). Sì, Presidente, riformulo l'emendamento 12.208 rendendolo identico all'emendamento 12.207.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento è stato riformulato in conformità all'emendamento 12.207, anche su di esso il parere si intende favorevole.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 12.207, identico all'emendamento 12.208 (testo 2).

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.207, presentato dai senatori D'Alia e Serra, identico all'emendamento 12.208 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

**BIANCHI** *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BIANCHI** *(UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)*. Signor Presidente, vorrei si prendesse atto che intendevo astenermi nella precedente votazione.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 12.209, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 12.210, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, da intendersi come subemendamenti al precedente.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.211, identico agli emendamenti 12.212 e 12.213.

**ICHINO** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ICHINO** *(PD)*. Parlerò poi del silenzio del Governo. Innanzitutto vorrei rispondere al senatore...

**PRESIDENTE**. Il Governo ha già annunciato una risposta su questi temi, perché l'intervento del senatore Morando, in effetti, è stato svolto su un altro emendamento che riguardava altra materia. Invece l'emendamento in questione è proprio il 12.211.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo se intende intervenire prima dello svolgimento delle dichiarazioni di voto.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Certo, Presidente. Francamente non sto rispondendo su sollecitazione del senatore Morando, perché è da un po' che chiedo la parola per rispondere a quello che mi aveva chiesto il senatore Ichino. Non intendo sottrarmi ad alcuna responsabilità. Non ero a Cernobbio e non so che cosa sia stato detto dal Ministro ma, dopo la discussione generale, dove ognuno ha esposto le posizioni in ordine a questo provvedimento, nel rispondere il Governo ha aderito *in toto* a questo impianto.

Per quello che riguarda oggi i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, e mi assumo ovviamente la responsabilità di quello che affermo, condivido il testo che ripristina sia i minimi tariffari, sia il divieto del patto di quota lite. Lo dico perché abbiamo sempre sostenuto che queste sono da un lato misure a salvaguardia della dignità professionale e dall'altro misure di trasparenza a vantaggio del cittadino utente. Tutti sanno che dove - ad esempio in America - il patto di quota lite è stato applicato per parecchi anni questo ha dato luogo a sistemi di corruzione ed anche ad intese non troppo lecite e chiare tra avvocati. Noi vogliamo evitare tutto questo.

Per tali motivi, non avendo ad oggi indirizzi diversi da parte del Ministro, rispetto all'impianto normativo di questo provvedimento, ho espresso il mio favore in ordine a questo articolo nelle sue varie esplicitazioni. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ora in dichiarazione di voto il senatore Ichino.

**\*ICHINO (PD).** Questo è un giorno importante: la politica dell'annuncio, che ha caratterizzato questo Governo nei primi due anni e mezzo di legislatura, nei quali agli annunci non seguivano i fatti promessi, fa un salto di qualità. Oggi siamo arrivati alla politica dell'annuncio cui seguono fatti diametralmente opposti rispetto all'annuncio medesimo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È un annuncio molto chiaro già il nome del partito maggiore di Governo: Popolo della Libertà; ora sarà bene integrarlo: Popolo della Libertà, salve le rendite per le libere professioni dove è politicamente conveniente difenderle. Non potete continuare a parlare della politica del Governo come di una politica che tende a collocare l'Italia in Europa e nel mondo, a rendere l'Italia un Paese capace di competere nell'arena internazionale. Il ministro Alfano voleva dire questo al seminario di Cernobbio, davanti alla stampa internazionale e ai protagonisti dell'economia globale, perché sapeva che la scelta di limitare la concorrenza è contro il parere dell'Antitrust, contro il parere e l'indicazione precisa dell'Unione europea; sapeva che probabilmente questa norma verrebbe cassata dalla Corte di giustizia europea; difenderla sarebbe una posizione impresentabile. Poi, però, in Parlamento, tirati per la giacca di qua o di là, tornate alla vecchia politica e, anzi, fate fare un passo indietro all'Italia su questo terreno. Prendiamo atto. Però occorre che il Governo su questo terreno modifichi la sua tecnica dell'annuncio. Occorre, qualche volta, essere più prudenti negli annunci.

Detto questo, vengo alle obiezioni del senatore Mugnai. La prima obiezione riguarda l'esempio che ho fatto in sede di illustrazione dell'emendamento 12.211; ma è un'obiezione che non calza. Dice Mugnai: il processo del lavoro è gratuito. Attenzione: il processo del lavoro è gratuito solo nel senso che l'imposta di bollo sugli atti giudiziari è azzerata, ma ciò non significa certo che gli avvocati che si occupano di diritto del lavoro non si facciano pagare; non significa certo che le tariffe minime che state reintroducendo non si applichino nelle cause di lavoro. Se è questo ciò che vuol dire, senatore Mugnai, mi sembra che stia prendendo un grosso abbaglio, che stia dicendo una cosa non vera. Nelle cause di lavoro gli avvocati si fanno pagare eccome.

L'altra obiezione è quella secondo cui, poiché la prestazione dell'avvocato ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato, il compenso non può essere commisurato al risultato. Anche questo discorso non sta in piedi. I giuristi sanno bene che numerose prestazioni "di mezzi", siano esse di lavoro subordinato o autonomo a carattere continuativo, possono essere retribuite con premi di produzione, con partecipazioni agli utili, cioè con forme di retribuzione che, pur riferite a prestazioni di mezzi, sono correlate al risultato della prestazione. Anche questa obiezione del senatore Mugnai non sta in piedi. A questo punto mi chiedo se davvero abbia un senso che con motivazioni così deboli, che non stanno in piedi, voi continuate a difendere una disposizione che ci fa fare un pesante passo indietro rispetto al resto d'Europa e che, oltre tutto, ci pone in contrasto con precise disposizioni *antitrust* dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**LONGO (PdL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LONGO (PdL).** Signor Presidente, parlo in difformità all'indicazione del Gruppo. Intervengo perché non parteciperò fisicamente al voto: mi asterrò materialmente dal votare l'emendamento 12.211 perché sono convinto, per ragioni diverse da quelle espresse anche dal professor Ichino, che per una professione liberale non ci debba essere tariffe minime imposte per legge, e ancora meno possano esserci tariffe massime imposte per legge, e di cui non si comprende la ragione. *(Applausi della senatrice Contini)*.

Questa è la ragione: non perché c'è l'*Authority*, la quale deve governare se stessa e quindi fa un'autoapologia sull'*how to*, come si usa, e neanche per quello che dice la Comunità europea. Tanto meno capisco il divieto del patto di quota lite, un fenomeno che, oltre a quel che ha detto il professor Ichino, non vedo caratterizzato dalle prerogative negative espresse dal Sottosegretario.

Per queste ragioni mi asterrò dal votare l'emendamento 12.211. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Contini)*.

**MARITATI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MARITATI (PD). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo mi asterrò dal votare l'emendamento 12.211.

Voglio fare una semplice considerazione a proposito del patto di quota lite e quindi della soppressione del comma 6 e in particolare della lettera c). Abbiamo sentito le motivazioni del Governo e del relatore sull'abolizione del patto di quota lite. Io non ritengo di dover dire come la penso in merito, anche perché mi asterrò dal voto, ma una considerazione va fatta, perché qui siamo in sede di esercizio della funzione legislativa. Non bisogna essere magistrati, avvocati e cultori del diritto per capire questo gioco, questa ipocrisia normativa. Si abolisce il patto di quota lite e poi si scrive nell'emendamento 12.8, alla lettera c), che la maggioranza si appresta a votare, che le parti possono prevedere «un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione».

PRESIDENTE. Senatore Maritati, ma noi siamo su un altro emendamento. Quando discuteremo questo tema, potrà intervenire.

MARITATI (PD). Signor Presidente, ho chiesto al senatore Segretario di intervenire in dichiarazione di voto in dissenso sull'emendamento 12.211.

PRESIDENTE. Va bene, prosegua pure.

MARITATI (PD). Volevo mettere in evidenza l'assurdità e l'ipocrisia di sbandierare al Paese che si sta ridando dignità alla professione forense eliminando il patto di quota lite quando nell'emendamento 12.8 c'è in sostanza un patto di quota lite.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.211, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico agli emendamenti 12.212, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, e 12.213, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accoglie l'impostazione e la riformulazione che ha fornito il relatore in merito all'emendamento 12.4?

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, è ovvio che, poiché il cuore dell'emendamento da me proposto è fatto proprio dal relatore nel suo emendamento successivo 12.700 (testo 2), lo stesso risulta in esso assorbito e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 12.700 (testo 2), presentato dal relatore.

**È approvato.**

L'emendamento 12.214 è stato ritirato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.215.

**LEGNINI (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LEGNINI (PD)**. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 12.215. Noi abbiamo ascoltato gli argomenti a favore e contro la reintroduzione delle tariffe minime e registriamo che su questo punto, che già suscitò un dibattito molto esteso sia in Parlamento che nel Paese, non c'è un avvicinamento tra le due posizioni che vengono espresse. Cito per tutti il senatore Caruso, che ha ricordato questa mattina gli argomenti a sostegno della tesi della maggioranza nei modi che abbiamo ascoltato, e quelli che sono stati svolti da molti colleghi del nostro Gruppo. Sono dunque chiari gli argomenti che sostengono le rispettive posizioni.

C'è un aspetto che riguarda la derogabilità delle tariffe minime su cui ci si potrebbe invece trovare tutti quanti d'accordo: mi riferisco al fatto che la derogabilità delle tariffe minime aiuterebbe indiscutibilmente l'accesso dei giovani professionisti al mercato dei servizi legali. Su questo non ci sono dubbi. Comprendo la ragione esposta in base alla quale i grandi gruppi, le banche e le compagnie (cioè chi ha un'elevata forza contrattuale), attraverso l'utilizzo della norma che era stata approvata nel 2006, cercano di fare gli affari propri, abbassando fino al limite della sussistenza i compensi per i professionisti. Ma non c'è alcun dubbio che attribuire a questo mercato la possibilità di stabilire un accordo in deroga per i giovani professionisti (almeno per alcuni anni a partire dalla loro iscrizione all'albo degli avvocati) costituirebbe - a mio modo di vedere - un passo importante che aiuterebbe ad avvicinare le due posizioni. L'emendamento stabilisce esattamente questo: concediamo ai giovani avvocati nei primi cinque anni di esercizio della professione la possibilità di stabilire un compenso in deroga alla tariffa minima.

**MORANDO (PD)**. Loro lo vogliono evitare. Vogliono la cancellazione.

**LEGNINI (PD)**. Lo so bene che lo vogliono evitare, ma abbiamo ascoltato gli argomenti. Qualcosa la dobbiamo però pur fare, se è vero, come è vero, che la soluzione che voi state proponendo e che ci chiedete di approvare - o, meglio, che vi approverete - non risolve il problema. Il problema rimarrà aperto per le ragioni che sono state dette dal professor Ichino (l'Europa e l'*Antitrust*). Se voi pensate di dover tornare indietro, questo tema si riaprirà inevitabilmente, nonostante le vostre opinioni. Almeno cominciamo a fare qualcosa. A favore di chi? A favore dei giovani professionisti e per l'apertura di questo mercato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CASSON (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CASSON (PD)**. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 12.215, visto che esso va a favore dei giovani avvocati. Credo che gli avvocati più anziani non debbano temere la libera concorrenza dei giovani. *(Applausi del senatore Morando)*.

**\*DELLA MONICA (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD)**. Chiedo di aggiungere la firma dei componenti del mio Gruppo all'emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Chiedo di aggiungere la firma dei componenti del mio Gruppo all'emendamento 12.215.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, stiamo tornando indietro di alcuni lustri, quando il tariffario forense per la medesima attività prevedeva che, qualora l'attività fosse svolta dal procuratore legale, la tariffa era ridotta della metà. Questo sistema è poi cambiato, perché è sparita la figura del procuratore e si è deciso che, nel momento in cui l'esame di abilitazione consentiva di svolgere determinate attività, vi fosse un tariffario per l'attività dell'avvocato. In questo caso si introduce, invece, un tariffario diverso per l'avvocato giovane. Si stabilisce, infatti, che il compenso giusto è quello previsto per l'avvocato: se l'avvocato è giovane, il compenso giusto può essere anche ridotto della metà o comunque essere inferiore ai minimi tariffari.

Il problema è che dobbiamo difendere determinati principi e prerogative introdotti con la riforma della professione forense, e quindi anche dell'esame, che è avvenuta anni fa. Non possiamo consentire che, se è giusto un tariffario minimo per una determinata attività, possa introdursi, solo perché il soggetto debole, in questo caso l'avvocato giovane, è parte di una trattativa, una deroga a quel minimo ritenuto equo. Questo principio non è ammissibile, perché lo abbiamo abbandonato alcuni lustri fa. Andremmo ad introdurre il medesimo criterio contro il quale ci siamo battuti quando si diceva che era giusto che quella fosse la retribuzione per l'avvocato, ma che, se la medesima attività veniva svolta da qualcuno che non aveva ancora quel titolo ma ne aveva, in quanto giovane, uno inferiore, lo si doveva pagare per la metà: questo non lo accettavamo, ritenendo che dovesse essere giustamente pagato in base alle tariffe. Ebbene, con questa norma, in fondo, si introduce il medesimo principio.

Lasciamo alla materia tariffaria determinata dal decreto del Ministro della giustizia, nelle modalità di cui al comma 2 la possibilità di prevedere eventuali deroghe, ma non introduciamo il principio di deroga ad un principio che è più nobile: quello della giusta retribuzione a parità di prestazione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario sull'emendamento 12.215 e fare una precisazione, evitando così al senatore Mugnai l'onere di riprendere la parola. Infatti, il senatore Ichino prima ha fatto dire al senatore Mugnai ciò che egli non ha detto. In materia di controversie del lavoro, il senatore Mugnai non ha detto che non occorrono fondi spese, ma ha detto che non occorre anticipare fondi spese vive in quanto le spese vive non ci sono; ha detto questo secondo verità. Altra è la questione della soccombenza: come in qualunque controversia, quando si soccombe, a meno che non si abbia assoluta sfiducia *a priori* nella magistratura giudicante, ci può essere, in base alla valutazione - peraltro discrezionale - della materia contesa tra le parti, la condanna alle spese del soccombente. Questo ha detto il senatore Mugnai, e credo che abbia detto l'assoluta verità.

Per quanto riguarda nello specifico l'emendamento 12.215, mi pare che il senatore Li Gotti abbia in questo caso detto una parola di assoluto rigore e buonsenso. Voi, colleghi dell'opposizione, se andate a votare a favore di questo emendamento presentato dal senatore Legnini, andate ad introdurre un compenso, una retribuzione *intuitu personae*: praticamente, la retribuzione è più vile, più scadente, più modesta, più limitata perché la prestazione viene fornita da un giovane professionista. Come giustamente ha ricordato il collega Li Gotti, abbiamo fatto un percorso per affermare che, dopo un severo, selettivo e valido percorso di preparazione professionale, una volta superato l'esame professionale, non ci sono né *peones* né distinti: ci sono professionisti; è stato unificato l'albo: ci mancherebbe altro che noi dovessimo differenziare la retribuzione prendendo a misura egli anni di iscrizione all'albo forense. Questo, fra l'altro, andrebbe a legittimare addirittura quelle *worst practices*, le peggiori pratiche che si possano introdurre, per cui i contraenti forti speculano sul bisogno, anche momentaneo, del professionista.

Contestiamo lo slogan che avete fatto passare, ossia che emendamenti come questo sarebbero a difesa dei giovani professionisti. Coloro che ci ascoltano e ci leggono sappiano invece che ciò

significherebbe svilire i giovani professionisti, abbandonarli alla mercé di un mercato vessatorio, che farebbe fare un salto all'indietro al percorso virtuoso che è stato innescato in favore della preparazione professionale e dei diritti, non degli anziani, che hanno altre forme di autotutela, ma dei giovani professionisti. Vorrei pertanto invitare il proponente al ritiro dell'emendamento in esame. Ovviamente, non sono io a poter avanzare tale richiesta, che spetta al relatore: il mio è solo un suggerimento politico. Nel caso in cui questo non avverrà, abbiamo motivato il nostro voto assolutamente contrario.

**PRESIDENTE.** Considerata l'importanza dell'argomento, do la parola al senatore Legnini, purché questa non sia considerata una prassi.

**LEGNINI (PD).** La ringrazio, signor Presidente. So bene che non avrei titolo per replicare ai colleghi, ma siccome si è sviluppato questo dibattito vorrei fare qualche precisazione. Si può essere contro l'emendamento 12.215 sulla base di qualunque ragione e motivazione, tranne che per quelle che ho ascoltato dai colleghi Li Gotti e Benedetti Valentini. Tale norma non c'entra assolutamente nulla con il diverso trattamento tariffario che avevano i vecchi procuratori legali rispetto agli avvocati.

Per i non addetti ai lavori, è bene chiarire: fino a dieci, quindici anni fa, l'accesso alla professione forense era articolato in due fasi: la prima era quella per diventare procuratore legale; la seconda era quella per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Nella prima fase, lo *status* del procuratore legale era diverso: poteva fare solo determinate attività e non altre, e, in ragione della giovane età e di una diversità di competenze, aveva un trattamento tariffario inferiore a quello dell'avvocato. In questo caso, stiamo parlando di tutt'altra cosa: di fronte a una crescita così abnorme di iscritti all'albo, che ci preoccupa tutti, si sta creando una sacca, una quantità sempre maggiore di giovani avvocati che fanno la fame, signor Presidente. Costoro non riescono ad entrare nel mercato e diventano sempre più spesso lavoratori parasubordinati di grandi studi legali.

Senatori Li Gotti e Benedetti Valentini, andate a chiedere ai giovani avvocati se preferiscono, ad esempio, avere la possibilità di rivolgersi a una banca per dichiararsi disponibili a fare il recupero dei crediti alla metà della tariffa, oppure se preferiscono andare in un grande studio legale a fare lo stesso lavoro ricevendo un compenso vile dall'avvocato titolare dello studio. Credo che non ci sarebbero dubbi. Altro che dignità! Quello previsto dall'emendamento è uno strumento per aprire il mercato a favore dei giovani, per un tempo limitato, trascorso il quale i giovani diventeranno avvocati come gli altri, probabilmente avendo acquisito una clientela e un'esperienza che consentiranno loro di vivere, sotto il profilo professionale, più tranquillamente.

Se siete contrari a tale norma, ne prendiamo atto, ma le ragioni che avete esposto non c'entrano nulla con il senso dell'emendamento 12.215. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.215, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Richiamo i senatori a non votare anche per i colleghi assenti. Invito i senatori che hanno votato per conto di altri colleghi a togliere la scheda, altrimenti dovrò provvedere affinché vengano ritirate.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.216, presentato dai senatori D'Alia e Serra, fino alle parole «consensualmente derogati».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.216 e gli emendamenti 12.217, 12.218 e 12.219.

Metto ai voti l'emendamento 12.220, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 12.221, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8, sul quale ha chiesto di intervenire il relatore.

**VALENTINO**, *relatore*. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio parere favorevole sull'emendamento 12.8.

**PRESIDENTE**. Vorrei invitare a questo punto il senatore Caruso a modificare l'emendamento 12.222, sostanzialmente identico all'emendamento 12.8 del senatore Li Gotti, sul quale il relatore ha appena espresso parere favorevole, in modo da poter procedere ad un'unica votazione.

**CARUSO** (*PdL*). Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà in tal senso. Tuttavia, qualora l'emendamento risultasse approvato, le chiedo di poter modificare conseguentemente anche l'emendamento 12.232, perché in questo caso verrebbe meno la ragione del riferimento al comma 6-*bis*.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.222 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.223, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 12.224, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.225 (testo 2).

**INCOSTANTE** (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE**. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.225 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.226.

**D'AMBROSIO** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Ichino e questa volta anche con il collega Longo, che ha dichiarato di non scandalizzarsi per il fatto dell'introduzione del patto di quota lite, che era stato voluto nella precedente legislatura dal Partito Democratico proprio per favorire i meno abbienti, oltre che - ne sono convinto - la professionalità dei professionisti. Non mi sono infatti per nulla meravigliato che l'avvocato Longo, che ha un'alta professionalità, si sia dichiarato favorevole all'introduzione del patto di quota lite.

Innanzitutto, non bisogna credere che tutti coloro che possono essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, che non è una cosa semplice, lo possano fare. L'introduzione del patto di quota lite va a favorire proprio i meno abbienti e, di fatto, esso viene praticato dalla maggior parte degli avvocati. Infatti, quando subisce un incidente stradale un soggetto che non ha una grande disponibilità economica chiede all'avvocato di potergli fare aver un risarcimento, specificando che non può pagarlo perché guadagna 800-1.000 euro al mese e, quindi, come compenso in cambio del fatto che porta avanti la sua causa, gli propone di cedergli una determinata quota.

Se noi regoliamo per iscritto questo patto, che di solito viene stipulato, e indichiamo determinati limiti, come può essere la nullità del patto se non viene messo per iscritto, agevoliamo il ricorso alla giustizia proprio a quei cittadini che non hanno la possibilità di andare da un avvocato e pagare un anticipo. Infatti, quale che sia la richiesta che si fa ad un avvocato, bisogna comunque lasciare un anticipo, un fondo spese notevole.

Naturalmente, non ci si deve meravigliare che davanti ai giudici del nostro Paese pendano 5 milioni di controversie civili: se l'avvocato, come diceva il senatore Mugnai, non deve essere pagato per il risultato ma per la prestazione, non ci sarà avvocato che dica alla persona che vuole fare una causa che la sua causa non va fatta perché la perde sicuramente. Non gliene importa proprio nulla se perde la causa, perché non viene pagato in base al risultato, ma alla prestazione che offre. Né ha qualche significato la condanna al pagamento delle spese da parte del giudice: è infatti noto a tutti che la condanna da parte del giudice al pagamento delle spese non equivale neanche alla decima parte di quello che effettivamente il cliente ha speso, tant'è vero che poi si concede all'avvocato, quando viene rimborsato delle spese e non è riuscito ad ottenere dal proprio cliente il pagamento delle tariffe previste, perché il cliente ritiene di pagare alla controparte solo la cifra indicata dal giudice, di fare ricorso per decreto ingiuntivo, in base alle tariffe, per farsi rimborsare l'onorario.

Non consentire che un patto di quota lite anziché essere nascosto, dal momento che tutti gli avvocati lo praticano, possa essere messo per iscritto e conosciuto anche dagli altri, in modo da instaurare una vera e propria forma di concorrenza ed alzare veramente il livello - altro che corsi di formazione - di preparazione degli avvocati, è una vera forma di ipocrisia. In quel caso non ci sarà alcun avvocato che anticiperà le spese per una causa persa.

Ecco la ragione per cui è stato ritenuto importante nella precedente legislatura introdurre il patto di quota lite: è questo l'elemento che serve ad innalzare il livello di professionalità degli avvocati. Nessun avvocato si metterà ad anticipare le spese se non è certo di vincere quella causa. Se è preparato, se è uno studio serio, magari con più avvocati che valutano se è possibile vincere quella specifica causa, che ha magari probabilità molto alte, allora è possibile anticipare le spese, così come avviene del resto in altri Paesi. Negli Stati Uniti d'America, ad esempio, si procede in questo modo quando c'è la quasi certezza di vincere la causa perché si ha un'alta professionalità.

Non bisogna neanche dimenticare che nel nostro ordinamento non è prevista alcuna sanzione per quegli avvocati che fanno continuamente ricorso in Cassazione e che perdono sempre, magari perché propongono, pur non potendolo fare in tale sede, gli stessi motivi proposti per l'appello. In Inghilterra, per esempio, la Corte di cassazione può chiedere un livello di deposito così alto che nessuno farà ricorso se c'è il rischio di perdere una cifra così elevata. È così che si alza la professionalità. Hai voglia a parlare di corsi, che poi vengono frequentati, ma non sono seguiti da un esame: si può andare a fare il corso, si firma la presenza e poi non lo si segue. Dicevo, è questo che alza il livello di professionalità e può contemporaneamente abbassare il numero di cause civili pendenti davanti ai giudici, il che sarebbe veramente essenziale per quella giustizia rapida che tutti invocano. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ho un momento di smarrimento, come mi suggerisce il collega Legnini, perché non ho capito...

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, il senatore D'Ambrosio ha fatto la parte dell'avvocato. Non è che lei vuole fare la parte del giudice?

LI GOTTI (*IdV*). ...non ho capito per quale motivo essere contrario al patto di quota lite significa avere una bassa professionalità e essere favorevoli significa avere un'alta professionalità. Questa è un'impostazione di principio. L'emendamento 12.225 prevedeva il divieto del patto di quota lite, salvo un'eccezione...

INCOSTANTE (*PD*). È stato riformulato.

MORANDO (*PD*). Non aggirare l'ostacolo. Parla di questo emendamento.

LI GOTTI (*IdV*). Sono smarrito, perché prima ho riscontrato una linea di rigidità nel contrasto al patto di quota lite, e ora ne trovo un'altra, che è ancorata ad una visione di professionalità alta. Allora io dico che sono per le professioni coerenti. Ecco perché ho smarrimento. Non riesco a capire questi richiami etici alla professionalità alta quando qui vedo scritte due cose diverse. Questa era l'opinione che volevo esprimere per giustificare lo smarrimento che mi ha colto nel sentire le motivazioni a proposito dell'emendamento 12.226. (*Commenti del senatore Morando*).

\*DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, innanzitutto credo ci sia stato un fraintendimento nella dichiarazione di voto del senatore D'Ambrosio, che certamente non intendeva discriminare gli avvocati in rapporto al patto di quota lite. Poi voglio aiutare il mio amico senatore Li Gotti, dicendogli che non c'è alcuna discrasia nella linea del Partito Democratico, tant'è vero che, essendomi accorta dell'errore, ho modificato il testo dell'emendamento 12.225, togliendo la parola «solo», e ho reso l'emendamento perfettamente compatibile con la linea del partito. Per la *class action* deve infatti essere approvato un patto di quota lite. L'emendamento non è passato. Insomma, non mi pare ci sia alcuna differenza tra le linee che sono state più volte illustrate dai vari esponenti del Partito Democratico. Dunque non ci può essere smarrimento in proposito.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.226.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.226, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198.**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 12.227 (testo corretto) è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Scarabosio, se accetta tale invito.

SCARABOSIO (PdL). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.228, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, identico all'emendamento 12.229, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.14, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.230, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.231, presentato dalla senatrice Vicari.

**È approvato.**

Sull'emendamento 12.16 è stato espresso un invito al ritiro. Chiedo al presentatore, senatore Benedetti Valentini, se accetta tale invito.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, se ho ascoltato bene il parere del relatore, che mi invita al ritiro, si tratterebbe in sostanza di opportunità di estetica legislativa, essendo, come egli dice, il testo un po' drastico nella sua formulazione.

Allora, siccome vi sono gli atti parlamentari a dare anche la lettura dell'interpretazione della volontà del legislatore, se siamo d'intesa che, effettivamente, il mio emendamento è ridondante e superfluo, nel senso che la normativa che noi variamo supera quella di cui io proponevo la espressa abrogazione, se siamo d'accordo in questo senso, io aderisco alla proposta di ritiro dell'emendamento.

Dobbiamo, però, essere ben chiari nella interpretazione della volontà del legislatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.16, pertanto, è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.232 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 12.233, presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.234.

**INCOSTANTE (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD)**. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole a questo emendamento e per far notare all'Aula che la maggioranza ha votato precedentemente contro un emendamento, il 12.14, con il quale noi avevamo proposto che fossero nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in modo tale da influire sulla sua indipendenza.

Deve essere chiaro all'Aula che questa maggioranza, che afferma anche di lavorare a favore della professione forense e della sua dignità, ha votato contro una possibilità di rendere nullo un accordo con il quale l'avvocato potrebbe stabilire un patto o un contratto contro la sua stessa dignità, entrando quindi in un conflitto di interesse e agendo contro la sua stessa indipendenza. Forse, questo emendamento aveva bisogno di un apprezzamento e di una valutazione opportuna. Vale quindi la pena di sottolinearlo a quest'Aula.

**PRESIDENTE**. Senatrice Incostante, prendo atto della sua dichiarazione, ma gli Uffici mi fanno notare che l'emendamento 12.234, al quale si riferisce la sua dichiarazione di voto, è precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 12.233.

**INCOSTANTE (PD)**. Ribadisco, signor Presidente, che sull'emendamento 12.234 esprimiamo un voto favorevole, ma se è precluso ne prendiamo atto.

Volevo far notare all'Aula che precedentemente abbiamo approvato un emendamento con cui la maggioranza ha detto che l'avvocato può agire in conflitto di interessi e contro la sua indipendenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

**VALENTINO, relatore**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**VALENTINO, relatore**. Signor Presidente, vorrei rivolgere una garbata replica alla collega Incostante. Esiste il codice deontologico che regola tutte queste incompatibilità. Non è che possiamo inserire nella legge ciò che è già contenuto in un altro provvedimento vincolante. Capisco l'esigenza politica di sottolineare taluni aspetti delle proposte non accolte, ma esistono delle realtà che - ahimè - confliggono con queste suggestive formulazioni, delle quali dobbiamo prendere atto.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G12.200, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO, relatore**. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G12.200.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia**. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.200.

**\*ICHINO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ICHINO (PD)**. Signor Presidente, l'ordine del giorno G12.200 investe proprio la questione che è stata al centro del nostro dibattito oggi: cioè se davvero la dignità di un mestiere o di una professione possa essere misurata o difesa da una tariffa minima fissata per quel mestiere o quella professione.

Su questo punto l'Autorità *antitrust* si è pronunciata in modo molto chiaro. Cito testualmente: «Il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso». Questo significa che la dignità, il decoro della professione non possono essere difesi limitando la competizione libera in un mercato ben funzionante. Salvo che - questo è un punto che deve essere molto chiaro - quel mercato soffra di distorsioni che ne impediscano il corretto funzionamento.

Nel mercato del lavoro subordinato la fissazione di un salario minimo o di tariffe collettive si giustifica per l'esistenza di precise distorsioni di quel mercato determinate da asimmetria informativa e/o dalla struttura di monopsonio che quel mercato molto sovente assume, cioè l'esistenza di un unico compratore con una pluralità di venditori di lavoro, cosa che determina uno squilibrio di potere contrattuale tra le parti. Nel mercato del lavoro libero-professionale queste distorsioni non si verificano. Allora, se queste distorsioni non si verificano, non può giustificarsi l'introduzione di un minimo di compenso: questo genera posizioni di rendita a favore di una parte dei professionisti.

Qui chiedo ai colleghi della maggioranza: davvero non vedete quanto lede il prestigio dell'avvocatura il fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, che tutti conosciamo, di avvocati che lucrano proprio in virtù delle tariffe minime delle vere e proprie rendite che talvolta sono colossali? Mi riferisco alle cause seriali, nelle quali l'atto giudiziale si faceva un tempo con il ciclostile, oggi si fa con la fotocopiatrice, cambiando solo un nome nell'epigrafe; eppure ognuno di quegli atti veniva obbligatoriamente retribuito, prima del decreto legislativo voluto da Bersani, come se quell'atto fosse stato scritto e studiato per esteso per un singolo caso. Credo che la dignità della professione non fosse certamente favorita dalla percezione di quelle rendite. Viceversa, non vedo niente di indecoroso nel fatto che l'avvocato della Camera del lavoro lavori sotto i minimi tariffari, magari concordando che, una volta vinta la causa, se il giudice non condannerà la controparte alle spese processuali, una percentuale della somma recuperata verrà destinata a remunerare l'avvocato stesso, molto spesso al di sotto delle tariffe. Ma che cosa c'è di indecoroso in questo? Ci sono interi stuoli di avvocati, in Italia, che lo fanno molto decorosamente e proprio per questo sono amati e stimati dai lavoratori che si rivolgono a loro.

Vengo ora all'obiezione secondo cui nel processo del lavoro non si pagherebbero fondi spese. Certo, non c'è l'esborso per i bolli sugli atti giudiziari, ma l'onorario dell'avvocato c'è e di ciò abbiamo discusso. In questo settore, i minimi professionali vengono diffusamente trasgrediti, solo che non lo si dice. È forse dignitoso questo?

Allora, poiché il riferimento alla dignità e al decoro è del tutto fuori luogo, vi invito a considerare questo ordine del giorno e preannuncio il voto favorevole su di esso da parte del Gruppo PD. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno G12.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

**GIARETTA (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIARETTA (PD).** Signor Presidente, naturalmente riconosco la delicatezza della normativa specifica contenuta in questo articolo: come assicurare, attraverso il sistema delle tariffe di un'attività professionale così importante, la qualità del servizio prestato, una dignitosa remunerazione dell'attività forense, un accesso al mercato che assicuri il ricambio della professione. È materia delicata, che francamente non si può affrontare con la semplificazione che spesso c'è in questo dibattito. Anche i confronti che si fanno con gli altri Paesi richiedono la consapevolezza che, oggettivamente, la situazione italiana è diversa, in quanto c'è una particolare pressione competitiva sulla professione, per due aspetti che altri Paesi presentano in misura minore.

Il primo aspetto è quello della numerosità. Conosciamo tutti questa particolarità italiana e cioè che gli iscritti alla cassa forense sono più di 145.000, ma soprattutto sono triplicati negli ultimi 20 anni. In pratica, abbiamo il *record* in Europa: ci sono 44 avvocati per ogni giudice e per di più, negli ultimi 20 anni, i giudici sono forse diminuiti di numero, mentre gli avvocati sono appunto triplicati.

Ciò ci porta a dire che in tale materia non si possono fare semplificazioni; però dovrete riconoscere che questo significa anche che il costosissimo sistema di accesso alla professione, regolamentato

attraverso gli esami dell'Ordine, non ha ottenuto il risultato di mantenere un rapporto tra esigenza del sistema giustizia e numero dei professionisti. Il sistema costa in termini di accesso a chi vuole accedere; costa in termini di commissioni; costa in termini di disparità, perché sappiamo che vi sono differenze tra i diversi distretti. Eppure tale sistema ha prodotto comunque un numero di questa entità.

### **Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,32)**

*(Segue GIARETTA).* La seconda pressione competitiva è altrettanto importante e non ne ho sentito assolutamente parlare. Cari colleghi, in Italia sta succedendo un fenomeno che si fa finta di non vedere: il mercato dell'avvocatura non è più un mercato nazionale ma globalizzato e il nostro Paese - guardatevi i dati dell'ISTAT- dimostra per il settore dei servizi professionali uno sbilancio commerciale di dimensioni colossali, tra 5 e 6 miliardi di euro, il che vuol dire che studi professionali esteri entrano in Italia e competono sul mercato italiano. E qui non potete mettere le barriere!

È giusta e legittima la preoccupazione della professione: c'è una pressione competitiva, un affollamento che restringe la possibilità di reddito. Riconosciuto questo, pensate che la risposta sia tornare indietro di vent'anni? Non è la legge che crea la difficoltà, non sono le regole ma è il mercato che è cambiato. E dobbiamo fare delle buone e sagge regole, idonee ad affrontare lo svolgimento della professione in un mercato completamente cambiato. Invece, reintroduciamo le tariffe autoregolamentate, la pubblicità è sostanzialmente limitata, non si possono fare le società, non si può più immaginare un sistema di tariffe innovative. Ricordo che ci sono professioni, che assicurano redditi elevati, in cui il sistema delle tariffe minime non esiste e gli ordini hanno accettato che non esista più il sistema delle tariffe minime.

Signori del Governo e colleghi, prima di questo provvedimento, che purtroppo, mi sembra di capire, prima o poi entrerà in vigore, eravamo secondi in Europa nella classifica della regolamentazione della professione: prima la Turchia, poi l'Italia. Dopo questa legge saremo primi, naturalmente: ma vi sembra che sia questo il modo di affrontare i problemi? Gli avvocati non staranno meglio e soprattutto, in compenso, peggiorerà la funzionalità della giustizia. Una cosa è certa: il professionista non potrà competere sulle tariffe; non potrà competere sulla qualità, perché non può fare la pubblicità comparativa, non può far conoscere la qualità dei propri servizi; non può competere sull'organizzazione, perché impedito di fare le società professionali. Su cosa sarà ridotto a competere? Ci sono studi precisi della Banca d'Italia che lo dimostrano: con questo sistema tariffario è obbligato a competere tentando di innalzare la litigiosità, di prolungare i processi, di moltiplicare gli atti. Ma a voi sembra - lo dico al Sottosegretario, che dice che queste norme servono per la dignità e la trasparenza della professione - che professionisti ridotti ed obbligati a fare questo abbiano più dignità, possano tutelare la dignità professionale, migliorare l'efficienza del sistema giustizia, possano dare un miglior servizio al cittadino? È esattamente il contrario.

Parlate di riforma della giustizia e attraverso questo arretramento di vent'anni ponete i presupposti perché ancora una volta il servizio della giustizia sia lungo, oneroso per il cittadino, inefficiente per il Paese. E dunque la competitività generale del Paese, come dimostrano tutti gli studi economici, andrà ancora indietro: un buon risultato! *(Applausi dal Gruppo PD).*

**INCOSTANTE (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE (PD).** Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**\*DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 13.200 innanzitutto per sottolineare, come ho già fatto con gli Uffici del Senato, che a pagina 42 del testo al comma 6 è inserita anche la clausola «con esclusione della natura subordinata del rapporto» che va eliminata. È un errore materiale evidente, che potrebbe determinare un contrasto con il successivo comma 7 della norma che si propone. Chiedo innanzitutto la modifica del testo. Vorrei sapere se ci sono problemi o se lo posso illustrare.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, proceda.

DELLA MONICA (PD). Detto questo, signora Presidente, con l'emendamento vogliamo mettere in luce che vi sono gravi difficoltà nell'esercizio della professione di avvocato da parte dei giovani avvocati. Noi non intendiamo avallare un sistema che prevede una forma di sfruttamento delle prestazioni professionali dei giovani avvocati o di avvocato in generale nei confronti di altri studi professionali o di altri avvocati. Riteniamo, pertanto, che la loro collocazione e l'esercizio anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa dell'attività debba essere regolarizzata con un riconoscimento, quindi, attraverso un tipo di contratto che, in questo caso, può non essere di lavoro subordinato, ma che consenta di avere delle tutele. In caso contrario, giovani avvocati o avvocati meno giovani si trovano nella situazione di non poter contare su un introito mensile, di non poter regolare il loro lavoro e la loro vita. Questo influisce negativamente sulla dignità della funzione stessa che viene esercitata.

A questo punto aggiungiamo anche la possibilità che la collaborazione continuativa tra avvocati, ovvero tra avvocato e associazioni o società di avvocati anche multidisciplinare, possa dar luogo a rapporto di lavoro subordinato. Non si tratta di una clausola di obbligatorietà, ma di una facoltatività che regolarizza, ancora una volta, un rapporto che esiste tra il professionista e una società di cui entra a far parte, cosa che è riconosciuta negli altri ordinamenti regolarmente. Non si incide assolutamente sull'autonomia dell'esercizio della professione, ma si vuole solo regolarizzare una condizione che non è accettabile.

È stato organizzato su questo punto addirittura un convegno di avvocati definiti *sans papier* perché privi di tutela in quanto non coperti né da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa né, a maggior ragione, da un lavoro dipendente, che da loro viene sollecitato ed accettato senza alcuna limitazione di autonomia, che ha messo in luce le gravissime condizioni in cui versa buona parte dell'avvocatura italiana e, soprattutto, le fasce giovanili dell'avvocatura italiana.

Siccome vogliamo risolvere questi problemi, non bloccare il futuro dei giovani ed anzi consentire loro di poter avere un futuro migliore nel loro interesse e nell'interesse della società italiana, riteniamo che questo emendamento debba essere approvato.

**PRESIDENTE.** Scusi, senatrice Della Monica, le chiedo un chiarimento per capirci meglio. Lei si è riferita in particolare al comma 6 dell'emendamento 13.200.

DELLA MONICA (PD). Ai commi 6 e 7. Ho chiesto di illustrare questa parte perché il resto mi sembrava chiarissimo.

PRESIDENTE. Lei ha chiesto di modificare il comma 6 del suo emendamento, cosa che è fattibile, togliendo le parole «con esclusione della natura subordinata del rapporto». Come lei sa - lo dico a titolo informativo, e poi passiamo al resto delle illustrazioni - sul comma 6 c'è un parere contrario della 5ª Commissione permanente.

**DELLA MONICA (PD).** Lo apprendo in questo momento, signora Presidente. Chiedo scusa se forse ho dimenticato che c'era un parere contrario, essendo la riforma forense tornata al nostro esame dopo tanto tempo.

**PRESIDENTE.** È comprensibile. La informo comunque che c'è un parere contrario della 5ª Commissione permanente, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero comma 6; solo per capirci: ne parleremo al momento dei pareri, e poi della votazione.

Per il momento, continuiamo l'illustrazione.

**DELLA MONICA (PD).** Presidente, comunque vorrei in ogni caso che si votasse su questo emendamento, come dirò successivamente.

**PRESIDENTE.** Perfetto, quando arriveremo alla votazione, come lei sa, ci sono le procedure acconce per farlo.

**CARUSO (PdL).** Signora Presidente, vorrei illustrare, molto brevemente, l'emendamento 13.201, che si propone solo di asciugare il testo. Il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 sono già sostanzialmente previsti, sebbene in diversa formulazione, dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che si occupa specificamente delle società di professionisti. Sono dell'opinione che le due norme debbano viaggiare indipendentemente. Vi sarà poi un momento in cui, come è auspicabile che sia, verrà formato un testo unico che regolamenti la professione, ma fintanto che ciò non avvenga sono dell'opinione che è bene che le due norme rimangano distinte tra loro.

**\*ICHINO (PD).** Signora Presidente, illustro all'emendamento 13.205. Il comma quarto dell'articolo 13 recita: «La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato». Oggi questa è la norma che regola la materia; quindi questo comma non introduce una novità. Tuttavia, il ribadire questa norma contrasta con un orientamento molto preciso della Corte costituzionale, che stabilisce che il legislatore ordinario non può *facere de albo nigrum*, ovvero stabilire che è autonomo ciò che è in realtà subordinato.

La Corte costituzionale stessa avverte che ci possono essere molti buoni motivi, in situazioni particolari, per modificare la disciplina del rapporto in questione e quindi, pur rispettandone la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, per esentarlo da determinate norme. Per esempio si può assoggettarlo, in materia di contribuzione, al regime di assicurazione della cassa avvocati e non al regime dell'assicurazione generale INPS; oppure dettare norme particolari in materia di licenziamento per non assoggettare il rapporto allo Statuto dei lavoratori. Tutto ciò è perfettamente legittimo, dice la Corte costituzionale, ma quello che non si può fare è dire che è autonomo ciò che in realtà è subordinato. Chiedo allora perché dobbiamo commettere qui un errore tecnico quando la Corte ci ha indicato in modo molto preciso e limpido in quale modo si può risolvere il problema.

Tutti noi avvocati sappiamo che negli studi è comunissimo che si determini un vero e proprio rapporto di dipendenza; ci sono praticanti che sono molto più subordinati e molto più dipendenti di quanto non sia un normale lavoratore subordinato. Prendiamo allora atto di questa situazione e regoliamola adeguatamente. Sopprimiamo un comma, che è evidentemente sbagliato e incostituzionale, e sostituiamolo con una normativa adatta alla specialità del rapporto.

Badate che questa non sarebbe una novità sul piano sistematico. È esattamente quanto è stato fatto per esempio, nel 1981 per il lavoro sportivo. Invece di qualificare automaticamente l'atleta come autonomo, si è detto: laddove lo sportivo professionista operi in regime di sostanziale subordinazione, non si applicano lo Statuto dei lavoratori, le norme in materia di provvedimenti disciplinari, bensì uno statuto speciale per il lavoro dello sportivo professionista. Facciamo un'operazione di questo genere anche per quelle posizioni tipiche del lavoro forense che hanno tutti i caratteri della subordinazione e che per certi aspetti meritano anche una qualche tutela tipica del lavoro subordinato, ma che è tuttavia giusto esentare dalla disciplina generale del lavoro subordinato. Credo che in proposito non ci siano problemi di destra e sinistra, di maggioranza e opposizione, e neanche problemi di favore nei confronti di un'istanza della professione forense rispetto a interessi sottolineati dall'Antitrust o da altri enti esponenziali. Si tratta solo di una questione di correttezza giuridica e di buona tecnica legislativa, la quale ci evita di andare contro un orientamento costituzionale che è ben conosciuto e ribadito in numerose sentenze.

Per queste ragioni, propongo di sopprimere concordemente il comma 4 e magari, con l'accordo del relatore, individuare gli emendamenti integrativi che possono adeguatamente sostituirlo.

**CASSON (PD)**. Intervengo rapidamente sugli emendamenti 13.210 e 13.202, che sono collegati. Le questioni in esame potrebbero sembrare di carattere marginale, però hanno una loro rilevanza all'interno del sistema: esse fanno riferimento alla sostituzione degli avvocati da parte di altri avvocati.

La norma di cui al comma 2, dell'articolo 13, così come proposta dal relatore e dal Governo in questo momento, stabilisce che gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato con incarico, anche verbale, e la delega scritta è riservata soltanto ai praticanti abilitati. Riteniamo che questa norma debba essere collegata al successivo comma 3, nel senso che, quando si tratta di sostituzioni, rimane comunque la responsabilità personale dell'avvocato cosiddetto delegante nei confronti dei clienti. Riteniamo che la chiarezza, una maggiore trasparenza e il senso di responsabilità debbano imporre una delega scritta. Abbiamo inserito tali previsioni nel nostro emendamento principale, l'emendamento 13.200, che ai commi 4 e 5 prevede la delega scritta in caso di sostituzioni. Ora, in maniera separata, facciamo la stessa previsione per quanto riguarda il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 13 con l'emendamento 13.202, eliminando le parole «con incarico anche verbale».

Si impone in tal modo che per le sostituzioni l'incarico venga dato per iscritto, soprattutto per le sostituzioni cosiddette definitive e stabili. In proposito, l'emendamento 13.210 prevede appunto la possibilità per l'avvocato di nominare sostituti stabili, e a maggior ragione in questa situazione è opportuno che venga depositata una nomina e che ciò risulti per iscritto. In tal modo in caso di contrasti o diatribe è possibile anticiparne la soluzione, evitando che chi subisce un danno da determinate vicende sia soltanto il cliente, senza possibilità di riconoscere immediatamente, in maniera chiara e trasparente una responsabilità per l'avvocato delegante.

In questo senso, quindi, vanno i due emendamenti presentati. *(Applausi del senatore Morando)*.

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 18,49)**

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO, relatore**. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.200, 13.202, 13.203, 13.204, 13.205, 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210 e 13.211. Invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 13.201 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.212.

**ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia**. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**\*DELLA MONICA (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA (PD)**. Signora Presidente, la dichiarazione di voto a nome del Gruppo la farà il senatore Carofiglio, mentre io vorrei limitarmi a rilevare che il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione reca una contrarietà al comma 6 dell'emendamento 13.200, senza ulteriori spiegazioni. Mi sono rivolta quindi al senatore Legnini che mi dice che la contrarietà nascerebbe dalla seconda parte del comma 6, che prevede che «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore».

Se è così, ma vorrei averne certezza, sono disponibile a sopprimere questa parte del comma 6 per fare in modo che l'emendamento sia votato, ma debbo avere un'indicazione perché devo dire che la decisione della 5<sup>a</sup> Commissione è criptica.

**PRESIDENTE.** Senatrice Della Monica, gli Uffici mi informano che non è una questione di forma, ma di sostanza. Credo tuttavia che sia bene, poiché non c'è la motivazione, che la Commissione bilancio o il suo Presidente si esprima in particolare per quanto riguarda l'eventuale modifica del comma 6, così come lei l'ha proposta per superare il parere contrario della Commissione bilancio. Chiedo pertanto alla Commissione bilancio, al Presidente o al Vice Presidente, di esprimersi in questo senso; altrimenti evidentemente sarò costretta ad accantonare l'emendamento.

**INCOSTANTE (PD).** È scritto «limitatamente al comma 6».

**GARAVAGLIA Massimo (LNP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GARAVAGLIA Massimo (LNP).** Signora Presidente, da una prima lettura sembrerebbe che il parere potrebbe essere rivisto. Considerato però che abbiamo ampio tempo a disposizione e ci sono così tanti articoli, penso che converrebbe rivedere con più calma l'emendamento in Commissione bilancio.

**PRESIDENTE.** A questo punto, accantoniamo l'intero articolo 13, perché il suddetto emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 13 e pertanto non posso mettere in votazione gli altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**\*DELLA MONICA (PD).** Signora Presidente, l'emendamento 14.204 pone un problema di fondo. Abbiamo sempre precisato che al potere del CNF volevamo sostituire il potere del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine territoriali. Ribadiamo che in una materia così delicata è importante che ci sia una decisione che parte dal Ministro della giustizia, senza eliminare peraltro i pareri del Consiglio nazionale forense e dei consigli dell'ordine territoriali. L'emendamento 14.205 affronta la stessa materia. L'articolo che stiamo illustrando, sostanzialmente anche attraverso gli emendamenti, prevede delle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio. Noi parliamo quindi di difesa d'ufficio; è evidente che trattandosi di una materia così delicata, l'intervento da parte del Ministro della giustizia, sollecitato nell'emendamento precedente, diventa essenziale come nell'ipotesi di tenuta e aggiornamento di albi, elenchi e registri. In questo caso, si richiede infatti che l'albo, gli elenchi e i registri siano a disposizione del pubblico e siano pubblicati nel sito Internet dell'ordine, oltre al fatto che ogni comunicazione di variazione sia data agli uffici giudiziari interessati.

Questa è la ragione dell'emendamento: sostanzialmente non tocchiamo l'impalcatura della legge, ma intendiamo dare al Ministro un potere di intervento complessivo di carattere generale nel settore, mettendo contemporaneamente gli uffici giudiziari nelle condizioni di conoscere le variazioni per il migliore andamento del servizio giustizia, anche nell'interesse dei clienti che vengono rappresentati dagli avvocati.

**SERRA (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE).** Signora Presidente, nell'illustrare l'emendamento 14.206 vorrei richiamare l'attenzione del relatore su un aspetto che potrebbe essere sfuggito (può succedere). Il comma 3 dell'articolo 14 prevede l'invio di copia degli atti ai presidenti dei tribunali del distretto; ci si è dimenticati, però, delle procure della Repubblica e delle procure generali della Repubblica, aventi anch'esse titolo ad intervenire sul controllo di gestione degli atti.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**VALENTINO, relatore.** Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.200, il parere è favorevole, purché lo stesso venga riformulato. Se non ho capito male, infatti, l'emendamento non è altro che una specificazione ulteriore del testo del disegno di legge. Se fosse possibile, ne proporrei dunque la trasformazione in emendamento aggiuntivo, per cui la lettera *e-bis*), suonerebbe così: «, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non

più impugnabile, comportante la radiazione». La restante parte mi sembra sia già contenuta nel testo del disegno di legge, per cui la ritengo superflua.

Il parere è contrario sugli emendamenti 14.201, 14.202 e 14.203, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.204, purché dallo stesso si espungano le parole: «ed i consigli dell'ordine territoriali».

Alla luce poi dell'opportuna riflessione suggerita dal senatore Serra, esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 14.205 e 14.206, che sono sostanzialmente identici. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 14.207.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Vorrei chiedere cortesemente un chiarimento al relatore.

Senatore Valentino, lei ha espresso parere favorevole sull'emendamento 14.200, del collega Caruso, subordinandolo però ad una riformulazione. Volevo sapere se tale riformulazione riguarda soltanto la lettera *e-bis*), per cui rimarrebbero identiche le lettere *e*) ed *e-ter*).

**VALENTINO**, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario sulla lettera *e*), mentre la riformulazione riguarderebbe unicamente la lettera *e-bis*). In particolare, l'emendamento da sostitutivo diventerebbe aggiuntivo, per cui la nuova lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14 dovrebbe suonare così: «l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione, nonché l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione». In buona sostanza, questo aspetto, che mi pare particolarmente significativo e che afferisce ad un'area circoscritta di avvocati - quelli cioè che hanno subito un provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione - era stato omissis, per cui ritengo sia assolutamente opportuno inserirlo. È ad una riformulazione dell'emendamento in questo senso che va il mio parere favorevole.

**PRESIDENTE**. Senatore Caruso, intende accogliere la proposta di riformulazione del relatore?

**CARUSO** (*PdL*). Signora Presidente, se ho capito bene, il relatore stima utile implementare la disposizione come ora prevista con il contenuto della lettera *e-bis*), non gradendo invece l'assetto complessivo, e in parte ripetitivo, che avevo dato all'emendamento. Per me va bene.

**PRESIDENTE**. Dal momento che il relatore lo propone come emendamento aggiuntivo, sarà prima posto ai voti l'emendamento 14.201, riferito alla lettera *e*), e poi l'emendamento 14.200.

Pertanto, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.201, fino alle parole «della professione», presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 14.202.

Metto ai voti l'emendamento 14.200 (testo 2), presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 14.204 se intendono accogliere l'invito che è stato rivolto di riformulare l'emendamento.

**\*DELLA MONICA** (*PD*). Sì, signora Presidente, accolgo l'invito e riformulo l'emendamento nel senso indicato dal Governo.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 14.204 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.205, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 14.206 risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 14.207, presentato dal senatore Caruso.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VALENTINO**, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.200, 15.203, 15.204, 15.205 e 15.206 e parere favorevole sull'emendamento 15.202.

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

**DELLA MONICA** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DELLA MONICA** (PD). Signora Presidente, le norme riferite agli articoli 14 e 15 concernono rispettivamente albi, elenchi e registri e la modifica della disciplina in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio.

Abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo perché attraverso le modifiche che vengono introdotte si viene a stravolgere il sistema delle difese d'ufficio, che, nel nostro ordinamento, rappresenta un presidio. Peraltro non ritengo che con questo provvedimento si ottenga una migliore difesa d'ufficio.

La materia della difesa d'ufficio dovrebbe essere diversamente regolamentata ed è opinione diffusa che meriti un approfondimento, poiché il sistema attuale non garantisce un'effettività di difesa, crea un sistema terziario di lavoro e aumenta a dismisura, anche attraverso il gratuito patrocinio, le spese di giustizia. Quindi la normativa dovrebbe essere rivista nel complesso.

Abbiamo dunque proposto per il momento un emendamento soppressivo dell'articolo che lasci inalterata la disciplina precedente, in maniera da poter intervenire sull'intera materia collegando le sue varie espressioni, quindi difesa d'ufficio ed effettività della stessa, terzietà del settore come forma di collocamento di avvocati, che poi in realtà non esercitano dignitosamente la professione, e patrocinio per i non abbienti, estremamente esteso nel nostro ordinamento, che comporta spese abnormi di giustizia.

**INCOSTANTE** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**INCOSTANTE** (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. L'emendamento 15.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.202, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.205.

**LEGNINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LEGNINI (PD).** Signora Presidente, si tratta di un emendamento che affronta ancora una volta il tema dei giovani avvocati.

L'innovazione legislativa al sistema vigente contenuta nell'articolo 15 prevede che dalla data di approvazione di questo provvedimento in poi, passato il periodo di dilazione, tre anni, se non ricordo male, non tutti gli avvocati potranno essere nominati difensori d'ufficio come avviene oggi, ma solo quelli specialisti, cioè quelli che si iscriveranno nell'apposito elenco dei penalisti. Questa scelta in linea generale può essere condivisibile, perché se facciamo una riforma che tende a stimolare, favorire e promuovere la specializzazione tra avvocati è giusto che i processi penali siano svolti innanzitutto da chi è specialista, quindi da chi è penalista. Sennonché, per i giovani avvocati l'acquisizione di questo titolo specialistico richiede molto tempo, credo cinque anni. D'altra parte, i giovani avvocati, com'è noto - ciò costituisce un dato di comune esperienza - non è che nascano specializzati, al di là del riconoscimento del titolo: si avviano all'attività professionale provando a fare i penalisti, i civilisti, gli amministrativisti, per poi scegliere, quando la loro esperienza professionale si consolida, una via di specializzazione.

Se, quindi, dovesse essere approvato questo articolo, così come ci viene proposto, sarebbe preclusa ai giovani avvocati la possibilità di fare i difensori di ufficio. Oggi, per moltissimi giovani avvocati, l'attività di difensore di ufficio è diventata quasi l'attività prevalente, perché è una di quelle attività che si svolge in modo residuale. Insomma, gli avvocati affermati non attendono certo la nomina a difensore di ufficio dell'extracomunitario o di un poveraccio che non può permettersi l'avvocato di fiducia. Questa è un'attività residuale.

Cosa propone questo emendamento, che è assolutamente ragionevole? Pregherei il relatore e il Sottosegretario di prestare attenzione, se lo ritengono. In caso contrario, ce ne faremo una ragione. Questo emendamento prevede che, solo per i reati minori - quelli di competenza del giudice di pace e, quelli di competenza del tribunale la cui pena edittale non superi i tre anni - sia possibile nominare i giovani avvocati difensori di ufficio, come avviene oggi per tutti i reati.

Oggi, un giovane avvocato, anche se non è penalista, in teoria, se chiede di essere iscritto in un elenco, può chiedere e ottenere di essere nominato difensore di ufficio anche per un reato di omicidio, per un reato di mafia, per un reato gravissimo. Invece, noi andremmo ora a precludere loro totalmente questa possibilità, il che è inaccettabile.

I reati indicati nell'emendamento, quelli cioè di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale con pena edittale non superiore a tre anni, sono quelli che, alcuni anni fa, erano di competenza del pretore. Quando c'erano le preture, signora Presidente (periodo che io ricordo perché all'epoca ero un giovane avvocato), si potevano patrocinare davanti alle preture, da praticante, non solo le cause penali: il praticante procuratore poteva assumere la difesa davanti al pretore per le cause che ho prima elencato.

Oggi tale eventualità non è più possibile, nel senso che, per farlo, bisogna essere avvocato. Noi, però, con una riforma vorremmo vietare ai giovani avvocati anche di fare i difensori di ufficio. È troppo! Ripensate almeno a questo, perché tale emendamento non cambia la sostanza del provvedimento. Esso assicura la specializzazione, va nella direzione auspicata ma, almeno, consente, per i reati di minore entità, che i giovani avvocati possano svolgere un incarico, che è residuale rispetto al volume di attività che esercitano gli avvocati.

Prego quindi il relatore e il Governo di prestare attenzione e di modificare il loro parere nel senso di un accoglimento di questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**LONGO (PdL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LONGO (PdL)**. Signora Presidente, io avevo annunciato che non sarei intervenuto, ma ora chiedo lumi al senatore Legnini.

Quanto da lui detto è condivisibile, ma la parte finale dell'emendamento 15.205 prevede che gli avvocati siano «iscritti all'albo da non più di sei anni». Questo significa che il giorno in cui gli avvocati hanno compiuto i sei anni dall'iscrizione all'albo essi cessano di poter essere difensori di ufficio? Le chiedo se ho letto e compreso bene.

**LEGNINI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LEGNINI (PD)**. Signora Presidente, esiste una ragione a tale previsione. L'opinione del nostro Gruppo è che si debba ripristinare lo *status quo*, nel senso di consentire a tutti gli avvocati di accedere all'incarico di difensore di ufficio.

Però, prendendo atto che si vuole riservare questa attività agli specializzandi, bisogna porre un termine. L'emendamento parla di sei anni, collega Longo, perché per la specializzazione occorrono cinque anni. Mi sbaglio? Un giovane avvocato il primo anno si avvia alla professione, dopo di che compirà i cinque anni per fare l'esame e diventare specialista: come minimo occorrono sei anni. Di qui la ragione dell'indicazione del termine di sei anni.

**PRESIDENTE**. Chiedo al relatore se conferma il suo parere sull'emendamento 15.205.

**VALENTINO, relatore**. Sì, confermo il mio parere. Vorrei fare soltanto una piccola chiosa agli argomenti del collega Legnini, il quale ha ricordato la figura del pretore e del praticante procuratore che poteva esercitare davanti al pretore. Il pretore, signora Presidente, è una figura rimpianta. Io che votai contro quella riforma ricordo con quanta tenacia cercammo di salvare quella figura, che compendia esperienza e capacità. Si trattava di giuristi. Ora, il fatto di mandare un giovane davanti ad un giudice onorario, che rispetto, e che assolve a un ruolo di assoluta importanza, francamente mi induce perplessità.

Le devo questa risposta, senatore Legnini, per il rispetto che debbo alla puntualità con la quale lei sempre argomenta le sue proposizioni; però mi pare che proprio la situazione particolare che si viene a creare nel giudizio davanti al giudice di pace impone la piena consapevolezza che vi siano capacità, responsabilità e consapevolezze da una parte e dall'altra dei banchi.

Per questa ragione, ahimè, sono costretto a confermare il mio parere contrario.

**LI GOTTI (IdV)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LI GOTTI (IdV)**. Signora Presidente, le argomentazioni svolte dal senatore Legnini nell'illustrazione dell'emendamento 15.205 affrontano indubbiamente un punto di grande rilievo. Tuttavia, manifesto una perplessità e il mio voto è condizionato dal perdurare di questo mio dubbio. Questo emendamento vuole significare che la difesa di ufficio per i reati puniti con pena edittale non superiore a tre anni può essere assunta esclusivamente da avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni?

**LEGNINI (PD)**. Non «esclusivamente», ma «anche».

**LI GOTTI (IdV)**. Ma non c'è scritto «anche». Si dice che per quella fascia di reati i difensori d'ufficio possono essere esclusivamente quelli iscritti all'albo da non più di sei anni, il che significa che quelli

che sono iscritti da sette anni non possono assumere quelle difese. Se non c'è questo chiarimento, mi trovo in difficoltà.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. *(Commenti).* Collegli, siamo veramente in un momento un po' complicato, scusate.

**BENEDETTI VALENTINI (PdL).** Non siamo certo noi a fare ostruzione, stiamo solo affrontando un problema concreto.

Il collega Legnini, contro le cui tesi ho parlato poco fa, in questo caso prospetta una cosa che - come diceva il senatore Li Gotti - ha una sua concretezza. La vera domanda è: vogliamo trovare una forma che, almeno nel settore della difesa d'ufficio, agevoli o dia una corsia preferenziale ai giovani professionisti? Diciamolo fuori dai denti: la domanda sarebbe questa.

La risposta però, come giustamente osservano in parte il senatore Valentino e in parte il collega Li Gotti, sta in questo: secondo la sua proposta, collega Legnini, a fronte del fatto che occorrono cinque anni per essere specialisti (ed il requisito della specializzazione lo vogliamo perché è una garanzia per l'assistito), lei prevede l'obbligo di essere iscritti all'albo da sei anni. Ciò significa che sarebbero nominabili solo i giovani professionisti in quell'anno che intercorre tra i cinque e i sei anni. Il meccanismo mi pare chiaro: ci vogliono cinque anni per la specializzazione, bisogna essere iscritti all'albo da sei anni, quindi lei sta prevedendo che siano nominati difensori d'ufficio solo gli avvocati iscritti in quell'anno, anche perché - come ricordavano i colleghi - lei sta implicitamente inibendo la possibilità di essere nominati d'ufficio a coloro che hanno un'anzianità di iscrizione superiore ai sei anni.

Potrei ventilare l'ipotesi, se lei la ritiene percorribile e soprattutto se il relatore la ritiene concepibile, che possano essere prioritariamente nominati difensori d'ufficio coloro che sono iscritti all'albo da otto o dieci anni (stabilite voi il termine). Ma non si può escludere del tutto che, anche per esigenze pratiche, possa essere nominato d'ufficio un avvocato che è iscritto all'albo da 12 anni. Noi tutti che praticiamo le aule di udienza sappiamo che spesso c'è l'esigenza di nominare un difensore d'ufficio, o che gli ordini debbano prevedere il turno in capo ad un difensore d'ufficio.

Ha ricordato giustamente il collega Valentino che, con l'errore commesso di smantellare le preture, ci siamo tirati dietro tutti questi problemi.

La sua intenzione però è condivisibile, e me ne farei carico, ma troviamo una formula che funzioni, altrimenti a malincuore dovremo respingere la sua proposta di modifica, così come è formulata. *(Applausi del senatore Centaro).*

**LEGNINI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Le do ancora una volta la parola, senatore Legnini, però ad un certo punto dobbiamo chiudere questo discorso. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Un momento, colleghi! Come vedete, la questione non è così semplice e mi sembra che lo stesso relatore la stia ancora esaminando.

Ha facoltà di parlare, senatore Legnini, poi il relatore assumerà le sue decisioni.

**LEGNINI (PD).** Francamente non ho compreso il disappunto dei colleghi. Due colleghi di due Gruppi diversi mi hanno chiesto di modificare il testo dell'emendamento: quindi, per quale motivo non dovrei prendere la parola?

Innanzitutto, signora Presidente, il relatore e il Governo dovrebbero essere disponibili a trovare una soluzione, se il principio è condiviso. Ove fossero disponibili, non avrei alcuna difficoltà, certamente, ad accogliere il suggerimento del senatore Li Gotti. Non intendevo dire che solo i giovani avvocati fanno quel mestiere, ma che anche i giovani avvocati possono farlo, perché non si capisce la ragione per cui dobbiamo vietarglielo.

Concordo anche con il collega Benedetti Valentini. Non condivido l'osservazione che la previsione riguarda solo gli avvocati che si trovano nell'anno che intercorre tra i cinque e i sei anni. Per poter essere specializzati, occorre esercitare cinque anni, prima di fare l'esame. Ma se vogliamo introdurre il termine di dieci anni, se vogliamo inserire la parola «preferibilmente», o «prioritariamente», sono d'accordo, anzi è anche meglio, perché lo spirito dell'emendamento viene ulteriormente rafforzato, purché ci sia la disponibilità del relatore e del Governo ad accogliere la proposta in questi termini.

Signora Presidente, mi rendo conto che stiamo impiegando molto tempo, ma stiamo affrontando un tema che nell'economia di questo provvedimento ha un suo rilievo. Questo disegno di legge è in gran parte mirato a scoraggiare i giovani dal fare l'avvocato: se neanche su queste cose riusciamo ad interloquire, non va bene.

Faccio notare al relatore, senatore Valentino, che la sua tesi è molto singolare: di fronte ad un giudice onorario, che tratta delle questioni minime, quotidiane, despecializzato (in genere è un funzionario dello Stato o un avvocato in pensione che, come sappiamo tutti, va a fare il giudice di pace), secondo lui dovrebbe esserci il principe del foro. Collega Valentino, questo da lei non me l'aspettavo! Davanti al giudice di pace, ci vanno i giovani. Ma quale grande avvocato va davanti al giudice di pace? Nessuno: i grandi avvocati ci mandano i praticanti, come sappiamo tutti, e poi percepiscono l'onorario al massimo livello. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**GARAVAGLIA Massimo** (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GARAVAGLIA Massimo** (LNP). Signora Presidente, a dire il vero, intervengo per porre una questione relativa a questo emendamento che però può avere altri risvolti, magari nel prosieguo di questo *iter* non certo breve.

La domanda che pongo agli esperti - perché è talmente da esperti questa materia che si fa fatica a starci dietro - è questa: nel momento in cui andiamo ad introdurre la tariffa minima, cosa succede dal punto di vista della copertura per il patrocinio gratuito? Noi diciamo che si introduce una tariffa minima. Il patrocinio gratuito sta esplodendo, lo Stato non ha i soldi per pagarlo. Giustamente viene detto: almeno favoriamo i giovani! Prima abbiamo detto però di non favorire i giovani per legge. Probabilmente, se lasciamo fare al mercato è meglio, ma questa è una mia banale considerazione. Però, visto che avremo modo di tornarci, chiedo ai colleghi più esperti se ci possono dare qualche lume su una questione di una qualche rilevanza in tema di copertura di tutto il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

**PRESIDENTE**. La Presidenza deve un po' tirare le fila di un dibattito che ha posto problemi di un certo rilievo, al di là dell'impazienza di alcuni.

Signor relatore, lei intende pronunziarsi nuovamente, alla luce dei vari interventi, ivi compreso quest'ultimo del senatore Garavaglia?

**VALENTINO**, *relatore*. Signora Presidente, mantengo le mie perplessità. Innanzitutto i procedimenti sono quelli di competenza del giudice di pace e del tribunale. L'emendamento anche questi procedimenti propone, anche se poi la pena edittale non può essere superiore a tre anni. Ma il fatto che sia prevista la competenza del tribunale, già questo presuppone una oggettiva, intrinseca gravità dei fatti dei quali si discute.

Noi ci stiamo preoccupando di garantire la massima professionalità a coloro che sono posti davanti alla giustizia. Capisco perfettamente che bisogna trovare una sintesi fra tante esigenze e che bisogna guardare con grande attenzione alle ragioni dei giovani avvocati che si avviano alla professione. Però mi pare che l'esigenza di tutelare rigorosamente la competenza prevalga su tutto. E il disegno di legge, così com'è formulato, quell'esigenza tutela. E di quel disegno di legge si è discusso nel corso degli incontri che abbiamo avuto con tutti i rappresentanti istituzionali dell'avvocatura, le associazioni di categoria e in particolare la camera penale.

Quindi, pur rendendomi conto dell'importanza del tema che viene sollevato dal senatore Legnini, debbo confermare il mio parere contrario.

PRESIDENTE. E il Governo?

**ALBERTI CASELLATI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo conferma il parere contrario.

**LEGNINI** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, vorrei proporre l'accantonamento di questo emendamento perché il senatore Valentino possa riflettere anche sugli argomenti dei senatori Benedetti Valentini, Longo e di altri colleghi che credo per larga parte siano d'accordo su questo principio, e anche del senatore Li Gotti, che, molto provvisoriamente, è comunque aggregato alla maggioranza per questo provvedimento.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore un parere in proposito.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, una proposta di accantonamento e quindi un'esigenza di riflessione ulteriore mi trova disponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.205 è pertanto accantonato.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.206.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, non mi unirò alla maggioranza per far accantonare l'emendamento 15.206, però in effetti il comma 3 dell'articolo 15 recita: «Le disposizioni di cui al comma 2» - che abbiamo già adottato - «si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge». Non mi intendo di numerologia, però devo dire che c'è qualcosa di bizzarro - mi si passi il termine - in questo paragrafo. Se accantoniamo quello precedente, possiamo accantonare anche questo e fare un'opera di cosmesi dimostrando un minimo di serietà prendendo in considerazione questa nostra proposta. In caso contrario non si capisce la ragione per cui tale paragrafo stia là.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

VALENTINO, *relatore*. Confermo il parere contrario sull'emendamento.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.206, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

## **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Non si può votare l'articolo 15, posto che è stato accantonato un emendamento ad esso presentato. Accantoniamo pertanto anche tale articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**MAZZATORTA (LNP).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, illustro l'emendamento 16.200, cui noi annettiamo una grande importanza perché - vedo che il relatore è attento - sapete che la legge professionale forense attuale prevede come requisito per l'iscrizione all'albo la cittadinanza italiana. Ovviamente, a seguito anche dell'applicazione dell'ordinamento comunitario, il requisito è stato interpretato in senso estensivo ammettendo l'iscrizione all'albo anche di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Ma si è sempre pacificamente riconosciuto che un cittadino straniero non poteva essere iscritto all'albo degli avvocati. Questo è congruente con un modello di avvocato che abbiamo scelto consapevolmente, cioè con un modello di avvocato che esercita delle funzioni pubblicistiche. Abbiamo prima detto che l'avvocato ha una funzione sociale e una funzione pubblica. Abbiamo scartato un modello che vede nell'avvocato un mero prestatore di servizi legali che opera in un mercato aperto alle leggi della concorrenza e abbiamo scelto un modello prefigurato dalla Carta costituzionale di un avvocato che esercita una funzione sociale e che, dunque, ha un rilievo pubblicistico. Ecco perché noi chiediamo che venga inserito espressamente fra i requisiti per l'iscrizione all'albo il requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea. Ci appare un requisito scontato ma che giustamente deve essere espresso nella nuova legge sull'ordinamento forense.

Chiudo dicendo che Remo Danovi, il maestro di tutti noi sull'ordinamento forense che ha scritto un manuale sul tema, dice che la cittadinanza italiana è il requisito richiesto prima di ogni altro per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Sempre Danovi dice che nessuna discussione sembra prospettarsi al riguardo. È un concetto scontato e banale, ma che nell'ordinamento forense nuovo che stiamo scrivendo in questi giorni dobbiamo assolutamente inserire.

**GALPERTI (PD).** Signora Presidente, l'emendamento 16.207 tenta di porre rimedio ad una decisione un po' eccentrica della quale si stenta a capire la ragione.

Mi riferisco all'inserimento di una norma che fa divieto ai professori ordinari in materie giuridiche, ai magistrati (a meno che fosse rivolta ai magistrati e trascini con sé altre categorie) e persino agli avvocati dello Stato che abbiano svolto le funzioni per almeno cinque anni e che abbiano poi i requisiti previsti dal primo comma, alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, di iscriversi all'albo degli avvocati, ancorché ovviamente dimettendosi dal ruolo occupato fino a quel momento.

La norma è ancora più strana perché, come loro sanno, professori e magistrati sono chiamati a comporre le commissioni di esame per l'abilitazione alla professione forense. Si verificherebbe quindi questa ipotesi, credo curiosa, della quale perlomeno si stenta, relatore Valentino, a capire le ragioni, per chi procede ad esaminare i futuri avvocati, qualora decida di cessare l'attività, peraltro pubblica (pensiamo agli avvocati dello Stato che fanno a pieno titolo gli avvocati e quindi rappresentano in udienza lo Stato in vicende molto spesso complesse, per non parlare dei magistrati). Com'è possibile introdurre tale norma addirittura in una prima fase? Ne abbiamo parlato anche a lungo in Commissione; in una prima fase era prevista persino una possibile messa in discussione dei diritti quesiti. Ora la norma è rivolta al futuro, però è difficile capirne per l'appunto le ragioni e quindi chiediamo con questo emendamento il ripristino di una situazione credo ispirata alla ragionevolezza, al buon senso e anche al rispetto per il lavoro che alcune figure individuate svolgono nella loro attività. *(Applausi del senatore Rusconi)*.

**ICHINO (PD).** Signora Presidente, ritiro l'emendamento 16.210 e illustro invece l'emendamento immediatamente successivo, il 16.211.

La lettera *c)* del comma 8 dell'articolo 16 prevede la cancellazione d'ufficio dagli albi, elenchi e registri quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20. Ora, non siamo ancora arrivati all'articolo 20, ma quando ci arriveremo illustreremo il motivo per cui riteniamo che tale requisito della continuità della professione non possa costituire requisito dirimente ai fini della permanenza nell'albo degli avvocati. Abbiamo già discusso in riferimento ai primi articoli di questa legge su questo punto e abbiamo tra l'altro osservato che il requisito della continuità è incompatibile con un divieto di discriminazione

indiretta ai danni delle lavoratrici, in questo caso delle avvocatesse, perché è noto che nell'attività lavorativa delle donne la discontinuità è statisticamente maggiore rispetto agli uomini. Sulla base di questa osservazione statistica, la Corte di giustizia ha vietato tutte le clausole di regolamenti, contratti collettivi o leggi che condizionino alla continuità, o ad un certo tasso di continuità, dell'attività lavorativa determinati benefici o diritti. Questo significa che noi non possiamo introdurre un criterio di continuità senza determinare un danno, un pregiudizio, per la parte femminile della platea a cui la norma si riferisce: in questo caso, la platea degli avvocati.

Questo è il motivo per cui proponiamo la soppressione di questa disposizione e naturalmente torneremo su questo punto quando arriveremo all'articolo 20. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**CAROFILIO (PD)**. Signora Presidente, intervengo per una breve illustrazione dell'emendamento 16.222, che risponde a uno spirito analogo a quello degli emendamenti di cui abbiamo discusso a proposito degli articoli precedentemente esaminati.

Con ogni probabilità, come è stato opportunamente fatto notare nella discussione precedente (che ha portato all'accoglimento da parte della maggioranza del suggerimento contenuto nell'emendamento), l'omesso riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte d'appello è il risultato di una mera svista, di una mera dimenticanza. La mia illustrazione, quindi, potrebbe fermarsi qua, a meno che non vi sia una motivazione più specifica sulla quale allora mi interesserebbe sapere il punto di vista del relatore. Diversamente, credo che questo sia un emendamento che possa essere votato da tutti noi insieme.

**MARITATI (PD)**. Signora Presidente, illustro l'emendamento 16.204.

All'articolo 16, comma 1, lettera *f*), sono elencati dei casi in cui non sarà possibile l'iscrizione all'albo. Sono casi che condivido e credo che siano di buon senso: si tratta, fra l'altro, di reati molto gravi, come la devastazione.

Balza però subito agli occhi la mancanza di una serie di reati, che sono quelli di mafia (articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale). Signor relatore, come mai è sfuggito questo aspetto? Credo si tratti di un errore omissivo, perché mi trovo davanti a una maggioranza che non si stanca di ripetere che questo Governo e questa maggioranza combattono la mafia più di qualsiasi altro Governo del passato. Quindi non credo che si voglia consentire a chi è stato condannato per reati di mafia di iscriversi all'albo degli avvocati. Questo è il contenuto dell'emendamento 16.204.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

C'è qualcuno che intende intervenire sull'articolo?

**LONGO (PdL)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LONGO (PdL)**. C'è un problema abbastanza nascosto, ma che va risolto. Quando si dice, nell'emendamento 16.207, che possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 dell'articolo 16 i professori di ruolo delle università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, ci si dimentica che i professori di ruolo delle università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica possono non essere, e ciò spesso avviene, non laureati in giurisprudenza. Ci sono professori ordinari di diritto privato, che è senz'altro un'area del settore giuridico, che sono laureati in scienze politiche. Nelle facoltà di giurisprudenza ci sono laureati in filosofia che sono cattedratici di filosofia del diritto. L'emendamento 16.207, comunque, non può essere così prospettato perché fa riferimento ai requisiti del comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) e non all'articolo 2, che è stato votato questa mattina e che fa presente che devono essere laureati in giurisprudenza. Si consentirebbe altrimenti l'ingresso a professori ordinari che sono di aree giuridiche ma non sono laureati in giurisprudenza.

Si deve inoltre osservare che i magistrati dell'ordine giudiziario hanno certamente superato un concorso molto difficile, ma ci sono concorsi anche più difficili di quelli per magistrato, ad esempio quello da notaio. Allora si dovrebbero far accedere i magistrati e tenere fuori i notai? Sono molto perplesso.

**LI GOTTI (IdV)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, l'impianto proposto da questo articolo è fondamentale, perché riguarda i criteri di iscrizione e di cancellazione dall'albo, e quindi vi è un'articolazione abbastanza specifica che presenta però dei punti critici. Dobbiamo riconoscere che questo è stato uno degli argomenti che più ci ha impegnato in Commissione, perché le perplessità e i punti di criticità sicuramente permangono.

Sono d'accordo con il senatore Maritati e quindi anche con i proponenti degli emendamenti circa il fatto che si debba prevedere una specificazione delle cause preclusive all'iscrizione all'albo per reati gravissimi, per i quali, nella gran parte dei casi, è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sicché per il medesimo reato accertato, con condanna definitiva, ci sarebbe l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ma si potrebbe assumere il ruolo di difensore d'ufficio, che obiettivamente è un pubblico ufficio in quel momento, pur essendo interdetto permanentemente. Si creerebbe in questo modo una situazione di grave contrasto strutturale: è impensabile che l'interdetto in maniera perpetua possa assolvere alla funzione di difensore d'ufficio, svolgendo una funzione che viene così prevista e disciplinata da questo impianto legislativo.

Sulla struttura generale dell'articolo 16, quindi, indubbiamente vi è una condivisione tranne che in merito a questi interventi specifici, che devono coordinare alcune previsioni con altre relative ad altri settori del nostro ordinamento: l'armonia è sempre necessaria quando si interviene nel riconoscere dei diritti che scaturiscono da una iscrizione e le conseguenze che scaturiscono da una cancellazione. Stiamo affrontando il tema dei diritti, ma dobbiamo armonizzarli con il nostro sistema, che è fatto anche di altre regole e di altre norme, per cui attendo di potermi poi esprimere più compiutamente sui singoli emendamenti, molti dei quali condivido. (*Applausi del senatore Pedica*).

**GALPERTI (PD)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GALPERTI (PD)**. Signora Presidente, se l'osservazione fatta dal senatore Longo fosse fatta propria dal relatore Valentino, non avrei nessuna difficoltà ad inserire l'aggiunta «che abbiano conseguito la laurea presso una facoltà di giurisprudenza». Non si tratta certo di un'osservazione priva di effetti rispetto alla previsione più vasta che avevamo avanzato, ma non avrei difficoltà a modificare il mio emendamento in tale direzione.

**FERRARA (PdL)**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FERRARA (PdL)**. Signora Presidente, essendo adesso prevista l'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti, *melius re perpensa*, sarebbe preferibile rinviarlo a domani mattina, in modo da consentire una migliore valutazione dell'articolato.

**PRESIDENTE**. Senatore Ferrara, stavo appunto per osservare che sarebbe bene rinviare l'espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 alla seduta antimeridiana di domani.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta (*ore 19,54*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

### ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Tariffe professionali)*

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

- a) predetermini l'ammontare del compenso;
- b) deroghi ai massimi di tariffa;
- c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l).

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **12.202**

**CARUSO**

#### **Approvato**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del

codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui ai commi 3 e 5 comporta la nullità dell'accordo».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» aggiungere le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «ha diritto» con le seguenti: «ha comunque diritto, indipendentemente dall'esito della controversia,».*

## **12.200**

**CARUSO**

### **Ritirato**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

1-bis. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 5 comporta la nullità dell'accordo».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «del compenso» inserire le seguenti: «o di nullità dell'accordo di cui ai commi 1-bis o 6».*

## **12.201**

**D'ALIA, SERRA**

### **Precluso dall'approvazione dell'em. 12.202**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fermi per altro i limiti di cui al comma 5».

## **12.203**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

### **Respinto**

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

## **12.204**

**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

### **Id. em. 12.203**

Al comma 3 sostituire le parole: «prestare la sua attività» con le parole: «concedere la propria prestazione intellettuale e materiale».

## **12.205**

**CARUSO**

### **Ritirato**

Al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» inserire le seguenti: «sulla cui fondatezza si pronuncia all'occorrenza, a richiesta dell'avvocato, il consiglio dell'ordine circondariale».

## **12.206**

**MAZZATORTA, DIVINA**

### **Ritirato**

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «per il patrocinio dei» inserire la seguente: «cittadini».

## **12.207**

**D'ALIA, SERRA**

### **Approvato**

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica».

## **12.208**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

### **V. testo 2**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione e devono indicare gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari è articolata in relazione alle fasi processuali e al valore della pratica.».

#### **12.208 (testo 2)**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

#### **Id. em. 12.207**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le tariffe devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l'attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.».

#### **12.209**

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

#### **Approvato**

Al comma 4 dopo le parole: «Le tariffe» aggiungere le parole: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

#### **12.210**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Id. em. 12.209**

Al comma 4 dopo le parole. «Le tariffe» aggiungere le seguenti: «professionali, approvate secondo il dettato del comma 2,».

#### **12.211**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [NEROZZI](#), [ICHINO](#) (\*)

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### **12.212**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

#### **Id. em. 12.211**

Sopprimere il comma 5.

#### **12.213**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

#### **Id. em. 12.211**

Sopprimere il comma 5.

#### **12.4**

[LI GOTTI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [BUGNANO](#), [CARLINO](#), [CAFORIO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [MASCITELLI](#), [PARDI](#), [PEDICA](#)

#### **Ritirato**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

#### **12.700**

IL RELATORE

#### **V. testo 2**

Al comma 5, dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti: «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

## 12.700 (testo 2)

IL RELATORE

### Approvato

Al comma 5, inserire in principio le parole: «Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe», e dopo le parole: «onorari minimi», inserire le seguenti: «previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia»; inoltre, dopo le parole: «e vincolanti», inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi».

## 12.214

CARUSO

### Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in caso di soccombenza, ovvero stabilisce il compenso dovuto per l'opera professionale svolta.».

## 12.215

LEGNINI (\*)

### Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei primi cinque anni a decorrere dall'iscrizione all'albo è consentita la pattuizione tra avvocato e cliente, con contratto scritto, di onorari inferiori ai minimi tariffari».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Casson e tutti i componenti dei Gruppi PD e UDC

## 12.216

D'ALIA, SERRA

### Le parole da: «*Al comma*» a: «consensualmente derogati» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato».

## 12.217

D'ALIA, SERRA

### Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 20.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

## 12.218

D'ALIA, SERRA

### Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato».

## 12.219

D'ALIA, SERRA

### Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli onorari minimi possono essere consensualmente derogati solo nel caso di importi superiori a 50.000 euro, con atto scritto e motivato, previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza».

## 12.220

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

### Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della

situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

*Consequentemente, al comma 3, dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».*

## **12.221**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

### **Id. em. 12.220**

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

*Consequentemente al comma 3 dopo le parole: «per giustificati motivi» aggiungere le seguenti: «e con accordo scritto, a pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis».*

## **12.8**

**LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

### **Approvato**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

## **12.222**

**CARUSO**

### **V. testo 2**

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

6-bis. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, l'accordo che:

a) predetermini l'ammontare del compenso;

b) deroghi ai massimi di tariffa;

c) preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.».

## **12.222 (testo 2)**

**CARUSO**

### **Id. em. 12.8**

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma.».

#### **12.223**

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

##### **Respinto**

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

#### **12.224**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

##### **Id. em. 12.223**

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

#### **12.225**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

##### **V. testo 2**

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che prevedono la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti solo nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

#### **12.225 (testo 2)**

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [NEROZZI](#)

##### **Respinto**

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli accordi che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia sono consentiti nei casi in cui si esercita l'azione di classe ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

#### **12.226**

[ICHINO](#), [CECCANTI](#), [MARINO IGNAZIO](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#)

##### **Respinto**

Al comma 6 sopprimere le parole: «o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia».

#### **12.227 (Testo corretto)**

[SCARABOSIO](#)

##### **Ritirato**

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche se conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

#### **12.228**

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

##### **Respinto**

Al comma 6, terzo periodo, lettera b) dopo la parola: «deroghi» aggiungere le seguenti: «ai minimi e».

#### **12.229**

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

##### **Id. em. 12.228**

Al comma 6, lettera b), terzo periodo, dopo la parola: «deroghi» inserire le seguenti: «ai minimi e».

#### **12.14**

[DELLA MONICA](#), [D'AMBROSIO](#), [MARITATI](#), [CECCANTI](#), [ADAMO](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [NEROZZI](#)

##### **Respinto**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

## 12.230

PERDUCA, PORETTI, BONINO

### Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» con le seguenti: «relativamente a tale controversia».

## 12.231

VICARI

### Approvato

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà».

## 12.16

BENEDETTI VALENTINI

### Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

## 12.232

CARUSO

### V. testo 2

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1, 6 e 6-*bis* non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

## 12.232 (testo 2)

CARUSO

### Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 1-*bis* e 6 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi».

## 12.233

CARUSO

### Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferimento dell'incarico e tariffe professionali».

## 12.234

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

### Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Compensi professionali)».

## G12.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

### Respinto

Il Senato,

premessi che

secondo il parere dell'Antitrust, il DDL in esame, nella parte che riguarda le tariffe professionali appare inadeguata: l'articolo 12 afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo prevede testualmente che «gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti»;

inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere adeguati al decoro della professione.

considerato che:

occorre osservare che l'affermazione del decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui compensi;

L'Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere utilizzato quale principio generale dell'attività professionale, ma non come parametro economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe facilmente reintrodurre l'inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima;

la criticità della norma è aggravata dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l'utilizzo di clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e pressoché esclusiva, agli organi dell'ordine professionale;

L'Autorità ricorda che l'articolo 2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all'Ordine alcun potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro;

l'articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice deontologico;

le tariffe fisse e minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l'erogazione di una prestazione adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi;

secondo i consolidati principi antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all'albo di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione;

impegna il Governo:

ad accogliere le osservazioni dell'Antitrust sulle disposizioni relative alla determinazione delle tariffe, di modo che le stesse favoriscano le pratiche concorrenziali al contempo ponendo in essere un regime virtuoso a tutela del cliente. A tal fine potrebbe trovare giustificazione il mantenimento delle sole tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso;

a modificare quanto stabilito nell'articolo 12 del ddl riguardo la facoltà di concordare il compenso tra avvocato e cliente, tenendo in considerazione il richiamo alla «tariffa» da parte dell'Autorità Antitrust, la quale sottolinea che il parametro di riferimento al fine di determinare un «compenso ulteriore» da riconoscere all'avvocato, risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

## **Accantonato**

*(Sostituzioni e collaborazioni)*

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

## EMENDAMENTI

### 13.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*). - 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purché in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

### 13.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13 - (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*). - 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presumibili oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

### **13.201**

CARUSO

#### **Accantonato**

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

### **13.202**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Accantonato**

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

### **13.203**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Accantonato**

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole: «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

### **13.204 (testo 2)**

VICARI

#### **Accantonato**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

### **13.205**

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

#### **Accantonato**

Sopprimere il comma 4.

### **13.206**

D'ALIA, SERRA

#### **Accantonato**

Sopprimere il comma 4.

### **13.207**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Accantonato**

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-bis. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

### 13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

*Conseguentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» con le parole: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».*

### 13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

### 13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### Accantonato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

### 13.211

D'ALIA, SERRA

#### Accantonato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

### 13.212

MAZZATORTA, DIVINA

#### Accantonato

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni».

## TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

#### Approvato nel testo emendato

*(Albi, elenchi e registri)*

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

- f) il registro dei praticanti;
  - g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera f);
  - h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
  - i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
  - l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;
  - m) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti d'appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

## EMENDAMENTI

### 14.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Le parole da: «Al comma 1» a: «della professione» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione».

*Consequentemente, all'articolo 16, comma 8, sopprimere la lettera c) e sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20 - (*Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri*) 1. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie la verifica degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF».

### 14.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole da: «ed inoltre» fino a: «professione».

### 14.200

CARUSO

**V. testo 2**

Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) l'elenco degli avvocati sospesi cautelatamente, con indicazione della relativa causa;
- e-bis*) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione ovvero la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo superiore a sei mesi, con indicazione della relativa causa;
- e-ter*) l'elenco degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;».

### 14.200 (testo 2)

CARUSO

**Approvato**

Al comma 1 dopo la lettera e) inserire la seguente:

- e-bis*) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

».

#### 14.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

##### Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «, allegato al registro di cui alla lettera f)» e al comma 3, sostituire le parole: «L'albo, gli elenchi ed i registri» con le parole: «L'albo ordinario, gli elenchi di cui alle lettere b), c), e), g) e l)ed il registro di cui alla lettera h)».

*Conseguentemente all'art. 15, comma 8, sopprimere la parola: «allegato».*

#### 14.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

##### V. testo 2

Al comma 2, sostituire le parole: «dal CNF» con le seguenti: «dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF ed i consigli dell'ordine territoriali».

#### 14.204 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

##### Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dal CNF» con le seguenti: «dal Ministro della giustizia, sentito il CNF».

#### 14.205

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

##### Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» aggiungere le seguenti: «ai procuratori della repubblica presso i Tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello».

#### 14.206

D'ALIA, SERRA

##### Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «ai presidenti dei tribunali del distretto» inserire le seguenti: «ai procuratori della repubblica e ai procuratori generali della Repubblica».

#### 14.207

CARUSO

##### Approvato

Al comma 6, sopprimere le parole: «con regolamento adottato».

ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

##### Accantonato

*(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### 15.200

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

#### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

### 15.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Ritirato**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, stabilendone criteri e modalità di accesso ad una lista unica, mediante concorso, che assicuri la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio, abrogando, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, le norme esistenti».

### 15.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Approvato**

Al comma 1, capoverso «1.», sopprimere la parola: «idonei».

### 15.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 2.

### 15.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

Al comma 2, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e».

### 15.205

LEGNINI

#### **Accantonato**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei procedimenti di competenza dei giudici di pace e in quelli di competenza del tribunale, per reati con pena edittale detentiva non superiore ai tre anni, possono essere nominati difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'albo da non più di sei anni»

### 15.206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 3.

## ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 16.

#### *(Iscrizione e cancellazione)*

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) avere superato l'esame di abilitazione;
- b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;
- e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. Il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1.

4. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

5. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

6. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 11. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

7. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine

8. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

*a)* quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

*b)* quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

*c)* quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20;

*d)* per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

9. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 11, 12 e 13, nei casi seguenti:

*a)* se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione;

*b)* dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

*c)* nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

10. Gli effetti della cancellazione di cui al comma 9 si hanno:

*a)* con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 9;

*b)* alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

11. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

12. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

13. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *a)* a *e)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 6.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 60.

16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

17. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 16.200

[MAZZATORTA, DIVINA](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;».

### 16.201

[MAZZATORTA, DIVINA](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione;».

### 16.202

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

### 16.203

[MAZZATORTA, DIVINA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere compiuto il cinquantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione;».

*Consequentemente, al comma 3, sostituire le parole: «e) ed f)» con le seguenti: «e), f) e f-bis)».*

### 16.204

[DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

### 16.206

[D'ALIA, SERRA](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale».

### 16.205

[CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) non avere riportato condanna per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

### 16.207

[GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei professori di ruolo delle Università dello Stato dei settori scientifico-disciplinari di area giuridica, nonché dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le

funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

#### **16.208**

**MAZZATORTA, DIVINA**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 può essere subordinata dal Consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel paese di origine per un congruo periodo di tempo».

#### **16.209**

**PERDUCA, PORETTI, BONINO**

Al comma 4 aggiungere in fine le parole: «salva la possibilità di trasferimento».

#### **16.210**

**ICHINO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

#### **16.211**

**DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

#### **16.212**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

#### **16.213**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» con le seguenti: «per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e paternità oltre che di adozione;».

#### **16.214**

**DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione» aggiungere le seguenti: «e per accertati motivi di salute».

#### **16.215**

**MAZZATORTA, DIVINA**

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al compimento del cinquantesimo anno di età».

#### **16.216**

**CECCANTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, NEROZZI**

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

#### **16.217**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica».

#### **16.218**

**PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «, per la prima volta,».

### **16.219 (Testo corretto)**

MUGNAI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera per i casi indicati nel comma 9;

b) automaticamente alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo».

### **16.220**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 10, alinea, sopprimere le parole: «di cui al comma 9».

### **16.221**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 11 sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata».

### **16.222**

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello».

### **16.223**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

### **16.224**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

### **16.225**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 15.

### **G16.100**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Il Senato,

premesse che:

la proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all'articolo 16, una disciplina generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e lo svolgimento dell'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa, lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di gestione, lo svolgimento dell'attività di ministro di culto;

sono invece, previste deroghe al regime di incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche;

considerato che:

per quanto concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l'iscrizione soltanto nell'elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente l'iscrizione in un altro albo o elenco, sebbene dichiarati incompatibile la professione di avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale;

in questa ottica l'Autorità Antitrust non ritiene necessarie né proporzionali, rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla tutela dell'integrità del professionista, le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro autonomo o dipendente, anche *part-time*;

l'Antitrust, inoltre, sottolinea come non si colga giustificazione dell'imposizione del limite all'iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, in base al principio di responsabilità professionale specifica, l'avvocato, ove svolga attività forense, deve conformarsi alla relativa disciplina. Ciò, di per sé, garantisce la correttezza e la responsabilità del professionista;

secondo l'Antitrust, le situazioni di conflitto di interessi che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di astensione dallo svolgimento dell'attività in conflitto,

impegna il Governo:

- a tenere conto di quanto ricordato dall'Autorità, secondo cui la disciplina dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire;

- a rivedere i criteri che determinano le incompatibilità, dato che esse limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il servizio, determinando in questo modo situazioni potenzialmente foriere di un innalzamento del costo delle prestazioni